

N. 6280 di rep.

N. 3314 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria  
di società quotata sull'AIM  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2018 (duemiladiciotto)

il giorno 5 (cinque)

del mese di ottobre

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Maria Fumagalli - della società per azioni:

**"Capital For Progress 2 S.p.A."**

con sede legale in Milano, via della posta n. 8, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 669.550,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 09967750960, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2124805, (di seguito, anche: la "Società"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, del verbale della assemblea della predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in Milano, presso UBI Banca S.p.A. - Sala 4 Colonne - Milano, Corso Europa n. 16, in data

**2 (due) ottobre 2018 (duemiladiciotto)**

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, è quello *infra* riportato, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

\*\*\*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Marco Maria Fumagalli presiede l'assemblea ai sensi di statuto e, anzitutto (ore 10,35), incarica me notaio della redazione del verbale anche di parte straordinaria e quindi richiama, per quanto di competenza della parte straordinaria, tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori, qui riportate:  
- l'ordine del giorno è il seguente:

**Parte ordinaria**

(Omissis)

**Parte straordinaria**

1. approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A. secondo le modalità indicate nel progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, co. 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell'e-

senzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria - ivi incluse (i) la proposta di adozione di un nuovo statuto di Capital For Progress 2 S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della fusione, e del "Regolamento Warrant CFP2-ABK quasi cashless", (ii) la proposta di emissione dei "Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi cashless", (iii) la proposta di aumento del capitale a servizio della fusione, (iv) la proposta di modifica della disciplina dei warrant di Capital For Progress 2 S.p.A. e delle relative delibere di emissione.

- sono presenti alla riunione, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri A. Perricone e C.M. Capuano e i sindaci R. Colleoni, A. Copparoni, C. Molon;

- con il consenso della Presidenza, possono assistere all'Assemblea professionisti, consulenti, esperti ed analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 27 luglio 2018 sul sito internet della Società e in data 28 luglio 2018 su MF/Milano Finanza, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente; non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna domanda sugli argomenti in agenda;

- l'Assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione convocata per il giorno 1 ottobre 2018;

- il capitale sociale ammonta a Euro 669.500,00 ed è diviso in n. 6.500.000 Azioni Ordinarie e n. 195.000 Azioni Speciali, tutte prive di indicazione del valore nominale; le Azioni Speciali sono prive del diritto di voto; le Azioni Ordinarie sono quotate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM/Italia - Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile;

- la Società, alla data della presente Assemblea, non possiede azioni proprie;

- hanno diritto ad intervenire in assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;

- ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la

fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'Assemblea in prima convocazione, ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari è a disposizione dei presenti, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- è applicabile alla Società la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, salvo quanto previsto dal medesimo art. 10 dello Statuto sociale e dal Regolamento Emittenti AIM Italia;

- l'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, in misura pari o superiore alle percentuali previste dalla normativa è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e delle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle altre informazioni a disposizione - anche ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato - alla data odierna non vi sono soggetti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto;

- gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto sono invitati a dichiararlo;

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;

- dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, con il consenso dei presenti ne viene omessa la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;

- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante alzata di mano; coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori sono pregati di avvisare l'ufficio di accoglienza.

\*\*\*

Tutto ciò richiamato, il Presidente comunica che gli intervenuti risultano essere rappresentate complessive n. 2.532.098 (duemilionicinquecentotrentaduemilanovantotto) azioni pari al 38,96% (trentotto virgola novantasei per cento) circa del capitale sociale avente diritto di voto.

Dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita anche in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Quindi, prima di dare lettura della proposta di delibera, che dà compiutamente conto di tutti i principali profili sostanziali e procedurali dell'operazione, richiama l'iter procedurale seguito, ricordando che:

- quali situazioni patrimoniali di riferimento per la fusione, sono stati utilizzati i bilanci al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette) per entrambe le società partecipanti alla fusione;

- in conseguenza della fusione, la società incorporante procederà ad aumentare il proprio capitale sociale a servizio del concambio secondo il Rapporto di Cambio che risulta dal Progetto di Fusione (il "Rapporto di Cambio"), senza la previsione di conguagli in denaro;

- la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., esperto comune designato dal Tribunale di Milano con provvedimento del 17 maggio 2018 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del codice civile, si è espressa positivamente sulla congruità del Rapporto di Cambio;

- per effetto della fusione spetterà il diritto di recesso agli azionisti della Società che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione. Il valore unitario di liquidazione delle azioni, ai fini del recesso, è stato determinato in Euro 10 (dieci) e di ciò è stata data pubblicità ai sensi di legge; la relativa documentazione è rimasta depositata presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea;

- i documenti e gli atti di cui all'art. 2501-septies codice civile sono rimasti regolarmente depositati in copia nella sede della società sin dal 28 giugno 2018;

- il Progetto di Fusione è stato iscritto per entrambe le società partecipanti alla fusione presso il competente Registro delle Imprese in data 3 luglio 2018;

- nella giornata di ieri l'assemblea in sede straordinaria dei soci della società incorporanda ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. (di seguito "ABK") ha provveduto a deliberare all'unanimità l'approvazione del progetto di Fusione.

In relazione all'art. 2501-quinques, terzo comma, del codice civile, il Presidente precisa che non è intervenuta alcuna rilevante modifica degli elementi dell'attivo e del passivo della Società tra il 27 luglio 2018 e la data odierna.

Proseguendo, il Presidente ricorda e segnala che:

- l'articolo 9 dello statuto della Società prevede che sono

applicabili per richiamo volontario le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 TUF);

- in base all'accordo quadro tra la Società e ABK, che regola il compimento dell'Operazione Rilevante, ai soci di quest'ultima è riservata la designazione di sette dei nove membri del consiglio di amministrazione della Società post Fusione e di due sindaci effettivi, compreso il Presidente, e un sindaco supplente del collegio sindacale della Società post Fusione;

- per effetto delle disposizioni parasociali sopra richiamate, alla data di efficacia verso terzi della Fusione, gli attuali soci di ABK verranno congiuntamente a disporre di diritti di voto in misura superiore al 30% (trenta per cento) dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della Società, e quindi la Fusione comporterebbe l'insorgere in capo ai medesimi, in quanto legati dalle disposizioni parasociali di cui sopra, dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto quali "persone che agiscono di concerto" ai sensi dell'art. 109 TUF;

- peraltro, ai sensi dall'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999, così come di volta in volta modificato, tale obbligo di offerta in capo agli attuali soci di ABK non sussisterebbe nell'ipotesi in cui la delibera assembleare di Fusione della Società fosse approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi (a) dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e (b) dal socio o dai soci che detengono, pure di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto (cosiddetta procedura di "whitewash");

- considerato che non sono stati rilevati azionisti che possiedano tali requisiti, non sussisterà l'obbligo degli attuali soci di ABK di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

Infine, il Presidente precisa che, rettificando quanto indicato nel progetto di Fusione, il numero di azioni per cui è chiesta la rinuncia a ciascun Socio ABK affinché il capitale sociale di ABK post annullamento azioni proprie e post frazionamento sia rappresentato da complessive n. 13.000.000 (tredicimilioni) azioni ordinarie è oggi pari a 275 (in luogo delle 276 (duecentosettantasei) ivi indicate). Segnala inoltre che si rende opportuno attribuire il mandato esecutivo della delibera, insieme al Presidente, al Consigliere Delegato Antonio Perricone.

Su invito del Presidente, io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 10,43) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:  
"L'Assemblea straordinaria di Capital For Progress 2 S.p.A., preso atto:
  - del progetto di fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. ("ABK") in Capital For Progress 2 S.p.A. ("CFP2") redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (la "Fusione" e il "Progetto di Fusione");
  - della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Progetto di Fusione redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile;
  - delle situazioni patrimoniali di Fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater del codice civile, e quindi del bilancio al 31 dicembre 2017 rispettivamente di ABK e di CFP2;
  - della relazione di PricewaterhouseCoopers S.p.A., esperto comune designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies del codice civile;
  - dell'avvenuta determinazione del valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie di CFP2 operata dal Consiglio di Amministrazione di CFP2 ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile e dello statuto vigente di CFP2 in relazione al diritto di recesso spettante ai soci della stessa;
  - della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, del parere del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A. in relazione al valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie di CFP2, redatti ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile;
  - della rinuncia di tutti i titolari delle azioni speciali di CFP2 all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione,  
e sul presupposto:
    - che la presente delibera soddisfi i requisiti di cui all'art. 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria,

delibera

1. di approvare, subordinatamente al mancato avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (i) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale di CFP2, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso alla Fusione e (ii) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero

di azioni pari o superiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale di CFP2, il Progetto di Fusione - unitamente a tutta la documentazione annessa - e così di approvare la fusione mediante incorporazione di ABK in CFP2, nonché le condizioni e le modalità tutte di cui al Progetto di Fusione, e quindi:

(i) l'approvazione del nuovo statuto di CFP2, con effetto alla data di efficacia della Fusione, nel testo allegato al Progetto di Fusione;

(ii) l'approvazione del "Regolamento Warrant CFP2/ABK" che regolerà i Warrant CFP2/ABK (come di seguito definiti) e i n. 1.950.000 (unmilionenovecentocinquantamila) warrant CFP2 ancora da emettere (i "Warrant da Emettere");

(iii) l'emissione dei nuovi "warrant CFP2/ABK" quasi cashless (i "Warrant CFP2/ABK"), che saranno scambiati con i n. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) warrant CFP2 già in circolazione (i "Warrant in Circolazione") nell'ambito dell'offerta di scambio di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea di CFP2 in parte ordinaria, in rapporto di 1 Warrant CFP2/ABK per 1 Warrant in Circolazione;

(iv) un aumento di capitale sociale di CFP2 scindibile, al servizio del concambio delle azioni ordinarie ABK, con azioni da emettersi in regime di dematerializzazione, mediante l'emissione di massime n. 12.076.664 (dodicimilionisettantaseimilaseicentosessantaquattro) azioni ordinarie CFP2, libere da gravami;

(v) la modifica della delibera assunta dall'assemblea straordinaria di CFP2 dell'11 (undici) luglio 2017 (duemiladiciassette) riservando l'aumento di capitale ivi deliberato sia all'esercizio dei Warrant in Circolazione e ai Warrant da Emettere sia all'esercizio del Warrant CFP2/ABK;

(vi) a parziale modifica di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di CFP2 dell'11 (undici) luglio 2017 (duemiladiciassette), la modifica delle caratteristiche dei n. 1.950.000 (unmilionenovecentocinquantamila) Warrant CFP2 da Emettere, ivi incluso il rapporto di esercizio che sarà modificato da Euro 9,50 (nove/50) a Euro 0,1 (zero/1) prevedendo di conseguenza il nuovo rapporto di esercizio secondo la seguente formula:

**Rapporto** = Prezzo Medio Mensile Azioni Ordinarie CFP2-9,5 (nove virgola cinque) / Prezzo Medio Mensile Azioni Ordinarie CFP2-0,1 (zero virgola uno);

2. di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri Antonio Perricone e Marco Maria Fumagalli, in via disgiunta tra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, a effettuare tutto quanto necessario per l'attuazione della presente deliberazione affinché possano, inter alia:

(i) eseguire la Fusione e in particolare stipulare il relativo atto pubblico, fissando ogni clausola e modalità di attua-

zione; (ii) adempiere a ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese; (iii) provvedere in generale a quanto richiesto e opportuno per la completa attuazione della Fusione, anche in relazione agli adempimenti presso le competenti autorità con ogni e qualsiasi potere, nessuno escluso o eccettuato; e (iv) provvedere in ogni caso a tutto quanto derivante dalle deliberazioni assunte."

La proposta è approvata a maggioranza e, più precisamente:

- voto favorevole di n. 2.349.998 (duemilionitrecentoquarantatanove milanovecentonovantotto) azioni [pari al 92,81% (novantadue virgola ottantuno per cento) circa del capitale rappresentato in Assemblea e al 36,15% (trentasei virgola quindici per cento) circa del capitale sociale della Società con diritto di voto];

- astenute n. 182.100 (centottantaduemilacenti) azioni [pari al 7,19% (sette virgola diciannove per cento) circa del capitale rappresentato in Assemblea e al 2,8% (due virgola otto per cento) circa del capitale sociale della Società con diritto di voto],

il tutto come da dettaglio allegato.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Più nulla essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,45 (dieci e quarantacinque).

\*\*\*

Sono allegati al presente verbale:

- in un unico fascicolo sotto la lettera "A": la Relazione degli Amministratori sul valore di liquidazione (unitamente ai pareri del Collegio Sindacale e di KPMG. S.p.A.);

- in unico fascicolo sotto la lettera "B": il progetto di fusione e la relativa Relazione degli Amministratori, la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, la Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile;

- in un unico fascicolo sotto la lettera "C": l'elenco degli intervenuti, con il dettaglio delle votazioni.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sedici e della diciassettesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio



All. ~~A~~<sup>4</sup> al N° 6280/3314 di rep.



*Handwritten signature*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 2437-TER DEL CODICE CIVILE SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE  
AZIONI ORDINARIE DI CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.P.A. IN CASO DI RECESSO

## Premessa

Il Consiglio d'Amministrazione di Capital For Progress 2 S.p.A. ("CFP2" o la "Società" o anche l'"Incorporante"), in data 18 giugno 2018, ha approvato il progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile dagli organi amministrativi della Società e di ABK Group Industrie Ceramiche ("ABK" o l'"Incorporata"), per l'incorporazione di ABK in CFP2 (la "Fusione").

Si ricorda che, in data 19 giugno 2018, CFP2, ABK ed i suoi soci (rappresentanti la totalità del capitale sociale) hanno sottoscritto un accordo quadro (l'"Accordo Quadro"), con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione del progetto di integrazione tra CFP2 e ABK, che prevede, *inter alia*, la fusione per incorporazione della seconda nella prima (l'"Operazione Rilevante").

Per maggiori informazioni sull'Operazione Rilevante e sull'Accordo Quadro si rinvia al documento informativo (il "Documento Informativo") predisposto da CFP2 ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e disponibile dal 20 giugno 2018 sul sito internet di CFP2 all'indirizzo [www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it) (Sezione Operazione Rilevante).

Agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in quanto l'adozione del nuovo statuto dell'Incorporante (il "Nuovo Statuto CFP2") implicherà per gli azionisti di CFP2: (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; (ii) la proroga del termine di durata della società cui parteciperanno in esito alla Fusione al 31 dicembre 2050.

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), del codice civile per l'esercizio del diritto di recesso.

Si segnala che, con comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione di CFP2, GICO S.r.l., Leviathan S.r.l., Tempestina S.r.l., Bruno Gattai e Alessandra Bianchi, in qualità di azionisti titolari congiuntamente della totalità delle n. 195.000 azioni speciali della Società (le "Azioni Speciali CFP2"), hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi ex art. 2437 del codice civile in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e, per l'effetto, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali CFP2 da parte del Consiglio di Amministrazione di CFP2, ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, nonché alla relativa messa a disposizione ai sensi del comma 5 del suddetto articolo, esonerando - per quanto occorrer possa e nei limiti della propria competenza - il Consiglio di Amministrazione della Società ad avviare il procedimento di liquidazione previsto

dall'art. 2437-*quater* con riferimento alle Azioni Speciali CFP2 di titolarità dei medesimi azionisti promotori.

Per maggiori informazioni sul Progetto di Fusione si rinvia alla relativa Relazione illustrativa disponibile presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it) (Sezione Operazione Rilevante) nonché alla ulteriore documentazione relativa alla Fusione prescritta ai sensi di legge.

Si ricorda che, a norma dell'articolo 15.3 dello Statuto di CFP2, la delibera dell'Assemblea straordinaria della Società che approva il Progetto di Fusione qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto medesimo, è soggetta ad ambedue le seguenti condizioni risolutive: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ove non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante, e (b) il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale (le condizioni sub a) e b), le "**Condizioni Risolutive**"). L'avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni Risolutive sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il circuito SDIR 1Info gestito da Computershare, di cui CFP2 si avvale per la trasmissione delle *Regulated Information*, e pubblicato sul sito internet di CFP2 [www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it) (Sezione Press – Comunicati Stampa).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi proceduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie da liquidare ai soci recedenti tenendo conto dei seguenti aspetti rilevanti:

- fino alla data della presente Relazione, la Società ha svolto esclusivamente l'attività di ricerca e selezione di potenziali acquisizioni. Non sono state intraprese operazioni se non esclusivamente ai fini dell'ordinaria gestione amministrativa e delle attività di analisi e presentazione dell'operazione di investimento, quali *due diligence*, consulenze legali e specialistiche;
- come conseguenza di quanto sopra indicato, la struttura patrimoniale e finanziaria della Società non risulta significativamente modificata rispetto a quanto fino ad ora riportato nelle relazioni finanziarie periodiche. Le risorse finanziarie raccolte in sede di ammissione delle azioni ordinarie di CFP2 sull'AIM, pari ad Euro 65.000.000,00, sono depositate su un conto corrente vincolato presso una delle maggiori banche nazionali (il "**Conto Corrente Vincolato**").

## 1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI

### 1.1 Consistenza patrimoniale

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto di CFP2, le somme depositate sui Conti Correnti Vincolati, pari a 10 € per azione ordinaria, esclusi gli interessi in

corso di maturazione, possono essere utilizzate previa autorizzazione dell'Assemblea esclusivamente (i) ai fini dell'Operazione Rilevante di cui all'articolo 4 dello Statuto di CFP2; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di CFP2; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto di CFP2.

Ai sensi dell'articolo 8.3 dello Statuto vigente di CFP2, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che CFP2 abbia perfezionato l'Operazione Rilevante di cui all'articolo 4 dello Statuto di CFP2, il Consiglio di Amministrazione di CFP2 (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura di CFP2 fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale di CFP2 e, in particolare, delle somme depositate sui Conti Correnti Vincolati.

## **1.2 Prospettive reddituali**

Come noto e già ricordato, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, l'attività operativa di CFP2 coincide con la ricerca e la selezione di una possibile società *target*.

Pertanto le sue prospettive reddituali si riducono all'effetto congiunto dei ricavi provenienti esclusivamente dagli interessi attivi sulla liquidità vincolata e dai costi operativi.

Si ritiene pertanto che tale criterio non sia applicabile nella fattispecie.

## **1.3 Valore di mercato delle azioni**

Le azioni ordinarie CFP2 sono negoziate sull'AIM e pertanto, pur non essendo applicabile il comma 3 dell'art. 2437-ter del codice civile, è possibile far riferimento ad un valore di mercato, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Tuttavia il limitato numero di scambi rende scarsamente significativo questo parametro indicato dalla legge.

La media aritmetica dei prezzi ufficiali (prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento finanziario negoziato nel mercato durante una seduta) delle azioni ordinarie CFP2 nei 6 mesi precedenti l'annuncio della *business combination* risulta essere pari a Euro 9,81 €.

Tale valore non cambia in modo sostanziale nemmeno considerando i 3 mesi precedenti tale data, risultando essere pari a Euro 9,75 € per azione.

## **1.4 Valore di recesso**

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-ter del codice civile, alla luce dell'articolo 8, comma 3 dello Statuto vigente della Società che, ai fini della determinazione del valore di recesso, privilegia il criterio della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sui Conti Correnti Vincolati ed osservato che il criterio del valore di mercato delle azioni fornisce

indicazioni sostanzialmente coerenti, seppur leggermente penalizzanti per gli azionisti, il Consiglio di Amministrazione di CFP2 ha ritenuto di identificare in **Euro 10,00 (dieci/00)** per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie CFP2 ai fini del recesso.

Il Consiglio di Amministrazione di CFP2 ha provveduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie CFP2 ai fini del recesso sentito il parere del Collegio sindacale (*sub* Allegato 2) e del soggetto incaricato della revisione dei conti (KPMG S.p.A.) (*sub* Allegato 3).



## 2. DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE

Considerato quanto indicato circa la particolare semplicità delle caratteristiche patrimoniali, finanziarie ed economiche della Società e vista l'oggettività dei valori utilizzati per determinare la consistenza patrimoniale, non sono state ravvisate particolari difficoltà nel processo di determinazione del valore di liquidazione.

Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione di CFP2 non ha ritenuto necessario farsi assistere da alcun *advisor* indipendente.

## 3. MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Gli azionisti ordinari di CFP2, ricorrendo i presupposti di legge e quindi qualora gli stessi non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione, avranno facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile nei limiti e con le modalità di seguito indicati. Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-*bis*, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), colui a favore del quale sia effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo 83-*sexies*, comma 2, TUF (*record date*) e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria di CFP2 chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte nella predetta Assemblea.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli articoli 2437-*bis* e 2437-*quater* del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR 1Info gestito da Computershare, e pubblicati sul sito internet di CFP2.

A) Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti ordinari di CFP2 a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile, mediante lettera raccomandata (la "Comunicazione di Recesso") da

spedire a CFP2 entro quindici giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di approvazione del Progetto di Fusione.

La Comunicazione di Recesso dovrà essere inviata a:

“Capital For Progress 2 S.p.A. – via della Posta, 8 - 20123 Milano”

a mezzo raccomandata,

ove possibile la Comunicazione di Recesso potrà essere anticipata via posta elettronica certificata (all'indirizzo email: [info@pec.capitalforprogress.it](mailto:info@pec.capitalforprogress.it)), ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Comunicazione di Recesso mediante lettera raccomandata.

La Comunicazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

B) Fermo restando quanto indicato nel precedente punto A), si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”, il “Provvedimento Banca d'Italia-Consob”), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. Gli azionisti ordinari della Società che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti pertanto a richiedere l'invio di detta comunicazione a CFP2 da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob. Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni ordinarie di CFP2 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea straordinaria che dovesse approvare il Progetto di Fusione, fino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 127-bis, comma 2, TUF;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni ordinarie di CFP2 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a CFP2, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratorio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro

vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

**C)** Come previsto dall'articolo 2437-*bis*, comma 2, del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e quindi le azioni ordinarie per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

**D)** Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del codice civile, come *infra* illustrato.

**D.1)** Gli Amministratori di CFP2 offriranno le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione agli azionisti di CFP2 (sia titolari di azioni ordinarie CFP2 sia di Azioni Speciali CFP2) diversi da coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi (l'“**Offerta in Opzione**”). Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non sarà inferiore a trenta giorni dal deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili sull'AIM. I soci di CFP2 che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate (la “**Prelazione**”); qualora il numero delle azioni di CFP2 per il quale sia richiesta la Prelazione sia superiore al quantitativo di azioni ordinarie di CFP2 rimaste inoptate ad esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto (il “**Riparto**”).

Le azioni di CFP2 oggetto dell'Offerta in Opzione (ed i diritti di opzione di acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'*United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto agli azionisti non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

**D.2)** Qualora gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, gli Amministratori di CFP2 potranno collocarle presso terzi a norma dell'articolo 2437-*quater*, comma 4, del codice civile. Le azioni ordinarie CFP2, per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino ad

esito di detto collocamento, verranno rimborsate agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, mediante acquisto da parte di CFP2 attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili.

E) Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista ordinario di CFP2 che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito della predetta Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi ovvero in caso di acquisto da parte di CFP2 ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, saranno effettuati nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

CFP2 comunicherà in tempo utile tutte le informazioni necessarie in merito all'Offerta in Opzione mediante comunicati stampa diffusi attraverso il circuito SDIR Info e pubblicati sul sito internet di CFP2.

CFP2, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all'Offerta in Opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa, ivi inclusi termini e modalità di pagamento e di trasferimento delle azioni ordinarie CFP2, nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 2, del codice civile.

#### 4. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La presente relazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente ai pareri del Collegio Sindacale e di KPMG, S.p.A. e alla situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2017 redatta sulla base dei principi contabili italiani, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di CFP2 e consultabili sul sito internet all'indirizzo [www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it) (Sezioni Investor Relations e Operazione Rilevante).

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-*ter* del codice civile e dall'articolo 8, comma 3 dello Statuto vigente della Società, preso atto del parere del Collegio Sindacale e del parere di KPMG S.p.A. (quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti), ha determinato in Euro 10,00 (dieci/00) il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie di CFP2 ai fini del recesso spettante agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione.

Sono allegati alla presente Relazione:

- Allegato 1: Bilancio di Capital For Progress 2 al 31 Dicembre 2017 redatto sulla base dei principi contabili italiani;






- Allegato 2: Parere del Collegio Sindacale sul valore di liquidazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile;
- Allegato 3: Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti sul valore di liquidazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile.


*Handwritten initials and signature.*

Milano, 27 luglio 2018

p. il Consiglio di Amministrazione

*Handwritten signature of Marco Maria Fumagalli*  
Il Presidente  
Marco Maria Fumagalli





**CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.p.A.**

Sede legale in Milano, via della Posta, 8

Capitale sociale Euro 669.500,00 i.v.

Codice fiscale e numero iscrizione Registro delle Imprese di Milano 09967750960

R.E.A. di Milano n. 2124805

\*\*\*

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE  
AI SENSI DELL'ART. 2437-ter, COMMA 2, C.C.**

\*\*\*

Signori Azionisti,

il Vostro Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2018 ha approvato il progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile per incorporazione della società ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A.

Tale proposta si inserisce nell'ambito della politica di investimento adottata dalla Società ed annunciata in sede di ammissione sull'AIM.

Agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti c.c., in quanto l'adozione dello Statuto dell'Incorporante, da deliberarsi dall'assemblea chiamata ad approvare l'operazione rilevante, implicherà per gli azionisti ordinari di CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.p.A.: (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; (ii) la rimozione del criterio convenzionale di determinazione del valore delle azioni di CFP2 in caso di recesso di cui all'articolo 8.3 dello statuto vigente di CFP2; (iii) la proroga del termine di durata dell'Incorporante al 31 dicembre 2050;

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), C.C. per l'esercizio del diritto di recesso.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli articoli 2437-bis e 2437-quater del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR Info gestito da Computershare, e pubblicati sul sito internet di CFP2.

Il Vostro Consiglio di Amministrazione in data odierna ha illustrato la seguente proposta da sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci:

1. Approvazione ex art. 2437-ter cod.civ. in merito al valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto del diritto di recesso.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello Statuto Sociale, *"Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato"*.

Il valore delle azioni è stato determinato dall'organo amministrativo, come previsto dalla disposizione statutaria e in coerenza con l'attività della Società, assumendo come criterio quello della consistenza patrimoniale e, in particolare, tenuto conto delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, determinando il valore di recesso delle azioni ordinarie in Euro 10,00 (euro dieci/00) per azione.

Il Consiglio ha poi evidenziato l'inapplicabilità nel caso in specie di valutazioni sulle prospettive reddituali ed evidenziato come il criterio della media dei prezzi ufficiali di Borsa dell'ultimo periodo conduca comunque ad un valore inferiore a quello determinato con il criterio patrimoniale ed in particolare delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

Tenuto conto della previsione statutaria e ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, C.C., per poter esprimere il parere sulla congruità del valore di liquidazione delle azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio del diritto di recesso, il Collegio Sindacale ha esaminato la documentazione predisposta dagli Amministratori a supporto ed integrazione della delibera adottata. In particolare, ha esaminato la situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2018, che gli stessi Amministratori hanno dichiarato non aver subito cambiamenti significativi alla data odierna.

A seguito delle analisi svolte, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, il Collegio:

- preso atto anche del parere favorevole espresso dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, C.C., e delle finalità del complessivo progetto,
- preso atto che le società GICO S.R.L., LEVIATHAN S.R.L., TEMPESTINA S.R.L., il Signor BRUNO GATTAI e la Signora ALESSANDRA BIANCHI, in qualità di azionisti titolari delle Azioni Speciali della Società, hanno formalmente dichiarato in data 18 giugno 2018 di:
  - rinunciare irrevocabilmente (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi, ex art. 2437 del Codice Civile, in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e, per l'effetto, (ii) alla



predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali CFP2 da parte del Consiglio di Amministrazione di CFP2, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, C.C., e alla sua messa a disposizione ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, esonerando – per quanto occorrer possa e nei limiti della propria competenza – il Consiglio di Amministrazione della società ad avviare il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 2437-quater con riferimento alle Azioni Speciali CFP2 di titolarità dei medesimi azionisti;

**ESPRIME**

parere favorevole circa i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.P.A., per l'esercizio del diritto di recesso, in Euro 10,00 (euro dieci/00) cadauna.


Milano, 27 luglio 2018

**IL COLLEGIO SINDACALE**

(Rosella Colleoni)

(Alessandro Copparoni)

(Chiara Molon)





KPMG S.p.A.  
Revisione e organizzazione contabile  
Via Vittor Pisani, 25  
20124 MILANO MI  
Telefono +39 02 6763.1  
Email [it-fmauditaly@kpmg.it](mailto:it-fmauditaly@kpmg.it)  
PEC [kpmgspa@pec.kpmg.it](mailto:kpmgspa@pec.kpmg.it)



## Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile

Al Consiglio di Amministrazione di  
Capital for Progress 2 S.p.A.

1

### Motivo e oggetto dell'incarico

Il Consiglio di Amministrazione di Capital for Progress 2 S.p.A. ("CfP2" o la "Società") in data 18 giugno 2018, ha approvato il progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. ("ABK") in CfP2 (la "Fusione" o l'"Operazione Rilevante").

Agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile, in quanto l'adozione del nuovo statuto di CfP2 implicherà per gli azionisti di CfP2: (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale e cambiamento significativo dell'attività della società post-Fusione, cui parteciperanno all'esito della Fusione; e (ii) la proroga della durata della Società al 31 dicembre 2050.

L'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

KPMG S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409-bis, del Codice Civile, della revisione legale del bilancio d'esercizio della Società, ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società l'incarico di predisporre il parere previsto dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile sul valore di liquidazione delle azioni di CfP2 (il "Valore di Liquidazione delle Azioni").

Nel corso del Consiglio d'Amministrazione tenutosi in data 20 luglio 2018, gli Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni di CfP2, individuato in €10,00, al fine di consentire l'attività a noi richiesta ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile ed hanno messo a nostra disposizione la documentazione necessaria per lo svolgimento del nostro incarico, ivi compresa la loro relazione.



In tale contesto abbiamo emesso il presente parere al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione stesso il completamento dell'iter previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale della Società è stato contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere sul Valore di Liquidazione delle Azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione.

## 2 Natura e limiti dell'incarico

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di Cfp2 il parere previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per determinare il Valore di Liquidazione delle Azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

Il presente documento illustra il metodo seguito dal Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alle eventuali difficoltà da questi incontrate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori.

## 3 Documentazione utilizzata


Ai fini dello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- la relazione illustrativa, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Cfp2 in data 20 luglio 2018 che, tra l'altro, illustra il criterio adottato per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- il Progetto di Fusione, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2018, e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cfp2 sul Progetto di Fusione;
- il bilancio al 31 dicembre 2017 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2018 e assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione in data 26 marzo 2018;
- lo Statuto di Cfp2;
- le comunicazioni di rinuncia all'esercizio del diritto di recesso e alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni speciali da parte degli azionisti titolari congiuntamente della totalità delle n. 195.000 azioni speciali di Cfp2;





*Capital for Progress 2 S.p.A.*  
*Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile*  
*27 luglio 2018*



- la media aritmetica dei prezzi ufficiali (prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento finanziario negoziato nel mercato durante una seduta) delle azioni ordinarie Cfp2 scambiate presso il mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi tre e sei mesi fino al 19 giugno 2018, data di annuncio dell'“Operazione Rilevante”;
- la bozza della relazione del Collegio Sindacale redatta ai fini di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile.

Abbiamo infine ottenuto attestazione, mediante lettera inviata, anche in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, dal rappresentante legale della Società, in data odierna, che i dati e le informazioni messi a disposizione nello svolgimento del nostro incarico sono completi e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.

#### **4 Metodologie di valutazione adottate dal Consiglio di Amministrazione e relativi risultati**

Come precedentemente indicato, gli Amministratori della Società hanno proceduto alla determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

##### **4.1 Metodologie utilizzate**

Il Consiglio di Amministrazione della Società per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni ha tenuto conto dei seguenti aspetti rilevanti:

- Cfp2 è una special purpose acquisition company (SPAC) la cui attività è volta alla ricerca e selezione di potenziali società target con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come nel seguito definita). Per Operazione Rilevante, ai sensi dello Statuto di Cfp2, si intende, a titolo esemplificativo, un'operazione di fusione, di acquisizione di partecipazioni o di conferimento;
- fino alla data della presente, la Società ha svolto esclusivamente attività di ricerca e selezione di potenziali target al fine di realizzare l'Operazione Rilevante. Non sono state intraprese operazioni se non ai fini dell'ordinaria gestione amministrativa e delle attività di analisi e presentazione dell'operazione di investimento, quali due diligence, consulenze legali e specialistiche;
- l'attività operativa della Società è volta alla ricerca e selezione di società target con cui realizzare l'Operazione Rilevante. Le prospettive reddituali di Cfp2 sono, pertanto, riconducibili all'effetto congiunto dei ricavi provenienti dagli interessi attivi sulla liquidità vincolata e dei costi operativi;
- la struttura patrimoniale e finanziaria della Società non risulta significativamente modificata rispetto a quella risultante dal bilancio al 31 dicembre 2017. Le risorse finanziarie raccolte in sede di collocamento delle azioni ordinarie di Cfp2 sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, pari ad €65.000.000, sono depositate su conti correnti vincolati intestati a Cfp2 (di seguito le “Somme Vincolate”);



Capital for Progress 2 S.p.A.

Parera della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile  
27 luglio 2018

- l'art. 7.3 dello statuto di Cfp2, prevede che le Somme Vincolate possono essere utilizzate previa autorizzazione dell'Assemblea esclusivamente "(i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8";
- l'art. 8.3 dello Statuto della Società indica che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della natura della Società fino a tale data, "dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato".

Ai fini della valutazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, gli Amministratori hanno inoltre rilevato il valore di mercato della azioni ordinarie (media aritmetica dei prezzi ufficiali) negli ultimi tre e sei mesi fino al 19 giugno 2018, data di annuncio dell'Operazione Rilevante, pari rispettivamente a €9,75 e €9,81 per azione. Tuttavia, gli Amministratori, tenuto conto del limitato numero di scambi delle azioni, ritengono che tale parametro non abbia valenza significativa.

#### **4.2 Risultati cui pervengono gli Amministratori**

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2437-ter del Codice Civile e alla luce dell'art. 8.3 dello Statuto di Cfp2, il Valore di Liquidazione della Azioni della Società individuato dagli Amministratori in occasione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2018, risulta pari a €10,00 per azione.

#### **4.3 Difficoltà di valutazione incontrate dal Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione di Cfp2 non ha ravvisato particolari difficoltà nel processo di determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni.

#### **5 Lavoro svolto**

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esame della relazione del Consiglio d'Amministrazione, inerente la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2018;
- esame critico dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori e raccolta di elementi utili per riscontrare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni;
- discussioni con gli Amministratori della Società sui criteri metodologici utilizzati e le considerazioni generali sviluppate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;



Capital for Progress 2 S.p.A.  
Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile  
27 luglio 2018



- verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione riguardanti il metodo valutativo adottato nella determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- discussione con gli Amministratori in merito all'attività svolta, alle problematiche incontrate ed alle soluzioni adottate;
- verifica della ragionevolezza dei dati utilizzati mediante riscontro con le fonti ritenute più opportune, ivi compresa la documentazione utilizzata e precedentemente descritta nel paragrafo 3;
- discussione con il Collegio Sindacale in ordine alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile;
- verifica dell'accuratezza dei calcoli predisposti dal Consiglio di Amministrazione di CfP2 per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- verifica della corrispondenza tra il documento contenente la valutazione preliminare del Valore di Liquidazione delle Azioni in precedenza messo a disposizione ed il verbale approvato al termine della prima parte della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione.

## 6 **Commenti sull'adeguatezza dei metodi di valutazione utilizzati dagli Amministratori**

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione ha avuto quale scopo la stima del Valore di Liquidazione delle Azioni per l'esercizio del diritto di recesso, in linea con il disposto dell'art. 2437-ter del Codice Civile. Di conseguenza, il valore riferito alle azioni ordinarie di CfP2 dal Consiglio di Amministrazione non può essere utilizzato per finalità diverse.

Come indicato, il Consiglio di Amministrazione ha determinato il Valore di Liquidazione delle Azioni tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8.3 dello Statuto della Società che, ai fini della determinazione del valore di recesso, privilegia il criterio della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

Le nostre principali considerazioni sui criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

- il procedimento decisionale adottato e le considerazioni valutative svolte dal Consiglio di Amministrazione attengono precipuamente alla determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni nel caso di specie e per le già richiamate finalità del Codice Civile; il procedimento e le considerazioni in oggetto non risulterebbero probabilmente appropriate per valutazioni aventi finalità diverse;
- in tale prospettiva la scelta di metodo effettuata dal Consiglio di Amministrazione risulta coerente con quanto previsto dall'art. 8.3 dello Statuto e con la finalità di fornire una valutazione statica del capitale della Società nella configurazione antecedente all'esecuzione dell'Operazione Rilevante.



Capital for Progress 2 S.p.A.

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile  
27 luglio 2018

**7 Limiti e difficoltà incontrati nello svolgimento del nostro incarico**

Nello svolgimento del nostro incarico non abbiamo incontrato limiti e difficoltà specifiche.

**8 Conclusioni**

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, come illustrato nel presente parere, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni di CfP2 non sia, limitatamente ai fini per il quale è stato applicato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario, e che non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio di Amministrazione di CfP2 ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile. Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a terzi, fatta eccezione per i soci di CfP2, per le finalità e nei limiti di cui al medesimo art. 2437-ter del Codice Civile, o comunque utilizzato per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Non assumiamo la responsabilità di aggiornare il presente parere per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Milano, 27 luglio 2018

KPMG S.p.A.

Paola Maiorana  
Socio

All. B<sup>a</sup> al N° 6280/3314 di rep.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

IN

CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.P.A.

(REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE)




*Handwritten signature*

Firmato da: Marco Maria Fumagalli  
Motivo: Sottoscrizione  
Luogo: Milano  
Data: 28/06/2018 14:43:19

## SOMMARIO

I. PREMESSE .....	3
1.1. SITUAZIONE DI CFP2 PRE-FUSIONE .....	3
1.2. SITUAZIONE DI ABK PRE-FUSIONE .....	5
1.3. L'ACCORDO QUADRO .....	6
1.4. LA FUSIONE .....	8
2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE .....	9
2.1. SOCIETÀ INCORPORANTE .....	9
2.2. SOCIETÀ INCORPORANDA .....	9
3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE .....	9
4. RAPPORTO DI CAMBIO .....	12
5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ..	13
6. DIRITTO DI RECESSO .....	14
6.1. DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI CFP2 .....	14
6.2. DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI DI ABK .....	14
7. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI CFP2 ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI .....	15
8. EFFETTI TRIBUTARI .....	15
9. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE .....	15
10. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI .....	15
11. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 17	
12. PRESUPPOSTI ED EFFICACIA DELLA FUSIONE .....	17

I consigli di amministrazione di Capital For Progress 2 S.p.A. con sede legale a Milano, via della Posta n. 8, Capitale Sociale Euro 669.500,00, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09967750960, n. REA MI-2124805 (“CFP2” o la “Società Incorporante”) e di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A., con sede legale in Finale Emilia (MO), via San Lorenzo n. 24/A, Capitale Sociale Euro 3.322.669,00, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 02097380360, n. REA MO-265395 (“ABK” o la “Società Incorporanda”) hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi dell’articolo 2304-ter del Codice Civile (il “Progetto di Fusione”) relativo alla fusione per incorporazione di ABK in CFP2 (la “Fusione”).



## 1. PREMESSE

### 1.1. Situazione di CFP2 pre-Fusione

CFP2 è una società di investimento (c.d. *special purpose acquisition company* - SPAC) di diritto italiano, costituita in data 23 giugno 2017, che ha quale oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o di altre forme di potenziale aggregazione con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, sottoscrizione di azioni, conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, la “*Business Combination*”).

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di CFP2 ammonta a Euro 669.500,00, diviso in n. 6.500.000 azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie CFP2”) e n. 195.000 azioni speciali (le “Azioni Speciali CFP2”), senza indicazione del valore nominale. In data 11 luglio 2017, l’assemblea straordinaria di CFP2 ha deliberato un aumento del capitale sociale fino all’importo massimo di nominali Euro 335.000,00, mediante emissione di un numero massimo di 3.350.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 9,50 salve le ipotesi di aggiustamento conseguente ad eventuali operazioni sul capitale di CFP2 (le “Azioni di Compendio CFP2”), da riservarsi all’esercizio di n. 3.350.000 “Warrant Capital For Progress 2 S.p.A.” da parte dei relativi portatori suddivisi in (a) n. 1.300.000 warrant da assegnare gratuitamente alle azioni di nuova emissione di compendio dell’aumento di capitale descritto al presente Paragrafo in ragione di n. due warrant ogni dieci azioni ordinarie sottoscritte (i “Warrant CFP2 In Circolazione”) e (b) n. 1.950.000 warrant da assegnare gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti di CFP2 il giorno antecedente alla Data di Efficacia della *Business Combination*, e che non abbiano esercitato il diritto di recesso, in ragione di n. tre warrant ogni dieci azioni ordinarie sottoscritte (i “Warrant CFP2 da Emettere”, e unitamente ai Warrant CFP2 In Circolazione, i “Warrant CFP2”), entrambi regolati dal relativo Regolamento, copia del quale è pubblicata sul sito web di CFP2 [www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it) (il “Regolamento Warrant CFP2”).

A decorrere dal 4 agosto 2017, le Azioni Ordinarie CFP2 e i Warrant CFP2 In Circolazione sono negoziati sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “AIM”).

Sulla base delle risultanze del libro soci di CFP2, alla data del presente Progetto di

Fusione gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie CFP2 rappresentative di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale di CFP2 (ossia titolari di una partecipazione significativa così come definita nel Regolamento AIM) sono:

- Kairos Partners SGR S.p.A., con sede in Milano, via San Prospero 2 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12825720159), titolare di n. 500.000 Azioni Ordinarie CFP2, pari al 7,69% del capitale sociale con diritto di voto di CFP2.

Alla data del presente Progetto di Fusione, la titolarità delle Azioni Speciali CFP2 risulta essere suddivisa come segue:

- Alessandra Bianchi (codice fiscale BNCLSN74M51C933B) è titolare di n. 19.500 Azioni Speciali CFP2 (di seguito "Alessandra Bianchi");

- Bruno Gattai (codice fiscale GTTBRN59A18F205G) è titolare di n. 40.950 Azioni Speciali CFP2 (di seguito "Bruno Gattai");

- Leviathan S.r.l. con sede in Bergamo, Via Beltrami n. 19 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 02204710160), è titolare di n. 44.850 Azioni Speciali CFP2 (di seguito "Leviathan");

- Gico S.r.l. con sede in Milano, Via Salvini Tommaso n. 3 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09130870968), è titolare di n. 44.850 Azioni Speciali CFP2 (di seguito "Gico");

- Tempestita S.r.l. con sede in Milano, Via Camperio n. 14 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05277590963), è titolare di n. 44.850 Azioni Speciali CFP2 (di seguito "Tempestita").

Le Azioni Speciali CFP2 sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla Data di Efficacia della Fusione (come definita al successivo Articolo 9) e comunque, in caso di mancato perfezionamento dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata di CFP2 stabilito ai sensi dell'articolo 3 dello statuto vigente della medesima (lo "Statuto Vigente"), fatti salvi (i) i trasferimenti a società interamente controllate dal medesimo socio cui appartengono le Azioni Speciali CFP2 ed eventualmente da altri soci che siano già titolari di Azioni Speciali CFP2, restando inteso che l'eventuale successivo venir meno del controllo totalitario sulla società cessionaria (salvo che la perdita del controllo avvenga nell'ambito di successione *mortis causa*, nel qual caso si applicheranno, *mutatis mutandis*, le previsioni *sub* (ii)) dovrà essere previsto nell'atto di trasferimento quale condizione risolutiva del trasferimento stesso, con conseguente automatico ri-trasferimento al socio cedente della proprietà delle Azioni Speciali CFP2 originariamente trasferite e (ii) i trasferimenti per successione *mortis causa* (nel qual caso i successori, eredi o aventi causa potranno trasferire le Azioni Speciali CFP2 da loro detenute esclusivamente ad altri soci che siano già titolari di Azioni Speciali);
- (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di CFP2;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui CFP2 deliberi la distribuzione



dalla data di efficacia dello Statuto Vigente fino al 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla Data di Efficacia della Fusione, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;


- (d) in caso di scioglimento di CFP2, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie CFP2 ai sensi dell'art. 29.2 dello Statuto Vigente;
- (e) sono convertite in Azioni Ordinarie CFP2 ai sensi degli artt. 6.4(f) e 6.5 dello Statuto Vigente.

In occasione del collocamento delle Azioni Ordinarie CFP2 sono stati raccolti Euro 65.000.000 - somma corrispondente al 100% di quanto incassato da CFP2 in virtù della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie CFP2 emesse in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 11 luglio 2017 - al fine di dotare CFP2 delle risorse necessarie per dare esecuzione alla *Business Combination*. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7.3 dello Statuto Vigente, le somme sono state depositate su un conto corrente vincolato, intestato a CFP2 (il "Conto Corrente Vincolato") e rimarranno vincolate sino alla Data di Efficacia della Fusione (come definita al successivo Articolo 9). Le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato possono essere utilizzate, previa autorizzazione dell'assemblea, unicamente: (i) ai fini della *Business Combination*; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di CFP2; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto Vigente. L'articolo 7.3 del medesimo statuto prevede inoltre che il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato possano essere utilizzati dal consiglio di amministrazione di CFP2 per la gestione ordinaria di CFP2.

La potenziale *Business Combination*, una volta identificata, deve essere sottoposta dal consiglio di amministrazione di CFP2 all'assemblea di quest'ultima per la relativa approvazione e conseguente autorizzazione all'esecuzione della *Business Combination* medesima, al cui fine potranno essere utilizzate le somme depositate presso il Conto Corrente Vincolato.

L'articolo 15.3 dello Statuto Vigente stabilisce che le deliberazioni dell'assemblea che approvino (i) la *Business Combination* e (ii) la modifica dell'oggetto sociale della società per dar corso alla *Business Combination*, debbano essere risolutivamente condizionate all'avveramento di due condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ove tali soci non abbiano concorso all'adozione della deliberazione avente ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso alla *Business Combination* e (b) il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater* del Codice Civile sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale (di seguito le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono sono congiuntamente definite come le "Condizioni Risolutive"). Il verificarsi delle Condizioni Risolutive di cui sopra comporterà pertanto la mancata effettuazione della *Business Combination* da parte di CFP2.

## 1.2. Situazione di ABK pre-Fusione



ABK è una società riconosciuta a livello internazionale come *leader* del Made in Italy ceramico specializzata nella realizzazione e commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in grès porcellanato e bicottura di fascia medio-alta.

Alla data odierna, il capitale sociale di ABK, pari a Euro 4.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, è suddiviso in numero 4.000.000 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie ABK") del valore nominale di 1 Euro ciascuna ed è così suddiviso: (i) Roberto Fabbri ("RF") detiene n. 874.147 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 874.147,00, corrispondenti al 21,85% del capitale sociale; (ii) Michelangelo Fortuna ("MF") detiene n. 695.575 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 695.575,00, corrispondenti al 17,39% del capitale sociale; (iii) Andrea Guidorzi ("AG") detiene n. 684.740 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 684.740,00, corrispondenti al 17,12% del capitale sociale; (iv) Andrea Fortuna ("AF") detiene n. 497.940 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 497.940,00, corrispondenti al 12,45% del capitale sociale; (v) F&F S.r.l. ("F&F") detiene n. 320.000 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 320.000,00, corrispondenti al 8,00% del capitale sociale; (vi) Amam Company S.a.s. ("Amam") detiene n. 250.267 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 250.267,00, corrispondenti al 6,26% del capitale sociale; e (vii) ABK detiene n. 677.331 azioni proprie pari a nominali Euro 677.331,00, corrispondenti al 16,93% del capitale sociale.

### 1.3. L'Accordo Quadro

ABK, i Soci di ABK e CFP2 sottoscriveranno un accordo quadro (di seguito l'"Accordo Quadro"), al fine di disciplinare in maniera vincolante i tempi, i termini e le modalità di esecuzione della *Business Combination* con ABK (l'"Operazione Rilevante"), che prevede, *inter alia*: (i) l'annullamento delle n. 677.331,00 azioni proprie di ABK, (ii) il frazionamento di tutte le Azioni Ordinarie ABK post annullamento azioni proprie di cui al precedente punto (i), moltiplicando il numero di azioni per 3,9126 e con rinuncia proporzionale di ciascun Socio ABK a ricevere n. 276 azioni che saranno annullate, all'esito del quale il capitale sociale di ABK sarà rappresentato da complessive n. 13.000.000 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie ABK Post Frazionamento"), (iii) l'acquisto, con efficacia differita al giorno antecedente all'efficacia dell'Operazione Rilevante e risolutivamente condizionato al mancato perfezionamento dell'Operazione Rilevante entro il 31 gennaio 2019 (il "Termine Ultimo"), di CFP2 nei confronti dei Soci ABK, ciascuno per un ammontare proporzionale alla percentuale di partecipazione al capitale sociale di ABK di ogni singolo Gruppo Familiare (da intendersi come ciascuno dei gruppi formati dai soci ABK appartenenti alla medesima famiglia) *post* annullamento azioni proprie e *post* frazionamento, di un numero complessivo di Azioni Ordinarie ABK Post Frazionamento, da determinarsi sulla base della seguente formula:

$$\text{Nr. Azioni Ordinarie ABK Post Frazionamento da vendere} = \frac{\text{CCV} \times 33,33\%}{9,5}$$

dove:

- CCV è il saldo del Conto Corrente Vincolato (al netto della misura dell'eventuale diritto di recesso dei soci CFP2 ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di CFP2 e/o dell'eventuale Distribuzione di Riserve);

- 9,5 è il prezzo di ciascuna Azione Ordinaria ABK Post Frazionamento oggetto di vendita a CFP2,

fermo restando che in ogni caso il numero di azioni da vendere dovrà essere determinato tra un minimo di n. 1.596.332 Azioni Ordinarie ABK Post Frazionamento qualora il valore del saldo del Conto Corrente Vincolato (al netto della misura dell'eventuale diritto di recesso dei soci CFP2 ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di CFP2 e/o dell'eventuale Distribuzione di Riserve, come *infra definita*) ammonti a Euro 45.500.000 (quaranta cinque milioni cinquecentomila/00) ed un massimo di n. 2.280.474 Azioni Ordinarie ABK Post Frazionamento qualora il valore del saldo del Conto Corrente Vincolato (sempre al netto della misura dell'eventuale diritto di recesso dei soci CFP2 ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di CFP2 e/o dell'eventuale Distribuzione di Riserve) ammonti a Euro 65.000.000 (sessanta cinque milioni/00); **(iv)** di aumentare il capitale sociale della Società Incorporante, in via scindibile, mediante emissione (al servizio del concambio di n. 11.403.668 (undici milioni quattrocentotremila seicentossantotto/00) Azioni Ordinarie ABK Post Frazionamento) di massime n. 12.076.664 (dodici milioni zero settantasei seicentossantotto quattro) Azioni Ordinarie CFP2 senza indicazione del valore nominale; **(v)** che sia deliberata dall'assemblea straordinaria di CFP2 una modifica delle caratteristiche dei Warrant CFP2 da Emettere, meglio indicate al Regolamento Nuovi Warrant CFP2 (come definito al successivo articolo 10), tra cui anche il rapporto di esercizio secondo la seguente formula (il "**Nuovo Rapporto di Esercizio**"):

$$\text{Rapporto} = \frac{\text{Prezzo Medio Mensile Azioni Ordinarie CFP2} - 9,5}{\text{Prezzo Medio Mensile Azioni Ordinarie CFP2} - 0,1}$$

**(vi)** che sia modificata la delibera assunta dall'assemblea straordinaria di CFP2 dell'11 luglio 2017 riservando l'aumento di capitale ivi deliberato all'esercizio sia dei Warrant CFP2 sia dei Nuovi Warrant CFP2 (come *infra* definiti) che saranno oggetto dell'OPS di cui al successivo punto (vii); **(vii)** che sia promossa un offerta di scambio (l'"OPS") avente a oggetto la totalità dei Warrant CFP2 In Circolazione, rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i relativi possessori, e quale corrispettivo dei nuovi *warrant* CFP2/ABK quasi *cashless* con il Nuovo Rapporto di Esercizio, disciplinati dal Regolamento Nuovi Warrant CFP2 (i "**Nuovi Warrant CFP2**"), in rapporto di 1 Nuovo Warrant CFP2 per 1 Warrant CFP2 In Circolazione; **(viii)** che sia effettuata, il giorno antecedente alla Data di Efficacia della Fusione (come definita al successivo Articolo 9), una distribuzione di riserve da sovrapprezzo azioni (la "**Distribuzione di Riserve**") per un ammontare pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) in favore degli azionisti di CFP2 qualora: (a) l'importo dovuto da CFP2 ai soci che hanno esercitato il diritto di recesso e le cui azioni non sono state ricollocate presso terzi non ecceda l'ammontare di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e (b) al termine del periodo di adesione dell'OPS gli aderenti alla medesima non rappresentassero la soglia di 700.000 Warrant CFP2 In Circolazione; **(ix)** la Fusione e la contestuale **(x)** ammissione a quotazione alle negoziazioni sull'AIM dei Nuovi Warrant CFP2 (di seguito l'"**Ammissione a Quotazione**").

L'Accordo Quadro prevede, inoltre, l'impegno degli azionisti di ABK di votare a favore, e fare quindi in modo che l'assemblea di ABK adotti, con efficacia a far data dalla Data di Efficacia della Fusione, il nuovo testo di statuto accluso al presente Progetto di Fusione

sub Allegato A (di seguito il “Nuovo Statuto”).

#### 1.4. La Fusione

Ai fini del Perfezionamento della Fusione, l'assemblea dei soci di CFP2 sarà chiamata ad approvare, tra l'altro, in un unico contesto:

in sede ordinaria:

- (i) la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante; e
- (ii) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai fini: (a) dell'Operazione Rilevante e (b) eventualmente ai fini del pagamento del valore di liquidazione agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di CFP2 del presente Progetto di Fusione e della conseguente adozione del Nuovo Statuto, da cui il diritto di recesso trae causa secondo quanto meglio illustrato nel successivo Paragrafo 6.1.

Poiché per effetto della Fusione CFP2 modificherà, tra l'altro, il proprio oggetto sociale inserendovi l'attuale oggetto sociale di ABK, e poiché la Fusione costituisce *Business Combination* ai sensi dell'articolo 4.1 dello Statuto Vigente, le relative deliberazioni di CFP2 sono subordinate, ai sensi dell'articolo 15.3 dello Statuto Vigente, alle Condizioni Risolutive.

Il presente Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea straordinaria di CFP2, siano approvate dall'assemblea ordinaria le proposte di deliberazione sopra descritte.

in sede straordinaria:

- (i) il Progetto di Fusione, con allegati il Nuovo Statuto e il Regolamento Nuovi Warrant CFP2 (come definito al successivo Articolo 10) e quindi ogni operazione connessa che sia menzionata nel Progetto di Fusione medesimo o che sia riflessa nel Nuovo Statuto;
- (ii) un aumento di capitale sociale di CFP2 scindibile, con azioni da emettersi in regime di dematerializzazione e con esclusione del diritto di opzione, mediante l'emissione (al servizio del concambio di massime n. 11.403.668 (undici milioni quattrocentotremila seicentosessantotto/00) Azioni Ordinarie ABK Post Frazionamento) di massime n. 12.076.664 (dodici milioni zero settantasei seicentosessanta quattro) Azioni Ordinarie CFP2, libere da gravami;
- (iii) di modificare la delibera assunta dall'assemblea straordinaria di CFP2 dell'11 luglio 2017 riservando l'aumento di capitale ivi deliberato all'esercizio sia dei Warrant CFP2 sia dei Nuovi Warrant CFP2 (come *infra* definiti) che saranno oggetto dell'OPS di cui al successivo punto (v);
- (iv) a parziale modifica di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di CFP2 dell'11 luglio 2017, la modifica del rapporto di esercizio dei Warrant CFP2 da Emettere con il Nuovo Rapporto di Esercizio;
- (v) la delega agli amministratori a promuovere l'OPS;

- (vi) la delega agli amministratori a determinare il numero di Nuovi Warrant CFP2 da assegnare al termine del periodo di adesione dell'OPS, attribuendoli in scambio ai titolari dei relativi Warrant CFP2 In Circolazione che avranno aderito all'OPS, fermo restando quanto previsto al successivo punto (viii);
- (vii) l'approvazione del Regolamento Nuovi Warrant CFP2 che regolerà i Nuovi Warrant CFP2 e i Warrant CFP2 da Emettere;
- (viii) la delega agli amministratori a effettuare, il giorno antecedente alla Data di Efficacia della Fusione, la Distribuzione di Riserve;
- (ix) la richiesta di Ammissione a Quotazione e altre deliberazioni prodromiche alla realizzazione dell'Operazione Rilevante secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

L'assemblea degli azionisti di ABK sarà chiamata in sede straordinaria ad approvare il Progetto di Fusione.

La Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda.



## 2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### 2.1. Società Incorporante

Denominazione: Capital For Progress 2 S.p.A.

Sede Legale: Via della Posta n. 8, Milano (MI)

Codice Fiscale, P.IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:  
09967750960

Capitale Sociale: Euro 669.500,00 i.v.

### 2.2. Società Incorporanda

Denominazione: ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A.

Sede Legale: Finale Emilia (MO), via San Lorenzo n. 24/A

Codice Fiscale, P.IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena:  
02097380360

Capitale Sociale: Euro 4.000.000,00 i.v.

## 3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'assemblea straordinaria di CFP2 sarà chiamata a deliberare l'adozione del Nuovo Statuto. Per completezza, si allega *sub Allegato B* lo Statuto Vigente di CFP2, che avrà validità sino all'approvazione del Progetto di Fusione.


Si espongono qui di seguito le principali proposte di modifica recepite nel Nuovo Statuto

rispetto allo Statuto Vigente, con l'avvertenza che le modifiche apportate nel Nuovo Statuto comportano altresì la rinumerazione degli articoli del medesimo e che la numerazione indicata di seguito si riferisce agli articoli del Nuovo Statuto.

Le principali modifiche apportate sono di seguito descritte:

- (i) Art. 1 - Denominazione: si propone di mutare la denominazione della Società Incorporante in ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A..
- (ii) Art. 2 - Sede Sociale: si propone di trasferire la sede legale nel comune di Finale Emilia (MO).
- (iii) Art. 3 - Oggetto: si propone di eliminare l'attuale formulazione dell'Art. 3, rinviando la relativa disciplina al successivo Art. 4 del Nuovo Statuto, e di sostituirlo integralmente con una nuova previsione relativa all'oggetto della Società Incorporante.
- (iv) Art. 4 - Durata: si propone di eliminare l'attuale formulazione dell'Art. 4 relativa all'oggetto della Società Incorporante, di cui al precedente articolo 3 del Nuovo Statuto, e di sostituirlo integralmente con la disciplina relativa alla durata della Società Incorporante.
- (v) Art. 5 - Domicilio: si propone di eliminare l'attuale formulazione dell'Art. 5 relativa al capitale della Società Incorporante, rinviando la relativa disciplina al successivo Art. 6 del Nuovo Statuto, e di sostituirlo integralmente con la disciplina relativa al domicilio dei soci della Società Incorporante.
- (vi) Art. 6 - Capitale Sociale: si propone di integrare l'attuale formulazione dell'Art. 6, relativa alle sole caratteristiche delle azioni ordinarie e delle azioni speciali della Società Incorporante, con le disposizioni che stabiliscono l'entità del capitale sociale della Società Incorporante così come modificato a seguito dell'aumento di capitale a servizio della Fusione.
- (vii) Art. 7 - Conferimenti: si propone di aggiungere la possibilità che i conferimenti dei soci abbiano ad oggetto beni in natura o crediti e di eliminare (i) la possibilità di finanziare la società mediante versamenti in conto capitale o altro titolo e (ii) la disciplina del Conto Corrente Vincolato.
- (viii) Art. 8 - Recesso del Socio: si propone che il diritto di recesso non competeva ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (i) la proroga del termine di durata della Società Incorporante e (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Si propone altresì di eliminare la disciplina relativa alla determinazione del valore di recesso prima dell'Operazione Rilevante.
- (ix) Art. 12- Partecipazione all'Assemblea: si propone di integrare l'attuale formulazione dell'Art. 12, relativa alla sola legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, con la previsione attualmente contenuta nell'Art. 13 relativo alla rappresentanza in Assemblea nonché con le previsioni di del Regolamento AIM che richiedono la preventiva autorizzazione dell'Assemblea per il compimento di determinate operazioni ivi specificate.

- (x) Art. 13 - Svolgimento dell'Assemblea: si propone di sostituire l'attuale testo dell'Art. 13, confluito nel precedente Art. 12, con una disposizione specifica relativa alla nomina del Presidente dell'Assemblea.
- (xi) Art. 14 - Verbale dell'Assemblea: si propone di sostituire l'attuale Art. 14 con una disciplina relativa alla verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea.
- (xii) Art. 15 - Competenze e deliberazioni dell'Assemblea: si propone di eliminare le previsioni dell'attuale Art. 15 relative all'approvazione dell'Operazione Rilevante e di modificare - per effetto della ri-numerazione degli articoli del Nuovo Statuto - i numeri degli Articoli che possono essere modificati solo con l'approvazione dei 2/3 del capitale sociale.
- (xiii) Art. 16 - Numero, durata e compensi degli amministratori: si propone di modificare l'attuale Art. 16 (i) ampliando il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da un minimo di 7 a un massimo di 9, di cui almeno 3 dotate dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF e (ii) di prevedere che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio si intende cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia stato ricostituito.
- (xiv) Art. 17 - Presidenza e delega di poteri: si propone di eliminare l'Articolo 17 dello Statuto Vigente e di sostituirlo con una nuova disposizione che disciplini: (i) la nomina del Presidente e del segretario del consiglio di amministrazione, (ii) la facoltà di delegare a uno o più componenti, nei limiti di legge, alcune attribuzioni proprie del consiglio di amministrazione determinandone i poteri e la remunerazione, (iii) l'attribuzione al consiglio di amministrazione del potere di assumere deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea, aventi ad oggetto: le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale a seguito di recesso, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, (iv) l'attribuzione al consiglio di amministrazione del potere di nominare direttori generali, institori o procuratori.
- (xv) Articolo 18 - Convocazione e deliberazione del consiglio: si propone di riunire in un'unica disposizione le previsioni degli Art. 18, 19 e 20 dello Statuto Vigente.
- (xvi) Art. 19 - Nomina degli amministratori: si propone di sostituire l'attuale Art. 19 con una nuova disposizione relativa alla nomina degli amministratori prevedendo che gli stessi siano nominati attraverso il meccanismo del voto di lista.
- (xvii) Art. 20 - Poteri di gestione: si propone di sostituire l'attuale Art. 19 con la disposizione dell'Art. 21.1 dello Statuto Vigente relativa ai poteri di gestione del consiglio di amministrazione.
- (xviii) Art. 21 - Poteri di rappresentanza: si propone di sostituire l'attuale Art. 21 con un nuovo articolo che disciplini i poteri di rappresentanza degli amministratori attualmente previsti dall'art. 23 dello Statuto Vigente.



Handwritten signature or initials in black ink, appearing to be 'P. G.' or similar, written vertically on the right side of the page.

- (xix) Art. 22 - Collegio Sindacale: si propone di sostituire l'attuale Art. 22 con la disciplina relativa alla nomina del Collegio Sindacale introducendo il meccanismo del voto di lista.
- (xx) Art. 23 - Revisione legale dei conti: si propone di sostituire l'attuale Art. 23 con un nuovo articolo che disciplini la revisione legale dei conti della Società Incorporante attualmente prevista dall'art. 26 dello Statuto Vigente
- (xxi) Art. 24 - Esercizi sociali e redazione del bilancio: si propone di sostituire l'attuale Art. 24 con le previsioni contenute nell'Art. 27 dello Statuto Vigente.
- (xxii) Art. 25 - Dividendi: si propone di (i) eliminare l'Art. 25, la cui disciplina nel Nuovo Statuto è prevista nell'Articolo 22, e (ii) introdurre un nuovo Articolo 25 che disciplini la destinazione degli utili e il pagamento degli stessi.
- (xxiii) Art. 26 - Nomina di liquidatori: si propone di introdurre un nuovo Articolo 26 che disciplini le ipotesi di scioglimento e liquidazione conformemente alle disposizioni di legge.
- (xxiv) Art. 27 - Disposizioni generali: si propone di prevedere espressamente che, qualora le azioni della Società Incorporante risultassero diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli Articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del D.Lgs. n. 58/1998, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dal D.Lgs. n. 58/1998 (nonché dai relativi regolamenti di attuazione) nei confronti delle Società Incorporante con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del Nuovo Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

#### 4. RAPPORTO DI CAMBIO

La Fusione sarà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater* del Codice Civile i bilanci dell'ultimo esercizio di ABK e CFP2 al 31 dicembre 2017.

Come meglio illustrato nelle relazioni degli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quinqüies* del Codice Civile, il rapporto di concambio è stato determinato attribuendo ai fini della Fusione (i) ad ABK un valore di Euro 130.000.000 (centotrenta milioni) e un valore unitario delle azioni di Euro 10,00 (dieci) ad azione, e (ii) alle azioni, di qualsiasi categoria, di CFP2 un valore unitario di Euro 10,00 (dieci).

I consigli di amministrazione di CFP2 e ABK, sulla base della documentazione contabile e dei presupposti di cui sopra, sono pervenuti alla determinazione del seguente rapporto di cambio:

- (1) qualora non si procedesse alla Distribuzione di Riserve, il rapporto di cambio sarà fisso e sarà pari a 1 (una) Azione Ordinaria CFP2 per ogni 1 (una) Azione Ordinaria ABK;
- (2) qualora si procedesse alla Distribuzione di Riserve, il rapporto di cambio sarà



determinato secondo la seguente formula:

$$\text{Rapporto di Cambio} = 10 / \frac{65.000.000 - \text{Valore Recessi} - 5.000.000}{6.500.000 - \text{Numero Azioni Revedute}}$$

Fatta salva l'eventuale Distribuzione di Riserve, non sono previsti conguagli in denaro.

Come meglio illustrato nelle relazioni degli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, fatta salva l'eventuale Distribuzione di Riserve, detto rapporto di cambio non è influenzato - e quindi non varierà - per effetto dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di CFP2.

#### 5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Alla Data di Efficacia della Fusione (come definita al successivo Articolo 9) si procederà (i) all'annullamento di tutte le Azioni Ordinarie ABK rappresentanti l'intero capitale sociale di ABK, (ii) al frazionamento di tutte le Azioni Ordinarie ABK Post annullamento azioni proprie di cui al precedente punto (i) moltiplicando il numero di azioni per 3,9126 e con rinuncia proporzionale di ciascun Socio ABK a ricevere n. 276 azioni che saranno annullate, (iii) al concambio delle Azioni Ordinarie ABK Post Frazionamento con le Azioni Ordinarie CFP2 rivenienti dall'aumento di capitale al servizio della Fusione, secondo il rapporto di cambio descritto al precedente Articolo 4; (iv) all'assegnazione gratuita dei Warrant CFP2 da Emettere, come modificati ai sensi del precedente Paragrafo 1.3 e con il Nuovo Rapporto di Esercizio, ai soggetti che saranno azionisti di CFP2 il giorno antecedente alla Data di Efficacia della Fusione in ragione di n. 3 (tre) *warrant* ogni 10 (dieci) azioni ordinarie sottoscritte; e (v) all'annullamento dei Warrant CFP2 In Circolazione che siano stati scambiati nell'OPS con i Nuovi Warrant CFP2.

Eventuali Azioni Ordinarie CFP2 che risultassero nella titolarità di CFP2 a seguito dell'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo Articolo 6 da parte degli azionisti di CFP2 alla Data di Efficacia della Fusione, saranno annullate senza concambio.

Nessun onere sarà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio così come nessun onere sarà previsto in capo ai titolari dei Warrant CFP2 In Circolazione per lo scambio dei Nuovi Warrant CFP2 oggetto dell'OPS.

Le Azioni Ordinarie CFP2 al servizio del concambio, i Warrant CFP2 da Emettere e i Nuovi Warrant CFP2 saranno messi a disposizione degli aventi diritto secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso il sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") e dematerializzati, a partire dalla Data di Efficacia della Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A.. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR e pubblicato sul sito internet di CFP2.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle Azioni Ordinarie CFP2, dei Warrant da Emettere e dei Nuovi Warrant CFP2 in esecuzione della Fusione saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato comunicato stampa.



## 6. DIRITTO DI RECESSO

### 6.1. Diritto di recesso dei soci CFP2

Agli azionisti di CFP2 che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile, in quanto l'adozione del Nuovo Statuto implicherà, tra l'altro, per gli azionisti di CFP2: (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell'attività di CFP2; (ii) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2050. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lettera a), lettera g) e comma 2, lettera a) del Codice Civile.

Il recesso sarà efficace subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive di cui all'attuale paragrafo 15.3 dello Statuto Vigente.

Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle azioni di CFP2 sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2 del Codice Civile e in conformità al disposto dell'art. 8.3 dello Statuto Vigente il quale stabilisce che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il consiglio di amministrazione (ovvero l'esperto nei casi di cui all'articolo 2437-ter, comma 6 del Codice Civile) attesa la natura della società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, della consistenza patrimoniale della società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato. Il valore di liquidazione delle azioni sarà reso noto ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare in merito agli oggetti sopra indicati ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 5, del Codice Civile, anche mediante comunicato stampa diffuso attraverso il sistema SDIR e pubblicato sul sito internet di CFP2 [www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it) (Sezione Press - Comunicati Stampa).

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-*quater*, del Codice Civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso i mezzi sopra indicati, contestualmente all'iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle deliberazioni assembleari relative agli oggetti sopra indicati.

Si segnala che con comunicazione inviata al consiglio di amministrazione di CFP2 in data 18 giugno 2018 i soci Gico, Tempestina, Leviathan, Bruno Gattai e Alessandra Bianchi, titolari congiuntamente delle Azioni Speciali CFP2 hanno (i) manifestato il consenso alla Distribuzione di Riserve ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Vigente e (ii) dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente all'esercizio del diritto di recesso ai medesimi spettante in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'adozione del Nuovo Statuto) e alla predeterminazione del valore di liquidazione delle rispettive Azioni Speciali CFP2 da parte del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

### 6.2. Diritto di recesso dei Soci di ARK

In considerazione degli impegni assunti nell'Accordo Quadro dagli azionisti di ABK di votare all'unanimità per approvare il Progetto di Fusione e della circostanza che tale deliberazione costituisce, come illustrato al successivo Articolo 12, una delle condizioni risolutive della Fusione, non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di ABK e conseguentemente non si procede alla predeterminazione del valore di liquidazione delle rispettive partecipazioni da parte del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile e alla relativa messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.



**7. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI CFP2 ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI**

Le Azioni Ordinarie CFP2 di nuova emissione della Società Incorporante assegnate agli aventi diritto in concambio delle Azioni Ordinarie ABK Post Frazionamento avranno godimento regolare e attribuiranno ai rispettivi titolari i diritti previsti dal Nuovo Statuto all'articolo 6.



**8. EFFETTI TRIBUTARI**

Per quanto attiene i riflessi tributari si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra ai sensi dell'art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi

**9. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

La Fusione, a fini civilistici, sarà efficace (fatti salvi gli adempimenti di legge) a decorrere dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, commi 2 e 3, del Codice Civile ("Data di Efficacia della Fusione").

Ai fini contabili le operazioni effettuate da ABK saranno imputate al bilancio di CFP2 a far tempo dal 1° gennaio 2019. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

**10. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Nell'ambito della Fusione non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato, fatta eccezione per i titolari delle Azioni Speciali CFP2.

La Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche delle Azioni Speciali CFP2 che saranno disciplinate dall'art. 6 del Nuovo Statuto.

Alla Data di Efficacia della Fusione saranno emessi i Warrant CFP2 da Emettere, come modificati ai sensi del precedente Paragrafo 1.3 e con il Nuovo Rapporto di Esercizio, assegnandoli gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti di CFP2 il giorno

antecedente alla Data di Efficacia della Fusione in ragione di n. tre *warrant* ogni dieci Azioni Ordinarie CFP2 sottoscritte.

Alla data di chiusura dell'OPS saranno emessi i Nuovi Warrant CFP2, che saranno poi assegnati ai titolari dei Warrant CFP2 In Circolazione che vi hanno aderito.

I Nuovi Warrant CFP2 avranno le seguenti caratteristiche: (i) saranno al portatore; (ii) saranno sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998; (iii) saranno ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli e liberamente trasferibili mediante registrazione presso i conti detenuti presso Monte Titoli stessa.

Fatta salva la facoltà di CFP2 di rimborsare i *warrant* come infra descritto, i Nuovi Warrant CFP2 e i Warrant CFP2 (sia i Warrant CFP2 da Emettere sia i Warrant CFP2 In Circolazione, questi ultimi per l'ipotesi in cui non siano stati integralmente scambiati nel corso dell'OPS) attribuiscono ai loro portatori il diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio CFP2 in ragione: (i) del rapporto di esercizio fisso di 1:1 per i Warrant CFP2 In Circolazione e (ii) del Nuovo Rapporto di Esercizio per i Warrant CFP2 Da Emettere e per i Nuovi Warrant CFP2, contro il versamento del relativo prezzo di esercizio.

In relazione ai Warrant CFP2 In Circolazione (per l'ipotesi in cui non siano stati scambiati nel corso dell'OPS), il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato nei seguenti periodi: (i) dal 1 al 31 dicembre di ogni anno a partire dal terzo anno successivo alla Data di Efficacia della Fusione, sino al Termine di Decadenza, ossia sino alla prima tra le seguenti date: (a) il quinto anniversario della Data di Efficacia della Fusione, e (b) il trentesimo giorno di calendario successivo alla pubblicazione della comunicazione data dalla Società Incorporante che il Prezzo Medio Mensile delle Azioni Ordinarie CFP2 è superiore ad Euro 13,30 (la "Comunicazione di Accelerazione"); (ii) nei 30 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, e (iii) nei 30 giorni di calendario precedenti il quinto anniversario della Data di Efficacia della Fusione.

In relazione ai Warrant CFP2 da Emettere e a Nuovi Warrant CFP2, il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato in qualsiasi momento a partire dal mese intero successivo alla Data di Efficacia della Fusione. Qualora, a seguito della Data di Efficacia della Fusione si verificasse la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant CFP2 da Emettere e dei Nuovi Warrant CFP2 potranno richiedere di sottoscrivere, entro e non oltre 30 giorni dalla Comunicazione di Accelerazione e dietro versamento della somma di Euro 0,1, le Azioni di Compendio CFP2 in ragione del seguente rapporto di esercizio:

$$\text{Rapporto} = \frac{\text{Prezzo Soglia} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Soglia} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}} = 0,2879^1$$

L'esercizio dei Warrant CFP2 da Emettere e dei Nuovi Warrant CFP2 sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti (inteso come il periodo dalla data (esclusa) in cui il consiglio di amministrazione di CFP2 abbia deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare: (i) il bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi ovvero (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari, sino al giorno


---

<sup>1</sup> (13,30 - 9,50)/(13,30 - 0,10) = 0,2879.

(incluso) in cui la stessa assemblea abbia avuto luogo, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'assemblea). Le sottoscrizioni effettuate fino al giorno precedente la delibera di convocazione dell'assemblea resteranno valide e assumeranno effetto a partire dal primo giorno di Borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto. Qualora durante un Periodo Ristretto si verifichi la Condizione di Accelerazione, l'esercizio dei Warrant CFP2 da Emettere e dei Nuovi Warrant CFP2 resterà sospeso sino al termine del Periodo Ristretto e il Termine di Decadenza riprenderà a decorrere dal primo giorno di Borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.

Per una più dettagliata descrizione della disciplina dei Warrant CFP2 In Circolazione, dei Warrant CFP2 da Emettere e dei Nuovi Warrant CFP2 si rinvia, quanto ai Warrant CFP2 In Circolazione, al Regolamento Warrant CFP2 qui unito *sub Allegato C* (di seguito "Regolamento Warrant CFP2") e, quanto ai Warrant CFP2 da Emettere e ai Nuovi Warrant CFP2, al Regolamento Nuovi Warrant CFP2 qui unito *sub Allegato D* (di seguito il "Regolamento Nuovi Warrant CFP2").

I Nuovi Warrant CFP2 in circolazione alla Data di Efficacia della Fusione saranno oggetto di Ammissione a Quotazione e saranno pertanto negoziati sull'AIM.



## 11. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, fatto salvo per quanto di seguito indicato: (i) il dott. Marco Fumagalli, Presidente del consiglio di amministrazione di CFP2, è il socio di controllo della società Leviathan, titolare di n. 44.850 Azioni Speciali CFP2; (ii) l'ing. Caio Massimo Capuano, consigliere di amministrazione di CFP2, è il socio di controllo di Gico, titolare di n. 44.850 Azioni Speciali CFP2; (iii) il dott. Antonio Perricone, consigliere di amministrazione di CFP2, è il socio di controllo di Tempesta, titolare di n. 44.850 Azioni Speciali CFP2; e (iv) l'avv. Bruno Gattai, membro del consiglio di amministrazione di CFP2, è titolare di n. 40.950 Azioni Speciali CFP2.

## 12. PRESUPPOSTI ED EFFICACIA DELLA FUSIONE

Nell'Accordo Quadro le parti hanno pattuito che i rispettivi impegni di procedere alla realizzazione dell'Operazione Rilevante e, quindi, della Fusione, sono risolutivamente condizionati alla circostanza che entro il Termine Ultimo:

- (a) la delibera dell'assemblea dei soci CFP2 convocata per l'approvazione del Progetto di Fusione non sia stata adottata con modalità e maggioranze tali da garantire l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato; ovvero

- (b) la delibera dell'assemblea dei soci di CFP2 che ha approvato il Progetto di Fusione sia divenuta inefficace, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di CFP2, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 15.3 dello statuto di CFP2 stessa; ovvero
- (c) l'assemblea dei soci di CFP2 adotti una delibera diversa e/o ulteriore rispetto a quelle previste nell' Accordo Quadro e comunque non funzionale alla realizzazione dell'Operazione Rilevante; ovvero
- (d) all'assemblea straordinaria dei soci di ABK, convocata per deliberare sull'approvazione del Progetto di Fusione e sulle altre materie indicate *sub* Articolo 1.4 del presente Progetto di Fusione non sia rappresentato l'intero capitale sociale di ABK ovvero le delibere dei soci di ABK che approvino le materie ivi poste all'ordine del giorno non siano assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 100% del capitale sociale; ovvero
- (e) l'assemblea dei soci di ABK adotti una delibera diversa e/o ulteriore rispetto a quelle previste nell'Accordo Quadro e comunque non funzionale alla realizzazione dell'Operazione Rilevante; ovvero
- (f) l'esperto nominato dal Tribunale incaricato di redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio, *ex art. 2501-sexies* del Codice Civile non esprima parere positivo in merito alla congruità del rapporto di cui al precedente Articolo 4; ovvero
- (g) gli istituti finanziari di ABK che abbiano contrattualmente diritto di opporsi all'Operazione Rilevante, neghino il consenso alla medesima, salva la facoltà di ABK di procedere al rimborso del debito residuo nei confronti del/i relativo/i ente/i finanziatore/i; ovvero
- (h) il valore del saldo del Conto Corrente Vincolato (al lordo di quanto eventualmente dovuto o pagato da CFP2 (i) ai soci di quest'ultima che abbiano esercitato il diritto di recesso, (ii) a ABK per l'acquisto delle azioni di cui all'Articolo 1.3 del presente Progetto di Fusione, e (iii) per la Distribuzione di Riserve e al netto di quanto dovuto a fornitori o altri creditori) sia inferiore a Euro 65.000.000,00 (sessantacinque milioni/00); ovvero
- (i) qualora in seguito all'impugnativa di un socio recedente in relazione all'Operazione Rilevante sia modificato il valore di liquidazione delle azioni di CFP2 detenute dai soci di CFP2 che avranno esercitato il diritto di recesso e ciò comporti un esborso complessivo per CFP2 superiore ad Euro 20.000.000,00 (venti milioni);
- (j) il Nomad di CFP2 non rilasci a Borsa Italiana S.p.A. le attestazioni richieste ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti,

sempreché: (1) con riferimento alle condizioni indicate ai punti (d), ed (e) che precedono, poste nell'interesse di CFP2, quest'ultima non vi abbia rinunciato, (2) con riferimento alle condizioni indicate ai punti (a), (c), (h) che precedono, poste nell'interesse di ABK, quest'ultima non vi abbia rinunciato, e (3) con riferimento a tutte le altre condizioni risolutive, poste nell'interesse di CFP2 e di ABK, entrambe le

predette parti non vi abbiano rinunciato.

\*\*\* \*\*

Milano, 18 giugno 2018

**ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A.**

---

(il Presidente del Consiglio di Amministrazione - dott. Roberto Fabbri)

**Capital For Progress 2 S.p.A.**

---

(il Presidente del Consiglio di Amministrazione - dott. Marco Maria Fumagalli)

I seguenti allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Progetto di Fusione:

- Allegato A: Nuovo Statuto;
- Allegato B: Statuto Vigente;
- Allegato C: Regolamento Warrant CFP2;
- Allegato D: Regolamento Nuovi Warrant CFP2.



Allegato A - Nuovo Statuto



*Statuto della società per azioni*

"ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A." o anche, per brevità, "ABK".

\*\*\*\*\*

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO**

**Articolo 1 - Denominazione**

- 1.1. È costituita una società per azioni con la denominazione sociale "ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A." o anche, per brevità, "ABK" (la "Società").

**Articolo 2 - Sede sociale**

- 2.1. La Società ha sede nel comune di Finale Emilia (MO), all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile.
- 2.2. L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative quali, a titolo esemplificativo: recapiti, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, unità locali comunque denominate. Potrà altresì, con le formalità previste dalla legge, trasferire la sede nell'ambito del medesimo Comune ove ha sede legale la Società.

**Articolo 3 - Oggetto**

- 3.1. La Società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle norme di legge, le seguenti attività economiche d'impresa:
- la produzione, il commercio e la vendita di prodotti in ceramica e materiali per l'edilizia in genere;
  - l'assunzione di partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in società ed enti, italiani ed esteri;
  - il coordinamento, sul piano finanziario, tecnico, produttivo, scientifico, amministrativo delle società ed enti cui partecipa, operando anche concentrazioni e fusioni;
  - l'acquisto, la vendita, la gestione in genere di beni immobili;
  - il finanziamento diretto o indiretto delle partecipate.
- 3.2. Per il conseguimento e nell'ambito dell'oggetto sociale, fatti salvi i limiti di legge, la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, nonché costituire o partecipare nella costituzione di ogni tipo di associazione/agggregazione prevista dalla legge.
- 3.3. La Società potrà rilasciare od accettare fidejussioni, avalli, garanzie di ogni genere, anche ipotecarie, nell'interesse della società ed enti cui partecipa e di terzi, senza alcuna limitazione, previa delibera favorevole dell'organo amministrativo.



#### Articolo 4 - Durata

- 4.1. La durata della Società è fissata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, od anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti ai sensi di legge e dello Statuto.

#### Articolo 5 - Domicilio

- 5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

#### CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI E RECESSO

#### Articolo 6 - Capitale sociale e azioni.

- 6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro [●] ([●]) ed è rappresentato da numero [●] ([●]) azioni prive del valore nominale, di cui
- numero [●] ([●]) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie");
  - numero [●] ([●]) azioni speciali (le "Azioni Speciali").
- 6.2. In data 11 luglio 2017, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato un aumento del capitale sociale fino all'importo massimo di nominali Euro 335.000,00, mediante emissione di un numero massimo di 3.350.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio di n. 3.350.000 warrant suddivisi in (i) n. 1.300.000 warrant assegnati gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione in ragione di n. 2 (due) warrant ogni 10 (dieci) azioni ordinarie sottoscritte, (ii) n. 100.000 warrant assegnati nominalmente a Intermonte SIM S.p.A. alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM") (i warrant di cui ai precedenti punti (i) e (ii) come i "Warrant in Circolazione"), e (iii) n. 1.950.000 warrant (i "Warrant da Emettere") da assegnare gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia del presente Statuto in ragione di n. 3 (tre) Warrant da Emettere ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte (i Warrant da Emettere unitamente ai Warrant in Circolazione, i "Warrant"), tutti regolati dal relativo regolamento ("Regolamento Warrant CFP2"), con facoltà peraltro del Consiglio di Amministrazione (e per esso dei legali rappresentanti *pro tempore* in via tra loro disgiunta) di introdurre nello stesso tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che non modifichino in modo sostanziale il contenuto dello stesso e/o che fossero eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza e/o Borsa Italiana.
- 6.3. L'Assemblea straordinaria del [●] ha, tra l'altro, deliberato di (i) aumentare ulteriormente il capitale sociale della Società, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un massimo di n. [●] Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, e (ii) modificare, tra l'altro, il rapporto di esercizio dei Warrant da Emettere da fisso a variabile, (iii) di modificare la delibera assunta dall'assemblea straordinaria di cui al

precedente paragrafo 6.2 riservando l'aumento di capitale ivi deliberato sia all'esercizio dei Warrant sia all'esercizio dei Warrant CFP2/ABK quasi *cashless* (come di seguito definiti) che saranno scambiati con i Warrant in Circolazione nell'ambito dell'offerta di scambio di cui al seguente punto (iv), nonché (iv) ha delegato il Consiglio di Amministrazione a promuovere un'offerta di scambio avente a oggetto la totalità dei Warrant in Circolazione, rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i relativi possessori e, quale corrispettivo, dei warrant con medesime caratteristiche dei Warrant in Circolazione ma con rapporto di esercizio variabile (i "Warrant CFP2/ABK quasi *cashless*"), in rapporto di 1 Warrant in Circolazione per 1 Warrant CFP2/ABK quasi *cashless*, questi ultimi regolati, unitamente ai Warrant da Emettere come modificati dalla delibera di cui al precedente punto (iii), dal nuovo regolamento ("Regolamento Warrant CFP2/ABK quasi *cashless*"), con facoltà peraltro del Consiglio di Amministrazione (e per esso dei legali rappresentanti *pro tempore* in via tra loro disgiunta) di introdurre nello stesso tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che non modifichino in modo sostanziale il contenuto dello stesso e/o che fossero eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza e/o Borsa Italiana.

- 6.4. L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 6.5. In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 6.6. Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali, i Warrant e i Warrant CFP2/ABK quasi *cashless* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e sono immessi nel sistema di gestione accentrata.
- 6.7. Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 6.8. Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie, fatto salvo che:
  - (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
  - (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione fino al 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla data di efficacia del presente Statuto, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;



- (c) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 26.2;
- (d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:
  - (i) nella misura del 25% dell'ammontare delle Azioni Speciali decorsi 7 (sette) giorni dalla data di efficacia del presente Statuto;
  - (ii) (A) nella ulteriore misura del 35% dell'ammontare delle Azioni Speciali nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia del presente Statuto, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero
    - (B) nella ulteriore misura del 40% dell'ammontare delle Azioni Speciali nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., fatta eccezione per le rettifiche legate all'assegnazione dei Warrant in occasione dell'efficacia del presente Statuto, i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia del presente Statuto, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

- 6.9 In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (i) annotare

la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle Azioni Ordinarie; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, Codice Civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categoria - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; e (iii) comunicare la conversione mediante comunicato stampa.

#### **Articolo 7 - Conferimenti, obbligazioni e finanziamento dei soci.**

- 7.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 8 - Recesso del socio**

- 8.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi inderogabili e con gli effetti previsti dalla legge.
- 8.2. Non compete tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione, modifica o rimozioni dei vincoli alla circolazione delle azioni.
- 8.3. Il valore della liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile.



#### **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO - PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE**

#### **Articolo 9 - Offerta pubblica di acquisto e scambio.**

- 9.1. Per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF - articoli 106 e 109 TUF - in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio obbligatoria (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione ed agli orientamenti espressi da Consob in materia).
- 9.2. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
- 9.3. Il superamento della soglia prevista dall'art. 106, comma 1, TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

- 9.4. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".
- 9.5. Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana.
- 9.6. I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 9.7. La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 9, sentita Borsa Italiana.
- 9.8. Gli onorari dei membri del *Panel* sono posti a carico del soggetto richiedente.

#### Articolo 10 - Obblighi di informazione in relazione a Partecipazioni Significative

- 10.1. Per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM, trova applicazione la disciplina sulla trasparenza ("Disciplina sulla Trasparenza") come definita nel Regolamento AIM Italia /Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta modificato e integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia") con particolare riguardo alle informazioni e comunicazioni dovute dagli azionisti significativi, come definiti nel Regolamento Emittenti AIM Italia ("Azionisti Significativi").
- 10.2. Ciascun socio, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento

Emittenti AIM Italia determinando per l'effetto un cambiamento sostanziale, come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia ("Cambiamento Sostanziale"), è tenuto a comunicare al consiglio di amministrazione della Società il verificarsi del predetto evento entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale, secondo i termini e modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale comunicazione dovrà essere effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta certificata della Società.

- 10.3. La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di un Cambiamento Sostanziale comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione, trovando applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.


#### ASSEMBLEA DEI SOCI

##### Articolo 11 - Assemblea.

- 11.1. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi" o "Avvenire", nonché sul sito internet della Società.
- 11.2. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 11.3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia o altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.
- 11.4. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali.

##### Articolo 12 - Partecipazione all'Assemblea.

- 12.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.
- 12.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 12.3. Per tutto il periodo in cui le azioni della Società ammesse alle negoziazioni sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile, oltre che nei



casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b) cessione di partecipazioni o imprese o gli altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

#### Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea.

- 13.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente o in caso di sua mancanza, impedimento o rinuncia, dal più anziano degli amministratori delegati, se nominati e presenti, o in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza del capitale ivi rappresentato. Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

#### Articolo 14 - Verbale dell'assemblea.

- 14.1. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente o dal segretario.
- 14.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
- 14.3. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, ed anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 14.4. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### Articolo 15 - Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

- 15.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti



dal presente Statuto, dalla legge e dalla disciplina anche regolamentare applicabile alla società, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.

- 15.2. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera, in prima e in seconda convocazione, con i *quorum* stabiliti dalle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.
- 15.3. Fermo quanto previsto nel presente Statuto, le modifiche (i) del presente articolo 15, (ii) dei paragrafi 6.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.8, 6.9, 16.1, e (iii) dell'articolo 19 sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 del capitale sociale con diritto di voto.

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

##### Articolo 16 - Numero, durata e compensi degli amministratori.

- 16.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) amministratori e un numero massimo di 9 (nove) amministratori, secondo quanto deliberato dall'assemblea, fermo restando che almeno 1 (uno) dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.
- 16.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e sono comunque rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.3. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e del presente Statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF in capo ad un amministratore ne determina la decadenza fatta eccezione nel caso in cui almeno un altro componente del consiglio di amministrazione sia in possesso del predetto requisito di indipendenza.
- 16.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. In caso di cessazione della carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.



#### Art. 17 - Presidenza e delega di poteri

- 17.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più Vice Presidenti, con funzioni vicarie rispetto al Presidente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, anche estraneo alla Società.
- 17.2. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. In aggiunta il consiglio di amministrazione può, altresì, costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
- 17.3. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile.
- 17.4. L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori, in seno al consiglio di amministrazione o a terzi, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri.
- 17.5. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

#### Art. 18 - Convocazione e deliberazioni del consiglio

- 18.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero congiuntamente da 2 (due) sindaci. Inoltre quando ne venga fatta richiesta congiuntamente da almeno 2 (due) consiglieri in carica nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia composto da non più di 7 (sette) membri, ovvero congiuntamente da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri in carica nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri.

- 18.2. Il consiglio viene convocato dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente - se nominato - dall'amministratore delegato - se nominato - in caso di assenza, indisponibilità o impedimento del Presidente, con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori, sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
- 18.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo nel caso di parità di voti per la quale prevale la volontà espressa da chi presiede.
- 18.4. È fatto obbligo agli amministratori di astenersi dalle votazioni nel caso in cui gli stessi si trovino in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.
- 18.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che:
- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 18.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, sono presiedute dall'amministratore delegato, se nominato. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, sono presiedute dall'amministratore nominato dalla maggioranza dei presenti.
- 18.7. Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal segretario della medesima. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza



indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

#### Articolo 19 - Nomina degli amministratori


- 19.1. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero degli amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 19.2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.
- 19.3. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.
- 19.4. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere consegnate preventivamente presso la sede della Società, comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione e dal presente Statuto. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 19.5. Alle elezioni degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista

che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

- 19.6. Per la nomina di quegli amministratori che, per qualsiasi ragione, non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.
- 19.7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
- 19.8. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.
- 19.9. Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto dalla lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente Statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura; tale procedura si applica anche all'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.
- 19.10. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata



d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

- 19.11. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

#### Articolo 20 - Poteri di gestione

- 20.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

#### Articolo 21 - Poteri di rappresentanza

- 21.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
- 21.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
- 21.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

### *COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI*

#### Articolo 22 - Collegio sindacale

- 22.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.
- 22.2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è

depositata presso la Società.

- 22.3. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

- 22.4. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti per i membri del collegio sindacale e dal presente Statuto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

- 22.5. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

- 22.6. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del Collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nei caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.



- 22.7. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
- 22.8. In caso di anticipata cessazione dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fino alla successiva assemblea. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.
- 22.9. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.
- 22.10. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.
- 22.11. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

#### Articolo 23 - Revisione legale dei conti

- 23.1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una da una società di revisione avente i requisiti di legge, in base alla normativa vigente, ed iscritta nell'apposito registro.
- 23.2. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo.
- 23.3. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

#### *BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI*

#### Articolo 24 - Esercizi sociali e redazione del bilancio

- 24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.



- 24.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 25 - Dividendi**

- 25.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa, restando inteso che i soci titolari di Azioni Speciali sono esclusi dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto fino al 24° (ventiquattresimo) mese successivo. Ai soci titolari di Azioni Speciali è comunque attribuito il diritto alla distribuzione di riserve disponibili.
- 25.2. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.
- 25.3. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli stessi.
- 25.4. Il diritto ai dividendi che non siano riscossi entro 5 (cinque) anni dalla data in cui sono divenuti esigibili si prescrive a favore della Società.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo 26 - Nomina dei liquidatori**

- 26.1. Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.
- 26.2. Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con la maggioranza prevista per la modifica del presente Statuto, stabilisce:
- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
  - c) i poteri dei liquidatori;
  - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, restando inteso che il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:
    - in primis, ai soci titolari di Azioni Ordinarie fino alla concorrenza del prezzo di Euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna Azione Ordinaria sottoscritta;
    - per il residuo ai soci titolari di Azioni Speciali fino alla concorrenza del prezzo di Euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna Azione Ordinaria



*Handwritten signature*

sottoscritta;

- per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione di cui all'art. 2489 del Codice Civile.

- 26.3. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter del Codice Civile.
- 26.4. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

#### *DISPOSIZIONI GENERALI*

##### Articolo 27 - Disposizioni generali

- 27.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materie di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione applicabile a tale mercato.
- 27.2. Qualora le azioni della Società risultassero diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articolo 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dai relativi regolamenti di attuazione) nei confronti delle società per azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
- 27.3. Per qualunque controversia in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.



*Handwritten signature*

Allegato B - Statuto Vigente

## TITOLO I

### COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### ARTICOLO 1.

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: "Capital For Progress 2 S.p.A." (la "Società").

#### ARTICOLO 2.

- 2.1 La Società ha sede legale in Milano.

#### ARTICOLO 3.

- 3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2019 ovvero se anteriore sino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (AIM Italia), fermo restando che qualora prima di tale scadenza venga data comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, della avvenuta sottoscrizione di un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita), la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi. In caso di proroga automatica della durata della Società, sarà cura dei rappresentanti legali darne comunicazione al competente Registro delle Imprese.

## TITOLO II

### OGGETTO DELLA SOCIETÀ

#### ARTICOLO 4.

- 4.1 La Società ha per oggetto:
- a. la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o di altre forme di potenziale aggregazione con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nell'impresa selezionata e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'"Operazione Rilevante");

b. la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

L'Operazione Rilevante potrà essere realizzata solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale in modo tale che lo stesso preveda, oltre all'attività di amministrazione e gestione di partecipazioni, anche lo svolgimento dell'attività di impresa dell'impresa individuata per l'aggregazione.

4.2 La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge.



### TITOLO III

#### CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO

##### ARTICOLO 5.

5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 669.500,00 (seicentosessantanovemilacinquecento) ed è diviso in n. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila) Azioni Ordinarie e n. 195.000 (centonovantacinquemila) Azioni Speciali, prive di valore nominale espresso.

5.2 L'Assemblea straordinaria dell'11 (undici) luglio 2017 (duemiladiciassette) ha deliberato:

1.) di aumentare inscindibilmente il capitale sociale a pagamento di un importo pari al risultato della seguente formula:

$$X = (S * 3 / 100) - 60.000$$

Dove:

X è l'ammontare dell'Aumento Promotori;

S è l'ammontare dell'Aumento Investitori che risulti effettivamente oggetto di dichiarazioni di interesse alle ore 23:59 (ore ventitré e minuti cinquantanove) del giorno in cui viene concluso il processo di bookbuilding relativo all'Offerta così come risultante dall'Accordo di Collocamento e che il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai soci al fine di consentire agli stessi l'esercizio del diritto di opzione (la **Informativa dell'Aumento Promotori**); in nessun caso l'ammontare nominale dell'aumento di capitale potrà superare l'importo di Euro 18.900,00 (diciottomilanovecento virgola zero zero) (**l'"Aumento Promotori"**).

Stabilendo che:

- il prezzo di emissione di ciascuna azione è fissato in Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) di cui Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a

conferimento a capitale sociale e Euro 9,90 (nove virgola novanta) da imputare a Riserva Sovrapprezzo azioni.

- l'Aumento Promotori in parziale deroga all'articolo 2441 del codice civile è offerto in sottoscrizione a ciascun Promotore alla luce della rispettiva Percentuale di Sottoscrizione Aumento Promotori;

- il diritto di sottoscrizione, anche in espressa deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2441, comma e del codice civile, dovrà essere esercitato entro due giorni dal ricevimento dell'Informativa Aumento Promotori, (il "Termine di Sottoscrizione Aumento Promotori"), mediante comunicazione spedita alla Società emittente con lettera raccomandata anche a mano. Le azioni offerte in sottoscrizione ai Promotori rimaste in optate potranno essere offerte in sottoscrizione esclusivamente ad uno o più promotori sulla base di quanto sarà deciso dal consiglio di amministrazione;

2.) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, con esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, per ulteriori massimi nominali euro 590.600,00 (cinquecentonovantamila seicento virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, destinate al collocamento nell'ambito dell'offerta finalizzata all'ammissione delle stesse alla quotazione per un prezzo di emissione di ciascuna azione è fissato in Euro 10,00 (dieci virgola zero zero), con delega al Consiglio di amministrazione affinché determini la suddivisione tra la parte da imputare a conferimento a capitale sociale e la parte da imputare a Riserva Sovrapprezzo azioni in modo tale che la parità contabile risultante a seguito (i) dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento Promotori (ii) della sottoscrizione dell'Aumento Investitori e (iii) della conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali sia uguale a Euro 0,10 (zero virgola dieci). Detto aumento dovrà essere attuato entro il termine ultimo del 20 (venti) agosto 2017 (duemiladiciassette) e, ove non integralmente attuato entro tale ultimo termine, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, dando mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti *pro tempore* in carica in via tra loro disgiunta - per dare esecuzione all'aumento di capitale medesimo, con facoltà in particolare, di fissare le condizioni ed i termini dell'offerta, mediante offerta rivolta a (i) investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, ai sensi della Regulation S (§230.901 through §230.905, and Preliminary Notes) Securities Act del 1933 (Title 17 Chapter II Part 230 - United States Code of Federal Regulations);

(ii) altri investitori predeterminati dalla Società, non qualificabili come investitori qualificati o istituzionali, fermo restando che in tal caso l'offerta (i) sarà rivolta a un numero di soggetti inferiore a centocinquanta; (ii) avrà ad oggetto un numero di azioni per un corrispettivo totale di almeno 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro per sottoscrittore e per ogni offerta separata rivolta e (iii) avrà ad oggetto azioni il cui corrispettivo totale, calcolato all'interno dell'Unione Europea, sia inferiore a euro 5.000.000 (cinquemilioni), (collettivamente, i "Destinatari dell'Offerta"), di esperire gli adempimenti ed

effettuare le comunicazioni previsti dalla disciplina anche regolamentare applicabile, nonché di compiere tutto quanto necessario e/o opportuno, ivi inclusi l'individuazione dei criteri di riparto tra i Destinatari dell'Offerta, la negoziazione e sottoscrizione di contratti e/o documenti, per il perfezionamento e/o l'attuazione della deliberata operazione di aumento di capitale;

3.) di approvare l'emissione:

(i) di n. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) *warrant* da assegnare gratuitamente alle azioni di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale di cui al precedente punto 2.) in ragione di n. due *warrant* ogni n. dieci azioni ordinarie sottoscritte;


(ii) di n. 1.950.000 (unmilionenovecentocinquantamila) *warrant* da assegnare gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso dalla Società) in ragione di n. tre *warrant* ogni n. dieci azioni detenute;

(iii) di n. 100.000 (centomila) *warrant* da assegnare a *Intermonte SIM S.p.A.*, con sede legale in Milano, Galleria de Cristoforis n. 7/8 Part. IVA, Cod. Fisc e Iscr. Reg. Imprese n.01234020525, alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia,

tutti detti *warrant* retti dal regolamento, che, pure unanimemente approvato, ivi allegato sotto "C" (il "**Regolamento Warrant**"), con facoltà peraltro del Consiglio di Amministrazione (e per esso dei legali rappresentanti *pro tempore* in via tra loro disgiunta) di introdurre nello stesso tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che non modifichino in modo sostanziale il contenuto dello stesso e/o che fossero eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza e/o Borsa Italiana;

4.) di ulteriormente aumentare il capitale sociale in via scindibile al servizio della conversione dei *warrant* di cui al precedente punto 3.) per ulteriori massimi nominali euro 335.000,00 (trecentotrentacinquemila virgola zero zero) mediante emissione di ulteriori massime n. 3.350.000 (tre milioni trecentocinquantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, ad un prezzo di Euro 9,50 (nove virgola cinquanta) salve le ipotesi di aggiustamento conseguente ad eventuali operazioni sul capitale della Società e fatta salva la facoltà della Società di regolare i Warrant mediante il pagamento di un importo in denaro, nei termini indicati nel Regolamento Warrant, entro il termine finale per l'esercizio dei Warrant ai sensi del Regolamento Warrant, fatta avvertenza che, ove non integralmente sottoscritto entro il predetto termine, l'aumento resterà valido nei limiti delle sottoscrizioni raccolte; detto aumento da eseguirsi ai termini ed alle condizioni tutte di cui all'allegato Regolamento Warrant;

5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare



*Handwritten signature or initials.*

determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

- 5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio.
- 5.6 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Fermo il disposto dell'art. 133-bis, comma 2, del Reg. Emittenti, la Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

#### ARTICOLO 6.

- 6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").
- 6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.
- 6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.
- 6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:
  - (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e comunque, in caso di mancato perfezionamento dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata della Società stabilito ai sensi dell'articolo 3, fatti salvi (i) i trasferimenti a società interamente controllate dal medesimo socio cui appartengono le Azioni Speciali ed eventualmente da altri soci che siano già titolari di Azioni Speciali, restando inteso che l'eventuale successivo venir meno del controllo totalitario sulla società cessionaria (salvo che la perdita del controllo avvenga nell'ambito di successione *mortis causa*, nel qual caso si



applicheranno, *mutatis mutandis*, le previsioni sub (ii) dovrà essere previsto nell'atto di trasferimento quale condizione risolutiva del trasferimento stesso, con conseguente automatico ri-trasferimento al socio cedente della proprietà delle Azioni Speciali originariamente trasferite e (ii) i trasferimenti per successione mortis causa (nel qual caso i successori, eredi o aventi causa potranno trasferire le Azioni Speciali da loro detenute esclusivamente ad altri soci che siano già titolari di Azioni Speciali). ;

- (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 29.2;
- (e) sono convertite in Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 6.5, oltre all'ipotesi di cui alla lettera f) che segue;
- (f) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:
- (i) nella misura di n. 48.750 (quarantottomilasettecentocinquanta) Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 7 (sette) giorni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 68.250 (sessantottomiladuecentocinquanta) Azioni Speciali (pari al 35% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero



(B) nella ulteriore misura di n. 78.000 (settantottomila) Azioni Speciali (pari al 40% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., fatta eccezione per le rettifiche legate all'assegnazione dei *warrant* in occasione dell'Operazione Rilevante, i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

- (iii) nella misura di n. 195.000 (centonovantacinquemila) Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui, prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (a) anche solo uno degli amministratori esecutivi non indipendenti in carica alla data di efficacia del presente Statuto sia revocato dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non venga rinominato in assenza di gravi violazioni da parte dell'amministratore non rinominato di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza, ovvero (b) sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 16.1 tale da consentire la nomina di un consiglio di amministrazione composto da sei o più membri.

Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

- 6.5 Ove l'Operazione Rilevante e la relativa modifica dell'oggetto sociale della Società fossero approvate dall'assemblea e si verificano tutte le seguenti condizioni (i) uno o più soci siano receduti dalla Società o abbiano esercitato il diritto di recesso ad esito della predetta modifica; (ii) il procedimento di liquidazione dei soci recedenti sia stato completato, anche solo in parte, mediante l'acquisto di azioni proprie da parte della Società ovvero mediante riduzione del capitale sociale della Società e (iii) ad esito del procedimento di liquidazione (e pertanto anche ad esito della procedura di offerta in opzione di cui all' Art. 2437-quater cod. civ., primo comma) e della eventuale conversione di cui al precedente paragrafo 6.5 il numero di Azioni Speciali sia superiore al 3% del numero delle Azioni Ordinarie in circolazione (per tale dovendosi

intendere il numero di Azioni Ordinarie al netto delle Azioni Ordinarie eventualmente acquistate dalla Società nell'ambito della procedura di liquidazione), sarà automaticamente convertito in Azioni Ordinarie, sempre sulla base del rapporto di 1:1 (e pertanto sarà assegnata una Azione Ordinaria per ciascuna Azione Speciale convertita), un numero di Azioni Speciali tale per cui il rapporto tra Azioni Speciali ed Azioni Ordinarie sia ristabilito nel 3%. La conversione avrà ad oggetto le azioni di tutti i portatori di Azioni Speciali in proporzione alle Azioni Speciali da ciascuno detenute rispetto al totale in circolazione. La conversione sarà efficace nel giorno in cui sarà stato completato il procedimento di liquidazione delle azioni degli azionisti recedenti ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ.

- 6.6 In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) ad effettuare le comunicazioni opportune al fine di consentire l'annotazione della conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

#### ARTICOLO 7.

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 7.3 In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, una somma corrispondente al 100% di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 11 luglio 2017, è depositata su uno o più conti correnti vincolati intestati alla Società (il "Conto Corrente Vincolato") fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate previa autorizzazione dell'Assemblea esclusivamente (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8. Le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate,

previa decisione del Consiglio di Amministrazione (con facoltà di delega), per l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti del mercato assicurativo o monetario, o per altre analoghe forme di investimento con garanzia di rimborso del capitale. Si precisa che il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società.

#### ARTICOLO 8.

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.
- 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.3.
- 8.3 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.
- 8.4 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

#### TITOLO IV

#### OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO - PARTECIPAZIONI

#### SIGNIFICATIVE

#### ARTICOLO 9.

- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre

- le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.
- 9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 9.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana. Gli onorari dei membri del *Panel* sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 9.8 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

ARTICOLO 10.

- 10.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia"), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.
- 10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

## TITOLO V

### ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 11.

- 11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.
- 11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione,

l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

- 11.5 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali.

#### ARTICOLO 12.

- 12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

#### ARTICOLO 13.

- 13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

#### ARTICOLO 14.

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.
- 14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

#### ARTICOLO 15.

- 15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o operazioni di conferimento e salvo il caso in cui non sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate sul Conto



Corrente Vincolato per le finalità indicate nel precedente articolo 7.3 e (iii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

15.3 Le deliberazioni dell'Assemblea che approvino (i) l'Operazione Rilevante e (ii) la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso all'Operazione Rilevante, saranno entrambe risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ove non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale rappresentato da Azioni Ordinarie ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie la condizione risolutiva si considererà non avverata.

15.4 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo 15 e degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 5.2 (con riferimento alle caratteristiche dei *warrant*), 6.3, 7.3, 16.1 e 21.1 del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, restando inteso che in caso di modifiche al paragrafo 6.4 le stesse resteranno subordinate anche all'approvazione dell'assemblea dei titolari di Azioni Speciali.

## TITOLO VI

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 16.




- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) consiglieri, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.
- 16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, dei 3 (tre) membri non indipendenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.

#### ARTICOLO 17.

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 17.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

#### ARTICOLO 18.

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che



Handwritten signature in black ink, appearing to be "D. G. G.", written vertically on the right side of the page.

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### ARTICOLO 19.

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

#### ARTICOLO 20.

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, restando inteso che, in caso di parità di voti, al voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà attribuito valore doppio.

#### ARTICOLO 21.

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti al precedente articolo 15.1.

21.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

#### ARTICOLO 22.

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o

più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

- 22.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

#### ARTICOLO 23.

- 23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

#### ARTICOLO 24.


- 24.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

### TITOLO VII

#### COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### ARTICOLO 25.

- 25.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 25.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 25.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire



*Handwritten signature*

oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### ARTICOLO 26.

- 26.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 26.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

### TITOLO VIII

#### BILANCIO ED UTILI

#### ARTICOLO 27.

- 27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 27.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

#### ARTICOLO 28.

- 28.1 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

### TITOLO IX

#### SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO 29.

- 29.1 In caso di scioglimento della Società, per la scadenza del termine finale di cui al precedente articolo 3 la dottoressa Gaia Silvia Balp (c.f. BL.PGLV69P56F205L) sarà liquidatore con i poteri previsti dall'articolo 2489 primo comma del codice civile e gli amministratori non saranno pertanto obbligati a convocare

l'assemblea affinché proceda a tale nomina. Nel caso in cui Gaia Silvia Balp non possa o non intenda accettare l'incarico di liquidatore, l'Assemblea provvede anche a nominare i liquidatori, previa determinazione del loro numero.

29.2 Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:

- (a) in primis, ai soci titolari di Azioni Ordinarie fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pari ad Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna;
- (b) per il residuo, ai soci titolari di Azioni Speciali fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Speciali pari ad Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna; e
- (c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.



*Handwritten signature*

## TITOLO X

### DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

#### ARTICOLO 30.

30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

F.to Marco Maria Fumagalli

F.to Carlo Marchetti notaio

Allegato C - Regolamento Warrant

**Regolamento**  
dei "Warrant Capital For Progress 2 S.p.A."



**Art. 1 Definizioni**

Nel presente regolamento i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito.

Assemblea di Emissione =	L'assemblea straordinaria della Società svoltasi l'11 luglio 2017.
Azioni =	Le azioni ordinarie di Capital For Progress 2 S.p.A. prive di indicazione del valore nominale.
Azioni di Compendio =	Le massime numero 3.350.000 Azioni al servizio dell'esercizio dei Warrant.
Comunicazione di Accelerazione =	La comunicazione dell'avveramento della Condizione di Accelerazione.
Condizione di Accelerazione =	L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore ad €13,30.
Mercato =	Un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Offerta =	Il collocamento privato rivolto a (i) investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall'art. 34-ter del Regolamento 11971; (ii) investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America); e/o (iii) altre categorie di investitori, purché, in tale ultimo caso, il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 58/98 come modificato ed integrato (il "TUF") e all'articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 come modificato ed integrato.
Operazione Rilevante =	Potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, fusione con l'impresa selezionata, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di partecipazioni nell'impresa selezionata, operazioni di conferimento.
Periodo di Esercizio =	Ciascuno degli intervalli temporali indicati al Par. 3.1, nei quali possono essere esercitati i Warrant.
Prezzo di Esercizio =	Il controvalore, pari a Euro 9,50, che i titolari dei Warrant dovranno corrispondere per ogni n.1 (uno) Warrant

presentato per l'esercizio.

Prezzo Differenziale =	L'importo pari al Prezzo Medio Mensile del mese di calendario precedente l'esercizio della facoltà di cui all'art. 4, meno €9,50.
Prezzo Medio Giornaliero =	Il prezzo medio ponderato delle Azioni per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato.
Prezzo Medio Mensile =	La media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri delle Azioni in un dato mese di calendario.
Società o Capital For Progress =	Capital For Progress 2 S.p.A., con sede legale in Milano, Via Agostino Bertani, n. 6, R.E.A. n. MI - 2124805, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09967750960.
Termine di Decadenza =	La prima tra le seguenti date: (i) il quinto anniversario della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, e (ii) il trentesimo giorno di calendario successivo alla pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
Periodo di Esercizio Finale =	Il periodo per l'esercizio dei warrant di cui al Par 3.2(iii).
Warrant =	I Warrant Capital For Progress 2 S.p.A. emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Emissione.

## Art. 2 Warrant Capital For Progress 2 S.p.A.

- 2.1 L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 335.000,00, mediante emissione di massime numero 3.350.000 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant.
- 2.2 I Warrant sono assegnati gratuitamente come segue: (i) n. 2 (due) Warrant saranno assegnati ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta, (ii) ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso dalla Società), saranno assegnati gratuitamente, n. 3 (tre) Warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni detenute, e (iii) n. 100.000 Warrant saranno assegnati nominalmente a Intermonte SIM S.p.A. alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.
- 2.3 A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione del secondo Warrant di cui sub (ii) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo Art. 5.
- 2.4 I Warrant di cui ai punti (i), (ii) e (iii) saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili.



- 2.5 I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF. I Warrant circolano separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

### Art. 3 Condizioni di esercizio dei Warrant

- 3.1 Fatto salvo quanto previsto ai successivi Artt. 4 e 5, i Warrant attribuiscono ai loro portatori il diritto di sottoscrivere n. 1 (una) Azioni di Compendio per ciascuno dei Warrant presentato, in ragione appunto di un rapporto di esercizio fisso di 1:1 contro il versamento del Prezzo di Esercizio.
- 3.2 Il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato nei seguenti periodi: (i) dal 1° al 31 dicembre di ogni anno a partire dal terzo anno successivo alla data di efficacia dell'operazione rilevante, sino al Termine di Decadenza, (ii) nei 30 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, e (iii) nei 30 giorni di calendario precedenti il quinto anniversario della data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 3.3 Il diritto di sottoscrizione sarà validamente esercitato solo mediante presentazione di apposita richiesta scritta all'intermediario aderente al sistema Monte Titoli, presso cui i Warrant sono detenuti, nella quale dovrà essere indicato il numero dei Warrant per i quali si richiede l'esercizio.
- 3.4 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della relativa richiesta di esercizio, senza aggravio di spese, oneri o commissioni.
- 3.5 Qualora dovesse verificarsi la Condizione di Accelerazione, l'emittente pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione entro il secondo giorno di Mercato aperto del mese successivo mediante apposito comunicato stampa sul sito internet della Società ([www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it)) e su uno SDIR.
- 3.6 Fatto salvo l'esercizio del diritto di regolare il Warrant mediante pagamento del Prezzo Differenziale di cui al successivo Art. 4, le Azioni di Compendio derivanti dall'esercizio dei Warrant saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun Periodo di Esercizio ovvero il giorno di liquidazione successivo al Termine di Decadenza nel caso sia effettuata una Comunicazione di Accelerazione.
- 3.7 Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant.
- 3.8 All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le Azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S" del predetto *Securities Act* del 1933. Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

### Art. 4 Facoltà di regolamento dei Warrant mediante pagamento del Prezzo Differenziale


- 4.1 In occasione del Termine di Decadenza, la Società, a suo insindacabile giudizio, in luogo dell'emissione delle Azioni di Compendio, avrà la facoltà di riconoscere un importo ai

portatori dei Warrant un importo pari al Prezzo Differenziale per ciascun Warrant presentato per l'esercizio.

- 4.2 Il diritto di cui al precedente Par. 4.1 potrà essere esercitato dalla Società mediante pubblicazione di un comunicato stampa sul sito internet della Società ([www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it)) e su uno SDIR contestualmente alla Comunicazione di Accelerazione, ovvero - qualora la Condizione di Accelerazione non si verificasse - entro un giorno di Borsa aperta prima dell'inizio del Periodo di Esercizio Finale. Nel medesimo comunicato sarà indicato il Prezzo Differenziale.
- 4.3 Il pagamento del Prezzo Differenziale sarà effettuato in fondi immediatamente disponibili negli stessi tempi indicati al Par.3.6 per l'emissione delle Azioni di Compendio.
- 4.4 I Warrant regolati con il Prezzo Differenziale dalla Società saranno contestualmente annullati divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Art. 5 Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società  
Qualora la Società dia esecuzione:

- 5.1 ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile (ad eccezione quindi degli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea di Emissione), il Prezzo di Esercizio sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a  $(P_{cum} - P_{ex})$  nel quale:  
 $P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione, e  
 $P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;
- 5.2 ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo di Esercizio diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
- 5.3 al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo di Esercizio sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
- 5.4 ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 5.5 ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 5.6 ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo di Esercizio saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione,



previa deliberazione dell'assemblea della Società.

L'elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte della Società di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate e suscettibili di determinare effetti analoghi, il Prezzo di Esercizio o il Rapporto di Esercizio potranno essere rettificati secondo metodologie di generale accettazione, previa - ove necessario - deliberazione dell'assemblea della Società.

Qualora si proceda a modifiche del Prezzo di Esercizio e/o del Rapporto di Esercizio in applicazione del presente articolo, il valore di €13,30 preso a riferimento ai fini della Condizione di Accelerazione, sarà modificato di conseguenza.

#### **Art. 6 Parti Frazionarie**

In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

#### **Art. 7 Termini di decadenza**

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

#### **Art. 8 Regime fiscale**

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

#### **Art. 9 Ammissione alle negoziazioni**

Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa. Qualora per qualsiasi motivo, i Warrant e/o le Azioni venissero revocati o sospesi dalle negoziazioni, la Condizione di Accelerazione non si potrà realizzare.

#### **Art. 10 Varie**

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società e su uno SDIR.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Allegato D - Regolamento Nuovi Warrant

**Regolamento**  
dei "Warrant CFP2/ABK quasi cashless"



**Art. 1. Definizioni**


Nel presente regolamento i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

Assemblea di Emissione =	L'assemblea straordinaria della Società svoltasi l'11 luglio 2017.
Assemblea di Investimento =	L'assemblea straordinaria della Società che ha deliberato la Fusione.
Azioni =	Le azioni ordinarie di Capital For Progress 2 S.p.A. prive di indicazione del valore nominale.
Azioni di Compendio =	Le massime numero 3.350.000 Azioni al servizio dell'esercizio dei Warrant e dei Warrant in Circolazione.
Comunicazione di Accelerazione =	La comunicazione dell'avveramento della Condizione di Accelerazione, da effettuarsi mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società ( <a href="http://www.capitalforprogress.it">www.capitalforprogress.it</a> ).
Condizione di Accelerazione =	L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo Soglia.
Mercato =	Un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Offerta =	Il collocamento privato rivolto a (i) investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall'art. 34-ter del Regolamento 11971; (ii) investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America); e/o (iii) altre categorie di investitori, purché, in tale ultimo caso, il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 58/98 come modificato ed integrato (il "TUF") e all'articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 come modificato ed integrato.
Fusione =	La fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A. deliberata dall'Assemblea di Investimento.
Periodo Ristretto =	Il periodo dalla data (esclusa) in cui il consiglio di amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare: (i) il bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi ovvero (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari, sino al giorno (incluso) in cui la stessa assemblea abbia avuto luogo, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'assemblea.

Prezzo di Esercizio =	Euro 0,1 (zero/1)
Prezzo Medio Giornaliero =	Il prezzo medio ponderato delle Azioni per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato.
Prezzo Medio Mensile =	La media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri delle Azioni del mese di calendario precedente rispetto alla data di esercizio di un Warrant.
Prezzo Soglia =	Euro 13,30 (tredici/30).
Prezzo Strike =	Euro 9,50 (nove/50).
Rapporto di Esercizio =	Il numero, anche frazionario, arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte di n. 1 (uno) Warrant.
Società o Capital For Progress 2 =	Capital For Progress 2 S.p.A., con sede legale in Milano, Via della Posta, n. 8, R.E.A. n. MI - 2124805, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09967750960.
Termine di Decadenza =	La prima tra le seguenti date: (i) il quinto anniversario della data di efficacia della Fusione, e (ii) il trentesimo giorno di calendario successivo alla pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione (fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 3.7), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di Borsa aperta, si intenderà il primo giorno di Borsa aperta successivo.
Warrant =	I Warrant da Emettere e i Warrant CFP2/ABK.
Warrant CFP2/ABK =	I Warrant di Capital For Progress 2 S.p.A. emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Investimento e oggetto di un'offerta di scambio con i Warrant in Circolazione.
Warrant da Emettere =	I Warrant di Capital For Progress 2 S.p.A. di cui al Paragrafo 2.2 (iii) già deliberati con la delibera assunta dall'Assemblea di Emissione e che saranno emessi alla data di efficacia della Fusione.
Warrant in Circolazione =	I Warrant di Capital For Progress 2 S.p.A. di cui al Paragrafo 2.2 (i) e (ii) emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Emissione.

## Art. 2. Warrant Capital For Progress 2 S.p.A.

- 2.1 L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 335.000,00, mediante emissione di massime numero 3.350.000 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei warrant emessi da Capital For Progress 2.
- 2.2 I warrant emessi da Capital For Progress 2 sono assegnati gratuitamente come segue: (i) n. 2 (due) Warrant in Circolazione sono stati assegnati ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte



nell'ambito dell'Offerta, (ii) n. 100.000 Warrant in Circolazione sono stati assegnati nominalmente a Intermonete SIM S.p.A. alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia e (iii) ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia della Fusione (in ogni caso ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso dalla Società), saranno assegnati gratuitamente, n. 3 (tre) Warrant da Emettere ogni n. 10 (dieci) Azioni detenute,.

- 2.3 L'Assemblea di Investimento ha deliberato, subordinatamente all'efficacia della Fusione, (i) di modificare il Prezzo di Esercizio dei Warrant da Emettere da Euro 9,50 (nove/50) a Euro 0,1 (zero/1) e di prevedere di conseguenza il Rapporto di Esercizio, nonché (ii) di promuovere una offerta di scambio avente a oggetto la totalità dei Warrant CFP2 in Circolazione, rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i relativi possessori, e quale corrispettivo i Warrant CFP2/ABK in rapporto di 1:1.
- 2.4 A scopo di chiarezza, si precisa che nè l'assegnazione dei Warrant da Emettere di cui sub Paragrafo 2.2(iii) né lo scambio dei Warrant in Circolazione con i Warrant CFP2/ABK di cui al Paragrafo precedente sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo Art. 4.
- 2.5 I Warrant saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili.
- 2.6 I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF. I Warrant circolano separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

### Art. 3. Condizioni di esercizio dei Warrant

- 3.1 I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione, in qualsiasi momento a partire dal mese intero successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike:

$$\text{Rapporto} = \frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}^1}$$

- 3.2 Nel caso in cui, a seguito della data di efficacia della Fusione deliberata dall'assemblea di Investimento, si verifichi la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant, dovranno richiedere di sottoscrivere, al Prezzo di Esercizio, entro e non oltre 30 giorni dalla Comunicazione di Accelerazione, le Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio:

$$\text{Rapporto} = \frac{\text{Prezzo Soglia} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Soglia} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}} = 0,2879^2$$

- 3.3 Entro il secondo giorno di Mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, la Società comunicherà il Prezzo Medio Mensile ed il Rapporto di Esercizio relativi al mese precedente tramite comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet ([www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it)). Nel caso in cui la comunicazione del Prezzo Medio Mensile e del Rapporto di Esercizio coincida con la Comunicazione di Accelerazione, la Società potrà pubblicare un unico avviso con le modalità della Comunicazione di Accelerazione.
- 3.4 Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati, entro l'ultimo giorno di Mercato aperto del mese

<sup>1</sup> A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari ad Euro 11,00 allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula  $(11,00 - 9,50)/(11,00 - 0,1)$ , ovvero pari a 0,1376.

<sup>2</sup>  $(13,30 - 9,50)/(13,30 - 0,10) = 0,2879$ .

con riferimento al Rapporto di Esercizio pubblicato nel medesimo mese ai sensi del precedente Paragrafo 3.3.

- 3.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della relativa richiesta di esercizio, senza aggravio di spese, oneri o commissioni.
- 3.6 Le Azioni di Compendio derivanti dall'esercizio dei Warrant saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun Periodo di Esercizio ovvero il giorno di liquidazione successivo al Termine di Decadenza nel caso sia effettuata una Comunicazione di Accelerazione.
- 3.7 L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le sottoscrizioni effettuate fino al giorno precedente la delibera consiliare di convocazione dell'assemblea restano valide e assumono effetto a partire dal primo giorno di Borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto. Qualora durante un Periodo Ristretto si verifichi la Condizione di Accelerazione, l'esercizio dei Warrant resterà sospeso sino al termine del Periodo Ristretto e il Termine di Decadenza riprenderà a decorrere dal primo giorno di Borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.
- 3.8 Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant.
- 3.9 All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le Azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S" del predetto *Securities Act* del 1933. Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

#### Art. 4. Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

Qualora la Società dia esecuzione:

- 4.1 ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile (ad eccezione quindi degli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea di Emissione), il Prezzo Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a  $(P_{cum} - P_{ex})$  nel quale:  
 $P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione, e  
 $P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;
- 4.2 ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
- 4.3 ai raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
- 4.4 ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike non sarà modificato;
- 4.5 ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, il Prezzo Strike non sarà modificato;



4.6 ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'assemblea della Società.

L'elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte della Società di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate e suscettibili di determinare effetti analoghi al Prezzo Strike o il Rapporto di Esercizio potranno essere rettificati secondo metodologie di genere accettate, previa - ove necessario - deliberazione dell'assemblea della Società.

Qualora si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo, il Prezzo Soglia, il Rapporto di Esercizio e il Prezzo di Esercizio saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato.

#### **Art. 5. Parti Frazionarie**

In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

#### **Art. 6. Termini di decadenza**

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

#### **Art. 7. Regime fiscale**

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

#### **Art. 8. Ammissione alle negoziazioni**

Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa. Qualora per qualsiasi motivo, i Warrant e/o le Azioni venissero revocati o sospesi dalle negoziazioni, la Condizione di Accelerazione non si potrà realizzare.

#### **Art. 9. Varie**


Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società e su uno SDIR.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.







RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAPITAL FOR PROGRESS 2  
S.P.A. AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE  
S.P.A. IN CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.P.A., REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501-*QUINQUES*  
DEL CODICE CIVILE

## PREMESSA

Signori Azionisti,

(A) L'odierna Assembla Straordinaria è stata convocata al fine di deliberare - tra l'altro - in merito al progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile (il "Progetto di Fusione"), relativo alla fusione per incorporazione (la "Fusione") di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. ("ABK") in Capital For Progress 2 S.p.A. ("CFP2" o la "Società").

(B) La presente relazione al Progetto di Fusione, redatta dal Consiglio di Amministrazione di CFP2 ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, ha la finalità di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di Fusione nonché, in particolare, il rapporto di cambio di cui al successivo Paragrafo 2, ove sono illustrati i criteri di determinazione dello stesso.

\*\*\* \*\*

### 1. ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE NEL SUO COMPLESSO E DELLE SUE MOTIVAZIONI

#### 1.1. Motivazioni della Fusione

1.1.1. ABK è attualmente attiva su tre stabilimenti (Finale Emilia, Solignano e Corigliano Calabro) e un centro logistico (Fiorano Modenese) e, impiegando 417 addetti, produce circa 6 mln/mq di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato e bicottura di fascia medio alta. Nel corso degli anni ABK ha costantemente investito nel miglioramento delle proprie strutture produttive e dei propri prodotti. In particolare, negli ultimi anni ha introdotto lastre, per pavimenti e per rivestimenti, di grande formato (60x120 cm ed oltre) con tecnologia *auto-leveling* che permettono di realizzare doghe ceramiche con caratteristiche che si avvicinano al mondo del parquet di alta gamma.

Con l'impianto di ultima generazione (continua+ di SACMI) introdotto a Solignano nel 2017, ABK ha portato la dimensione delle lastre fino al formato 160x320 cm, entrando nel mondo delle grandi lastre ceramiche, destinate a prodotti da parete.

1.1.2. ABK ha altresì programmato un ulteriore rilevante investimento, al centro di un programma di innovazione tecnica condotto in partnership con SACMI, che riguarda la possibilità di produrre lastre "full wide", ovvero in cui il disegno e la venatura possano essere gestiti anche nello spessore del prodotto e non solo superficialmente (c.d. "vena passante").

L'avvio della produzione è previsto dall'esercizio 2019, con un fatturato considerevole sin dal primo anno e marginalità positiva, ma con un considerevole assorbimento di cassa, come tipico dei progetti di crescita strategici.

1.1.3. CFP2 è una società di investimento (c.d. *special purpose acquisition company* - SPAC), costituita in data 23 giugno 2017 e quotata sul Mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "AIM Italia").

CFP2 ha quale oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o di altre forme di potenziale aggregazione con altre

imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, sottoscrizione di azioni, conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'“Operazione Rilevante”). L'obiettivo specifico ed unico di CFP2, pertanto, è quello di individuare una società *target* secondo la politica di investimento indicata nel proprio statuto sociale e realizzare con la stessa un'Operazione Rilevante.

Come meglio precisato nel seguito della presente relazione (si veda successivo Paragrafo 1.2), CFP2 ha in circolazione: (a) azioni ordinarie (di seguito le “Azioni Ordinarie CFP2”); (b) azioni speciali (di seguito le “Azioni Speciali CFP2”); (c) *warrant* denominati “Warrant Capital For Progress 2 S.p.A.” (di seguito i “Warrant in Circolazione”), la cui disciplina è contenuta nel relativo regolamento (di seguito il “Regolamento Warrant”).

In data 28 luglio 2017 Borsa Italiana S.p.A. ha emanato il provvedimento di ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie CFP2 e dei Warrant in Circolazione. Il 1 agosto 2017 si è conclusa l'operazione di collocamento privato dei suddetti strumenti finanziari (l'“Offerta”), attraverso la quale CFP2 ha raccolto complessivamente una somma pari a Euro 65.000.000 (i “Fondi”); in data 4 agosto 2017 sono cominciate le negoziazioni delle Azioni Ordinarie CFP2 e dei Warrant in Circolazione sull'AIM Italia.



Conformemente a quanto previsto dallo statuto di CFP2, tali Fondi sono stati depositati su un conto corrente vincolato intestato a CFP2 (il “Conto Corrente Vincolato”) e sono destinati all'esecuzione dell'Operazione Rilevante.

In adempimento alla sua finalità costitutiva, CFP2 ha svolto attività di ricerca ed esplorato svariate opportunità di investimento e ad esito di tali ricerche ha individuato in ABK la società *target* con la quale effettuare l'Operazione Rilevante.

1.1.4. Le considerazioni esposte nei Paragrafi che precedono hanno portato ABK e CFP2, ciascuna sulla base delle rispettiva premesse e finalità, ad elaborare congiuntamente un'operazione di aggregazione mediante Fusione.

Con la presente relazione, il Consiglio di Amministrazione di CFP2 intende illustrare come la Fusione costituisca un'opportunità per la Società e ne raccomanda l'approvazione per le principali motivazioni di seguito esposte.

Conformemente al proprio oggetto sociale, CFP2 ha svolto attività di ricerca di investimento nei confronti di società italiane di medie dimensioni, non quotate, posizionate in nicchie di mercato, potenziali leader a livello mondiale o europeo, ad alto potenziale di crescita e di marginalità ed attive sia a livello nazionale sia internazionale, con interesse prevalente nei seguenti settori: meccanica avanzata e industria manifatturiera, alimentare, vino e bevande alcoliche, turismo, arredamento, abbigliamento, lusso, distribuzione organizzata, servizi alle imprese o al pubblico, con esclusione delle società attive nei settori immobiliare, finanziario, biotecnologico, delle energie rinnovabili nonché le società di start-up e le imprese in situazione di *turnaround*. Le principali caratteristiche di ABK che hanno



indotto CFP2 ad effettuare tale scelta, coerentemente con la politica di investimento da quest'ultima adottata ed annunciata in sede di ammissione sull'AIM Italia (descritta nel documento informativo, disponibile sul sito internet di CFP2 [www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it)),

sono le seguenti:

- ABK ha un posizionamento nella fascia medio/alta di mercato ed in particolare nelle lastre di grandi dimensioni che hanno prezzi medi di vendita superiori al prodotto "tradizionale";
- ABK mostra una redditività superiore alla media di settore e relativamente stabile nel tempo, nonchè un fatturato in larga parte dedicato all'exportazione, fattore che ha mitigato, anche nel passato, fenomeni recessivi domestici;
- Il team imprenditoriale di ABK è composto da persone con grande esperienza nel settore, ma gode pure di una convincente successione generazionale già attiva;
- ABK ha un equilibrio finanziario e un grado di capitalizzazione adeguato ai piani di sviluppo futuri.

I programmi da attuare nei 12 mesi successivi al perfezionamento della Fusione si identificano nei programmi elaborati da ABK.

A tal proposito si rileva che il piano strategico 2018-2023 di ABK si basa sulle seguenti linee guida:

- spostamento sempre maggiore verso lastre di grandi dimensioni, particolarmente adatte ai rivestimenti;
- sviluppo di progetti innovativi nel settore delle lastre spessorate "a vena" passante, che si presentano come alternativa a prodotti in pietra naturale o composti, con la possibilità di ampliare i mercati di destinazione (top di cucina, bagno, arredamento);
- rafforzamento della struttura commerciale per sostenere lo sviluppo dei nuovi prodotti, in parte dedicati a clienti differenti da quelli attuali;
- continuo miglioramento della produttività, sostenuto da rilevanti investimenti tecnologici.

#### Struttura giuridica della Fusione


Nel corso delle negoziazioni con CFP2, sono state prese in considerazione le varie possibili modalità di aggregazione fra le due società. Effettuate tutte le valutazioni del caso, si è ritenuto che la Fusione di ABK in CFP2 costituisca la modalità più efficiente in quanto presenta - fra l'altro - il significativo vantaggio di non dover richiedere nuovamente l'ammissione a negoziazione sull'AIM delle azioni della società post Fusione.

## 1.2. Caratteristiche delle società partecipanti alla Fusione

Con riferimento poi alle caratteristiche delle società partecipanti alla Fusione si ricorda quanto segue.

1.2.1. CFP2:

- (i) ha emesso: **(a)** n. 6.500.000 Azioni Ordinarie CFP2 ammesse alle negoziazioni sull'AIM; **(b)** n. 195.000 Azioni Speciali CFP2 (non ammesse a quotazione) detenute da Alessandra Bianchi (n. 19.500), Bruno Gattai (n. 40.950), Gico S.p.A. (n. 44.850) Leviathan S.r.l. (n. 44.850) e Tempestina S.r.l. (n. 42.850); **(c)** n. 1.300.000 Warrant in Circolazione (assegnati in misura di n. 2 Warrant in Circolazione ogni n. 10 Azioni Ordinarie CFP2 sottoscritte nell'ambito dell'Offerta) e **(d)** n. 100.000 Warrant in Circolazione assegnati a Intermonte SIM S.p.A., questi ultimi due ammessi alle negoziazioni sull'AIM autonomamente rispetto alle Azioni Ordinarie CFP2;
- (ii) in conformità al Regolamento Warrant, dovranno essere emessi ulteriori massimi 1.950.000 *warrant* (i "**Warrant CFP2 da Emettere**"), da assegnarsi ai soggetti che risulteranno detenere di Azioni Ordinarie CFP2 (ad eccezione dei soci che abbiano esercitato il diritto di recesso) il giorno antecedente alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del Progetto di Fusione (la "**Data di Efficacia della Fusione**") nel rapporto di n. 3 (tre) Warrant da Emettere ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie CFP2 dagli stessi detenute;
- (iii) ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile, la deliberazione assembleare che approva il Progetto di Fusione dà origine al diritto di recesso a favore dei soci di CFP2 che non abbiano concorso alla deliberazione stessa ("**Diritto di Recesso dei Soci CFP2**"), come meglio precisato al successivo punto (vi).;
- (iv) ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora sia stato esercitato il Diritto di Recesso dei Soci CFP2 prima che CFP2 abbia perfezionato la Fusione, il Consiglio di Amministrazione di CFP2 (ovvero l'esperto ex art. 2437-ter, comma 6, Codice Civile) attesa la natura della società fino a tale data, dovrà applicare il criterio della consistenza patrimoniale di CFP2 e, in particolare, dei Fondi depositati presso il Conto Corrente Vincolato;
- (v) ai sensi dell'articolo 15.3 dello statuto di CFP2, la deliberazione dell'assemblea dei soci CFP2 che approvi **(a)** la Fusione e **(b)** la modifica dell'oggetto sociale di CFP2 per dar corso alla Fusione, sono entrambe risolutivamente condizionate alle seguenti condizioni: **(x)** l'esercizio del Diritto di Recesso dei Soci CFP2 di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ove non abbiano concorso alla modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso alla Fusione e, **(y)** il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti sia stato completato mediante il rimborso o l'annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale. Resta quindi inteso che ove il Diritto di Recesso dei Soci CFP2 sia esercitato




da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, CFP2 rimborsi o annulli un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale la condizione risolutiva non si considera avverata;

- (vi) ai sensi dell'articolo 6.5 dello statuto di CFP2 ove la Fusione e la relativa modifica dell'oggetto sociale di CFP2 fossero approvate dall'assemblea e si verificano tutte le seguenti condizioni (a) uno o più soci abbiano esercitato il Diritto di Recesso dei Soci CFP2 ad esito della predetta modifica; (b) il procedimento di liquidazione dei soci recedenti sia stato completato, anche solo in parte, mediante l'acquisto di azioni proprie da parte di CFP2 ovvero mediante riduzione del capitale sociale di CFP2 e, (c) ad esito del procedimento di liquidazione (e pertanto anche ad esito della procedura di offerta in opzione di cui all' articolo 2437-*quater*, primo comma, Codice Civile) il numero di Azioni Speciali CFP2 sia superiore al 3% del numero delle Azioni Ordinarie CFP2 in circolazione (per tale dovendosi intendere il numero di Azioni Ordinarie CFP2 al netto delle Azioni Ordinarie CFP2 eventualmente acquistate da CFP2 nell'ambito della procedura di liquidazione), sarà automaticamente convertito in Azioni Ordinarie CFP2, sempre sulla base del rapporto di 1:1 (e pertanto sarà assegnata una Azione Ordinaria CFP2 per ciascuna Azione Speciale CFP2 convertita), un numero di Azioni Speciali CFP2 tale per cui il rapporto tra Azioni Speciali CFP2 ed Azioni Ordinarie CFP2 sia ristabilito nel 3%.

#### 1.2.2. ABK

Il capitale sociale di ABK, pari a Euro 4.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, è suddiviso in numero 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro ciascuna (le "Azioni Ordinarie ABK") ed è così suddiviso: (i) Roberto Fabbri detiene n. 874.147 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 874.147,00, corrispondenti al 21,85% del capitale sociale; (ii) Michelangelo Fortuna detiene n. 695.575 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 695.575,00, corrispondenti al 17,39% del capitale sociale; (iii) Andrea Guidorzi detiene n. 684.740 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 684.740,00, corrispondenti al 17,12% del capitale sociale; (iv) Andrea Fortuna detiene n. 497.940 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 497.940,00, corrispondenti al 12,45% del capitale sociale; (v) F&F S.r.l. detiene n. 320.000 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 320.000,00, corrispondenti all'8,00% del capitale sociale; (vi) Amam Company S.a.s. di Manfredari Maria & C. detiene n. 250.267 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 250.267,00, corrispondenti al 6,26% del capitale sociale; e (vii) ABK detiene n. 677.331 azioni proprie pari a nominali Euro 677.331,00, corrispondenti al 16,93% del capitale sociale (i soggetti di cui ai punti da (i) a (vi) che precedono, come i "Soci ABK").





### 1.3. I passaggi in cui si articola la Fusione

#### 1.3.1. Accordo Quadro

Essendo reciprocamente interessate ad intraprendere un processo di integrazione, CFP2 e ABK hanno svolto una serie di attività dirette a dare attuazione alla Fusione. In particolare, CFP2 e ABK in data 28 marzo 2018 hanno sottoscritto una manifestazione d'interesse con la quale hanno disciplinato, in via generale, i principali termini e condizioni della Fusione, concordando i passi da percorrere per finalizzare la stessa. Successivamente, ABK e CFP2 hanno svolto, rispettivamente, le necessarie *due diligence*, al termine delle quali, unitamente ai Soci ABK, sarà sottoscritto un accordo quadro (l'“**Accordo Quadro**”) volto a definire nel dettaglio e in maniera vincolante i tempi, i termini e le modalità di esecuzione della Fusione, nonché le ulteriori attività da compiersi in vista del perfezionamento della stessa per quanto riguarda la Fusione (come descritto al successivo Paragrafo 1.3.2). In linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, l'Accordo Quadro prevede a carico dei Soci ABK il rilascio di dichiarazioni e garanzie e di correlati obblighi di indennizzo a favore della società incorporante per l'ipotesi di violazione delle predette dichiarazioni e garanzie. Nell'Accordo Quadro sono poi previste, tra le altre, specifiche disposizioni volte a disciplinare la gestione di ABK nel periodo interinale, ossia nel periodo che intercorre tra la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e la realizzazione della Fusione, nonché talune condizioni risolutive al verificarsi delle quali viene meno l'efficacia dell'Accordo Quadro e, conseguentemente i presupposti della Fusione (per una dettagliata illustrazione delle condizioni si rinvia al Progetto di Fusione - Paragrafo 11).

#### 1.3.2. Fusione

La Fusione è descritta nel dettaglio nel Progetto di Fusione, approvato dagli organi amministrativi di ABK e CFP2 contestualmente alla presente relazione, ed allegato sub Allegato A.

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater* Codice Civile i bilanci delle rispettive società al 31 dicembre 2017 (congiuntamente le “**Situazioni Patrimoniali**”)

In data 17 maggio 2018, su istanza presentata congiuntamente dalle società partecipanti alla Fusione, il Tribunale di Milano ha designato PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione di congruità del rapporto di cambio quale descritto al successivo Paragrafo 2 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*sexies* Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*septies* Codice Civile, i seguenti documenti sono disponibili (i) presso la sede di ABK e (ii) presso la sede di CFP2 e sul sito internet di quest'ultima ([www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it)):

- il Progetto di Fusione con i relativi Allegati, unitamente alle relazioni indicate negli artt. 2501-*quinques* e 2501-*sexies*, del Codice Civile;
- i bilanci di esercizio di ABK, con le relazioni di competenti organi amministrativi e la revisione legale, relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017;
- il bilancio di esercizio di CFP2 con le relazioni di competenti organi amministrativi e la revisione legale, chiuso al 31 dicembre 2017.

Alla Fusione sarà data attuazione, tra l'altro, come segue.

L'assemblea di CFP2 che sarà chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, delibererà, tra l'altro, in un unico contesto:

in sede ordinaria:

- (i) la proposta di autorizzazione al compimento della Fusione;
- (ii) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai fini: (a) della Fusione e (b) eventualmente ai fini del pagamento del valore di liquidazione agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di CFP2 del Progetto di Fusione e della conseguente adozione del nuovo statuto di CFP2 (il "Nuovo Statuto"), da cui il diritto di recesso trae causa.

in sede straordinaria:


- (i) il Progetto di Fusione, con allegati il Nuovo Statuto e il Regolamento Warrant CFP2/ABK (come *infra* definito) e quindi ogni operazione connessa che sia menzionata nel Progetto di Fusione medesimo o che sia riflessa nel Nuovo Statuto;
- (ii) un aumento di capitale sociale di CFP2 scindibile, con azioni da emettersi in regime di dematerializzazione e con esclusione del diritto di opzione, mediante l'emissione (al servizio del concambio di massime 11.403.668 Azioni Ordinarie ABK post frazionamento, come descritto al successivo Paragrafo 2.6) di massime n. 12.076.664 (dodici milioni zerosettantaseimilaseicentosessantaquattro/00) Azioni Ordinarie CFP2, libere da gravami;
- (iii) a parziale modifica di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di CFP2 dell'11 luglio 2017, la modifica delle caratteristiche dei Warrant da Emettere, ivi incluso il rapporto di esercizio che sarà modificato da Euro 9,50 (nove/50) a Euro 0,1 (zero/1) prevedendo di conseguenza il nuovo rapporto di esercizio secondo la seguente formula (il "Nuovo Rapporto di Esercizio"):

$$\text{Rapporto} = \frac{\text{Prezzo Medio Mensile Azioni Ordinarie CFP2} - 9,5}{\text{Prezzo Medio Mensile Azioni Ordinarie CFP2} - 0,1}$$

- (iv) di modificare la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dell'11 luglio 2017 riservando l'aumento di capitale ivi deliberato sia all'esercizio dei Warrant in

Circolazione e ai Warrant da Emettere sia all'esercizio dei Warrant CFP2/ABK (come *infra* definiti) che saranno scambiati con i Warrant in Circolazione nell'ambito dell'offerta di scambio di cui al seguente punto (v);

- (v) di promuovere una offerta di scambio avente a oggetto la totalità dei Warrant in Circolazione (l'“**Offerta di Scambio**”), rivolta indistintamente a parità di condizioni a tutti i relativi possessori, e quale corrispettivo dei nuovi warrant quasi *cashless*, ma con il Nuovo Rapporto di Esercizio (i “**Warrant CFP2/ABK**”), regolato dal relativo regolamento (il “**Regolamento Warrant CFP2/ABK**”) in rapporto di 1 Warrant CFP2/ABK per 1 Warrant in Circolazione;
- (vi) l'approvazione del Regolamento Warrant CFP2/ABK che regolerà i Warrant CFP2/ABK e i Warrant da Emettere;
- (vii) la delega agli amministratori a effettuare, il giorno antecedente alla Data di Efficacia della Fusione, una distribuzione di riserve da sovrapprezzo azioni (la “**Distribuzione di Riserve**”) per un ammontare pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) in favore degli azionisti di CFP2 qualora: (a) l'importo dovuto da CFP2 ai soci che hanno esercitato il diritto di recesso e le cui azioni non sono state ricollocate presso terzi non ecceda l'ammontare di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e (b) al termine del periodo di adesione dell'Offerta di Scambio gli aderenti alla medesima non rappresentassero la soglia di 700.000 Warrant in Circolazione;
- (viii) la richiesta di ammissione a quotazione dei Warrant CFP2/ABK e altre deliberazioni prodromiche alla realizzazione dell'Operazione Rilevante secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.



## 2. RAPPORTI DI CAMBIO E RELATIVI CRITERI DI DETERMINAZIONE

### 2.1. Premessa

Al fine di giungere a determinare il numero di azioni CFP2 da assegnare in concambio per ciascuna azione ABK (il “**Rapporto di Concambio**”) sono state effettuate dagli amministratori apposite valutazioni del capitale economico di entrambe le società attraverso metodi di generale accettazione e tali da cogliere i tratti distintivi di ciascuna di esse.

Ai fini della determinazione del valore unitario delle azioni per stabilire il Rapporto di Concambio si sono inoltre considerati (i) gli aspetti collegati alle caratteristiche degli strumenti finanziari di CFP2 già in circolazione, (ii) l'esercizio del Diritto di Recesso dei Soci CFP2 che non concorrano all'approvazione della Fusione, (iii) le modalità di esecuzione della Fusione ai sensi dell'Accordo Quadro.

### 2.2. Obiettivo delle valutazioni in operazioni di fusione

Nel contesto della Fusione, lo scopo principale delle valutazioni è rappresentato dall'ottenimento di valori "relativi" ai fini della determinazione del Rapporto di Concambio e non di valori "assoluti". Pertanto tali valori non potranno essere assunti a riferimento in contesti diversi dalla fusione stessa e dovranno derivare dall'applicazione di criteri che consentano di ottenere risultati omogenei e confrontabili.

ABK e CFP2 devono quindi essere valutate separatamente ed in ipotesi di autonomia, ovvero a prescindere da considerazioni inerenti gli effetti che la fusione potrà avere in futuro sull'entità risultante, quali ad esempio, sinergie di costo od effetti del miglioramento della posizione finanziaria netta (es. *step down* nel costo dei finanziamenti obbligazionari, costi della quotazione dei Warrant CFP2/ABK, etc).

### 2.3. Data di riferimento

Le valutazioni sono riferite alla data del 31 dicembre 2017, ossia alla data delle Situazioni Patrimoniali *ex* articolo 2501-*quater* del Codice Civile.

### 2.4. Metodologie di valutazione adottate

Al fine di determinare il valore equo del capitale economico di ABK, si è considerato come metodo principale il metodo *Discounted Cash Flow* ("DCF") e come metodo di controllo il metodo dei multipli. Tale impostazione appare la più utilizzata dalla dottrina e dalla pratica per società manifatturiere in uno stato maturo con opzioni di crescita organica medio/basse.

Per quanto riguarda CFP2, data la sua natura, si è ritenuto di privilegiare il metodo patrimoniale anche detto metodo del *Net Asset Value* ("NAV").

La quotazione sul mercato AIM Italia delle azioni CFP2 è stata invece ritenuta scarsamente significativa per via della limitatezza degli scambi e quindi non è stata presa in specifica considerazione.

### 2.5. Valutazione di ABK

#### 2.5.1 Metodo DCF

Il metodo DCF è stato adottato nella sua versione *unlevered*: viene calcolato il valore dell'impresa (*enterprise value* "EV") senza considerare la struttura finanziaria dell'impresa ovvero le forme di finanziamento del capitale investito netto (*equity* o debito).

Si tratta quindi di attualizzare gli *operating free cash flows* ("OF CF") ovvero i flussi monetari netti della gestione caratteristica, lungo un periodo temporale che in genere si situa tra i 3 ed i 7 anni, utilizzando come tasso di attualizzazione il costo medio ponderato del capitale proprio e di terzi (*weighted average cost of capital* - "WACC") secondo la struttura finanziaria target dell'impresa.

Ai valori attualizzati puntuali degli anni di piano è poi aggiunto un unico valore finale (*terminal value* "TV") dei flussi dall'ultimo anno puntuale fino all'infinito ipotizzando quindi un orizzonte temporale senza limiti della vita dell'impresa e definendo un tasso di crescita costante in funzione dello stato di maturità dell'industria di riferimento e del vantaggio competitivo dell'impresa stessa.

All'*enterprise value* così ottenuto, al fine di giungere all'*equity value* ("EqV") è però il valore del capitale economico, viene poi detratta (i) la posizione finanziaria netta ("NFP") ed (ii) il valore di eventuali interessi di minoranza ("MI") concernenti società non possedute integralmente, ma i cui flussi sono stati assunti al 100% e, viene, se necessario, aggiunto (iii) il valore di eventuali *surplus assets* ("SA", cioè di cespiti presenti nello stato patrimoniale dell'impresa oggetto di valutazione, ma che non contribuiscono agli OFCF).

Quanto sopra brevemente descritto è rappresentabile nella nota formula:

$$EqV = \sum_{t=1}^n \frac{OFCF_t}{(1+WACC)^t} + TV - NFP - MI + SA$$

Ove:

$$WACC = \frac{D}{D+E} * K_d * (1-t) + \frac{E}{D+E} * K_e$$

Nel caso di specie è stato utilizzato il *business plan* predisposto dal Management di ABK per gli anni 2018-2023 in un'ottica stand alone (il "Piano").

Quindi, al fine di determinare il TV si è ipotizzata la stabilità della redditività in percentuale del fatturato prevista a fine Piano (circa 21.4 % dell' EBITDA Adj sul valore della produzione) e si è ipotizzato uno *steady state*, ovvero una situazione in cui investimenti di mantenimento ed ammortamenti si equivalgono, senza variazioni del capitale circolante.

Si ritiene che gli OFCF derivanti da tale impostazione abbiano un sufficiente grado di affidabilità.

In particolare si osserva che nell'arco del Piano:

- il Capitale Circolante Netto ("CCN") permane relativamente stabile intorno al 14/16% del valore della produzione;
- le immobilizzazioni decrescono in valore assoluto, per l'eccesso degli ammortamenti sugli investimenti, stimati in circa 3 MLN/€ annui, pari a circa il 2,4 % del valore della produzione. Tale valore percentuale ridotto sconta i considerevoli investimenti effettuati negli ultimi anni;
- a fine Piano invece si è ritenuto di portare la dinamica fino ad uno stato neutrale (investimenti = ammortamenti) in *perpetuity*;
- l'aliquota fiscale IRES è stata assunta prudenzialmente al 24%. Per quanto attiene l'IRAP, il cui calcolo è particolarmente complesso, si è stimata sulla base di un'aliquota teorica del 3,9 % (che si traduce in un'aliquota effettiva del 5,1% sull'EBIT considerando il calcolo delle imposte effettuato in sede di predisposizione del bilancio 2017);

- l'assorbimento del capitale circolante viene a ridursi, fino all'inversione, nel 2022. Ciò è in parte anche dovuto al termine dei pagamenti sul vendor loan di SACMI, classificato tra i fornitori, data la natura infruttifera;
- la struttura finanziaria è particolarmente robusta con una posizione finanziaria netta positiva sin dal termine dell'esercizio in corso. Per tale ragione il *leverage* prospettico è stato limitato a 1/10;
- Si segnala infine, poichè ABK predispone il proprio bilancio in principi contabili italiani e, pertanto, non contabilizza il leasing secondo il metodo finanziario, il conto economico e lo stato patrimoniale di Piano di ABK sono stati corretti, rispettivamente stornando i canoni di leasing ed aggiungendo alla PFN al 31 Dicembre 2017 il valore figurativo del debito.

Per quanto attiene al WACC, esso è stato individuato nel 12,97 %, quale (i) media tra un costo del capitale di debito del 4.26 % ed un costo dei mezzi propri del 14.21%.

Al fine della determinazione del tasso *risk free* si è ritenuto utile far riferimento agli *US Treasury Bond*, anzichè ai titoli domestici, eccessivamente volatili nel momento di mercato. Ciò ha comportato la necessità (i) di incrementare il tasso di un *Country Risk Premium* (2,19 % fonte Damodaran) e (ii) correggere il risultato finale del WACC per tenere conto delle diverse aspettative sull'inflazione.

Per il calcolo del  $K_e$  si è fatto invece riferimento al noto metodo del Capital Asset Pricing Model ("CAPM") con un *equity risk premium* dello 5.5 % ed un coefficiente beta pari a 1. Inoltre si è ritenuto di dover tenere conto di un maggior premio al rischio per la scarsa capitalizzazione, e quindi liquidità, di ABK (il c.d. *Small Cap Risk Premium*) del 3,67 % (fonte: Duff & Phelps).

Il costo medio del debito  $K_d$  è stato ricavato tenendo anche conto dell'attuale struttura finanziaria della società e stimando in circa 275 b.p. il *credit spread* sul tasso *risk free*.

Il fattore di crescita perpetua "g" considerato per il calcolo del *terminal value* è stato posto pari al tasso di inflazione atteso per l'Italia, ovvero al 1,62% (fonte: FMI). Questo in assonanza con le migliori prassi valutative e con i presupposti teorici in merito che prevedono l'utilizzo di valori di "g" limitati per settori maturi in contesti caratterizzati da una scarsa crescita del mercato ed un'elevata dinamica competitiva, caratteristiche queste proprie del settore ceramico.

L'*Equity Value* di ABK è stato quindi individuato, attraverso un'analisi di sensitività sui parametri WACC (+/- 0,25%) e g (-0,25%+0,25%) tra 126 MLN/€ e 136 MLN/€, con un valore mediano di 131 MLN/€.

### 2.5.2 Metodo dei multipli

Il metodo dei multipli determina il valore di un'azienda assumendo a riferimento le indicazioni fornite dai mercati e relative ad aziende aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto di valutazione.

In termini pratici il valutatore parte dall'individuazione di un campione (panel) di aziende comparabili, di cui vengono verificati con dati di mercato alcuni multipli significativi (multiples), ovvero rapporti sintetici tra grandezze economiche e patrimoniali. A seconda dei multipli utilizzati esso può essere considerato un metodo sintetico reddituale, patrimoniale o finanziario.

Il valore medio (o mediano) dei multipli scelti viene poi applicato ai dati della società oggetto di valutazione, giungendo ad una quantificazione sintetica del suo EV o EqV.

Di particolare importanza è osservare che i multipli possono essere calcolati su dati contabili storici (*trailing multiples*) o prospettici (*leading multiples*): in questo secondo caso, poiché i dati finanziari delle società comparabili non sono ancora disponibili è prassi fare riferimento alle stime (consensus) degli analisti finanziari che professionalmente seguono tali società.

I *leading multiples* sono sicuramente di maggiore significatività in quanto le quotazioni di mercato scontano sempre l'andamento futuro, tuttavia il loro utilizzo è spesso limitato dalla disponibilità di dati di consensus.

Nel caso di ABK si è determinato un panel di 9 società, di cui 1 quotate in Italia, altre 6 in Europa e 2 negli USA, cercando di identificare comparables attive nel medesimo settore e compatibili per dimensione, marginalità e capitalizzazione.

L'elenco è il seguente:

Company	Country	Currency	Price 14/06/18	Shares out (m)	Mkt Cap (m)	Free float %	NFP (current)	EV
Panariagroup SpA	Italy	EUR	2,88	45,4	130,8	29,3%	112,0	242,8
Topps Tiles PLC	UK	GBP	0,70	193,5	135,6	88,3%	25,1	160,7
Norcros PLC	UK	GBP	2,24	80,2	179,6	98,3%	47,1	226,7
Tarkett SA	France	EUR	25,78	63,7	1.642,2	49,1%	494,1	2.136,3
Forbo Holdings AG	Switzerland	CHF	1.477,00	1,8	2.658,6	66,7%	(195,0)	2.463,6
Kingspan Group Plc	Ireland	EUR	41,30	179,7	7.421,6	81,5%	526,0	7.947,6
Wienerberger AG	Austria	EUR	22,06	117,5	2.592,1	99,2%	1.100,4	3.692,5
Mohawk industries Inc	USA	USD	212,73	74,6	15.869,7	83,0%	2.841,8	18.711,5
Masco Corp	USA	USD	38,22	310,5	11.867,3	99,4%	2.873,0	14.740,3

Il panel di comparables mediamente fa riferimento a società di capitalizzazione superiore a quella prevista per ABK e già quotate da tempo, quindi sottoposte ad un pregnante regime informativo.

Ciò richiede un'attenta valutazione circa l'opportunità di sottoporre i risultati finali ad (i) uno Small Cap Discount, (analogamente a quanto fatto per il calcolo del WACC in sede di DCF nell'appostazione dello Small Cap Risk Premium durante il calcolo del WACC) ed un (ii) IPO discount.

L'applicazione di tale sconto è riconosciuta dalla dottrina e dalla prassi sulla base di due elementi:

- la minore dimensione di capitalizzazione comporta solitamente una minore liquidità, fattore importante nelle scelte di investimento degli investitori e,
- la struttura proprietaria delle imprese di maggiori dimensioni le rende solitamente contendibili, caratteristica che raramente si riscontra in quelle, come nel caso di ABK, di minore capitalizzazione. Come noto le società non contendibili mostrano valori, *ceteris paribus*, inferiori a quelle contendibili, stile *public companies*.

Gli amministratori di CFP2 hanno quindi ritenuto di applicare uno sconto del 20% ai risultati ottenuti con il metodo dei multipli.

Poiché i multipli sono calcolati sui financials di società che redigono i propri bilanci secondo i principi contabili internazionali ("IFRS" International Financial Reporting Standards), come già detto, si sono utilizzati per ABK i dati di EBITDA e PFN corretti per i canoni di leasing.

Si è fatto primariamente riferimento al multiplo EV/EBITDA prospettico per gli anni 2018 e 2019, ovvero al rapporto tra enterprise value e risultato operativo lordo (*earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*). La media rettificata (escludendo cioè il limite massimo e minimo) del panel di comparables per tale multiplo negli anni indicati è di 8.54 x e 7.80 x, mentre per il P/E si situa tra 14.6 x e 12.7 x.

Riassumendo: dalla media dei due multipli si otterrebbe un valore di 159.5 MLN/€ per l'esercizio 2018 e di 165.8 MLN/€ per il 2019. Applicando il già commentato sconto del 20 % a questi valori si raggiunge un range tra 127.6 MLN/€ e 132.6 MLN/€.

## 2.6. Conclusioni

I Consigli di amministrazione di ABK e di CFP2 sulla base dei risultati del metodo DCF confortato con il metodo dei multipli hanno deciso di attribuire ai fini della fusione un valore di 130 MLN/€ al capitale economico di ABK. Poiché è previsto, preventivamente alla stipula dell'atto di fusione, che il numero di azioni componenti il capitale sociale di ABK venga portato da 4 MLN a 13 MLN, previo annullamento delle azioni proprie e un frazionamento (Nota 1), il valore unitario delle azioni ABK viene stabilito in Euro 10.

## 2.7. Valutazione di CFP2

Relativamente a CFP2, l'attuale capitale sociale ammonta a 669.500 Euro, rappresentato da 6.500.000 azioni ordinarie negoziate sul mercato AIM Italia e 195.000 azioni speciali non quotate. Sono inoltre in circolazione 1.400.000 Warrant in Circolazione, il cui *strike price* è di Euro 9,5.

Le caratteristiche delle azioni speciali e dei warrant sono analiticamente descritte nello Statuto di CFP2. Per questi ultimi preme ricordare che attualmente essi sono warrant di tipo "tradizionale" con un rapporto di esercizio 1:1 ed un prezzo di sottoscrizione di Euro 9,5.

Un massimo di 1.949.999 azioni ordinarie CFP2, corrispondenti al 30%-1 del totale sono potenzialmente oggetto del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare del Progetto di fusione, mentre ulteriori massimi 1.950.000 Warrant da Emettere saranno consegnati nel rapporto 3:10 agli azionisti CFP2 che non recederanno.

Nel contesto dell'operazione è previsto che i Warrant da Emettere consegnati agli azionisti che non recederanno saranno diversi da quelli già in circolazione e precisamente del tipo *cashless* (prezzo di sottoscrizione di Euro 0,10), ma con un prezzo *strike* uguale al prezzo di sottoscrizione dei Warrant

---

Nota 1) Più esattamente, le azioni proprie che verranno annullate saranno 677.331 e le residue 3.322.669 azioni saranno frazionate in ragione di 3.9126:1 per un totale di 13 MLN/azioni, previa rinuncia proporzionale di 276 azioni da parte di tutti i soci ABK ai fini di quadratura.



in Circolazione, ovvero di Euro 9,50. Inoltre, ai portatori attuali dei Warrant in Circolazione sarà proposta l'Offerta di Scambio per concambiare 1:1 i Warrant in Circolazione con i Warrant CFP2/ABK. Come noto, il valore alla scadenza dei warrant *cashless* e tradizionali è uguale a condizione che il prezzo *strike* dei primi corrisponda al prezzo di sottoscrizione dei secondi, come nel caso in discussione.

Qualora l'Offerta di Scambio non dovesse raccogliere almeno il 50% dei warrant attuali in circolazione e non vi fossero recessi per almeno 5 MLN/€, gli amministratori di CFP2 saranno impegnati ad una distribuzione straordinaria di riserve di 5 MLN/€. In tale caso il rapporto di cambio varierà come meglio indicato nel successivo paragrafo 2.8.


Tutti i fondi raccolti dagli investitori CFP2 tramite l'emissione delle azioni ordinarie, collocate a 10 Euro, sono segregati sul Conto Corrente Vincolato indisponibile agli amministratori.

Il patrimonio netto per azione al 31 Dicembre 2017 è di 9,94 Euro, calcolando l'ammortamento delle spese di quotazione sull'arco di 24 mesi (scadenza della società) e senza tenere conto (i) del recupero di *abort cost* di una *due diligence* rimborsati nel corso del 2018, e (ii) del potenziale beneficio fiscale della ACE, non stanziata nel bilancio di CFP2 per evidenti ragioni prudenziali.

Non si è provveduto a individuare uno sconto rispetto al valore determinato secondo il criterio di valutazione patrimoniale, come spesso utilizzato nei processi basati sul NAV, in quanto gli *asset* oggetto di valutazione sono costituiti da disponibilità liquide depositate in conti segregati, espresse in euro, non soggette quindi né a rischi di cambio, né a rischio di liquidità.

Tenuto conto di quanto precede e, rispetto alle valutazioni necessarie per la determinazione del Rapporto di Cambio gli amministratori osservano:

- per le Azioni Speciali si considera che queste sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la società delibera la distribuzione fino al 28° (ventottesimo) mese successivo alla Data di Efficacia della Fusione e del diritto di voto. Durante tale periodo esse incorporano un diritto di conversione gratuita in ordinarie se la quotazione di mercato delle azioni ordinarie raggiungerà determinate soglie. Sulla base di questi elementi e considerando che la valutazione di CFP2 è sviluppata secondo una logica patrimoniale, i Consigli di Amministrazione stimano che il valore attribuibile alle azioni speciali sia uguale a quello delle azioni ordinarie;
- per gli effetti connessi al diritto di recesso, è ipotizzabile che, alla luce delle disposizioni dello Statuto di CFP2, il valore di liquidazione sia pari a 10 Euro, dando una sostanziale indifferenza rispetto al patrimonio netto per azione e rendendo quindi irrilevante, nel calcolo del valore per azione, la quantità di recessi;
- quanto agli effetti connessi ai diritti dei warrant e delle azioni speciali, l'Accordo Quadro non prevede meccanismi di protezione rispetto all'eventuale diluizione derivante da questi strumenti finanziari. Pertanto gli amministratori ritengono che tali effetti, che, si noti bene,



attengono ad eventi (i) successivi alla data di valutazione e (ii) condizionati (ovvero non certi nella loro manifestazione) non debbano essere tenuti in considerazione ai fini del concambio. Alla luce di tutto quanto sopra i Consigli di Amministrazione hanno deciso di indicare in 10 Euro il valore delle azioni, di qualsiasi categoria, di CFP2 ai fini del concambio.

## 2.8. Rapporto di concambio

Sulla base dei valori unitari individuati per le azioni ABK e CFP2, i Consigli di Amministrazione hanno proceduto alla determinazione del seguente Rapporto di Cambio per la Fusione:

- per ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria ABK sarà assegnata in concambio 1 (una) Azione Ordinaria CFP2.

Si richiama l'attenzione sul fatto che tale rapporto deriva da un elemento di tipo convenzionale, ovvero dal frazionamento delle azioni di ABK in un numero tale da portarne la valorizzazione esattamente a 10 €.

Nel caso in cui si dovesse procedere alla Distribuzione di Riserve dei 5 MLN/€, come descritto nel paragrafo 1.3.2, il rapporto di cambio verrà modificato di conseguenza e sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{Rapporto di Cambio} = 10 / \frac{65.000.000 - \text{Valore Recessi} - 5.000.000}{6.500.000 - \text{Numero Azioni Recedute}}$$

A maggiore chiarezza, nella fattispecie della Distribuzione di Riserve, il valore delle azioni CFP2 varierà da un minimo di 9.1667 € (nel caso di recessi massimi, pari a 499.999 azioni) ad un massimo di 9,2308 € (nel caso di distribuzione in assenza di recessi). Di conseguenza il rapporto di cambio sarà compreso tra un minimo di 1,0833 ed un massimo di 1,0909.

Fatta salva l'eventuale Distribuzione di Riserve, non sono previsti conguagli in danaro.

## 2.9. Difficoltà di valutazione

Ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies*, comma 2, del Codice Civile, i Consigli di Amministrazione riassumono nel seguito le principali difficoltà incontrate in sede di applicazione dei criteri di valutazione per la determinazione del Rapporto di Cambio:

- la valutazione di ABK tramite il metodo DCF è basata anche su dati economici, patrimoniali e finanziari prospettici, che sottendono, per loro natura elementi di incertezza: eventuali scostamenti che si manifestassero in futuro tra i risultati previsti e quelli effettivi potrebbero avere effetti anche significativi sulle stime proposte;
- i moltiplicatori utilizzati per la valutazione di ABK sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato dei titoli delle società del settore identificate: nonostante lo sforzo di individuare società comparabili sotto diversi profili, la comparabilità, in particolare del portafoglio prodotti

e servizi è sempre limitata e l'inclusione di alcune società potrebbe influenzare, anche significativamente, l'esercizio valutativo;

- le società del campione utilizzato per il metodo dei multipli redigono i loro bilanci secondo i principi contabili internazionali (IFRS) a differenza di ABK e CFP2. Tale circostanza potrebbe rendere non completamente omogenei i dati di bilancio e prospettici utilizzati nella valutazione tra il *panel* e ABK, in particolare per quanto attiene alla capitalizzazione e al successivo ammortamento dei costi di sviluppo e alla *revenue recognition*;
- ai risultati dei metodi è stato applicato, come consigliato dalla migliore prassi, uno sconto di "liquidità" e di "IPO", quest'ultimo giustificato dalla maggiore asimmetria informativa che sempre una società di nuovo accesso al mercato presenta nei confronti degli investitori. La determinazione di tali sconti pur coerente con le prassi valutative italiane presenta ineliminabili elementi di soggettività.
- Ai fini della valutazione di CFP2 non si è ritenuto di utilizzare le quotazioni dell'azione ordinaria sul mercato AIM Italia, tenuto conto della scarsità degli scambi, che ha reso poco significativi i prezzi fatti.

### 3. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DEI WARRANT DELL'INCORPORANTE - DATA DI GODIMENTO

Alla Data di Efficacia della Fusione si procederà (i) all'annullamento di tutte le Azioni Ordinarie ABK rappresentanti l'intero capitale sociale di ABK e al successivo frazionamento delle stesse come descritto nel precedente Paragrafo 2.6, (ii) all'acquisto, con efficacia differita al giorno antecedente all'efficacia della Fusione e risolutivamente condizionato al mancato perfezionamento della stessa entro il 31 gennaio 2019, di CFP2 nei confronti dei Soci di ABK, ciascuno per un ammontare proporzionale alla percentuale di partecipazione al capitale sociale di ABK di ogni singolo Gruppo Familiare (da intendersi come ciascuno dei gruppi formati dai soci ABK appartenenti alla medesima famiglia) *post* annullamento azioni proprie e *post* frazionamento, di un numero complessivo di Azioni Ordinarie ABK *post* frazionamento, da determinarsi sulla base della seguente formula:

$$Nr. Azioni Ordinarie ABK \text{ post frazionamento da vendere} = \frac{CCV \times 33,33\%}{9,5}$$

dove:

- CCV è il saldo del Conto Corrente Vincolato (al netto della misura dell'eventuale diritto di recesso dei soci CFP2 ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di CFP2 e/o dell'eventuale Distribuzione di Riserve);
- 9,5 è il prezzo di ciascuna Azione Ordinaria ABK *post* frazionamento oggetto di vendita a CFP2,

fermo restando che in ogni caso il numero di azioni da vendere dovrà essere determinato tra un minimo di n. 1.596.332 Azioni Ordinarie ABK post frazionamento qualora il valore del saldo del Conto Corrente Vincolato (al netto della misura dell'eventuale diritto di recesso dei soci CFP2 ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di CFP2 e/o dell'eventuale Distribuzione di Riserve) ammonti a Euro 45.500.000 (quaranta cinque milioni cinquecentomila/00) ed un massimo di n. 2.280.474 Azioni Ordinarie ABK post frazionamento qualora il valore del saldo del Conto Corrente Vincolato (sempre al netto della misura dell'eventuale diritto di recesso dei soci CFP2 ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di CFP2 e/o dell'eventuale Distribuzione di Riserve) ammonti a Euro 65.000.000 (sessanta cinque milioni/00); (iii) al concambio delle Azioni Ordinarie ABK post frazionamento con le Azioni Ordinarie CFP2 rivenienti dall'aumento di capitale al servizio della Fusione, secondo il rapporto di cambio descritto al precedente Articolo 2; (iv) all'assegnazione gratuita dei Warrant da Emettere, come modificati ai sensi del precedente paragrafo 1.3.2 incluso il Nuovo Rapporto di Esercizio, ai soggetti che saranno azionisti di CFP2 il giorno antecedente alla Data di Efficacia della Fusione in ragione di n. 3 (tre) warrant ogni 10 (dieci) azioni ordinarie sottoscritte; e (v) all'annullamento dei Warrant in Circolazione che sono stati scambiati nell'Offerta di Scambio con i Warrant CFP2/ABK.

Eventuali Azioni Ordinarie CFP2 che risultassero nella titolarità di CFP2 a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di CFP2 alla Data di Efficacia della Fusione, saranno annullate senza concambio.

Nessun onere sarà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio così come nessun onere sarà previsto in capo ai titolari dei Warrant In Circolazione per lo scambio dei Warrant CFP2/ABK oggetto dell'Offerta di Scambio.

Le Azioni Ordinarie CFP2 al servizio del concambio, i Warrant da Emettere e i Warrant CFP2/ABK saranno messi a disposizione degli aventi diritto secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso il sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partire dalla Data di Efficacia della Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A.. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR e pubblicato sul sito internet di CFP2.

#### 4. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE - DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI ABK AL BILANCIO DI CFP2

La Fusione, a fini civilistici, sarà efficace (fatti salvi gli adempimenti di legge) a decorrere dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504-bis, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Ai fini contabili le operazioni di ABK saranno imputate al bilancio di CFP2 a decorrere dal 1° gennaio 2019. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'articolo 172 del testo Unico delle Imposte sui Redditi ("TUIR").

**5. RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE SU ABK E CFP2**

La Fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta. Ai sensi dell'articolo 172 del TUIR, infatti, la Fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti.

**6. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DI CFP2**

Alla data della presente relazione CFP2 non è controllata da alcun socio.

ABK non è controllata da alcun socio.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 6.8 del Nuovo Statuto, decorsi sette giorni dalla Data di Efficacia della Fusione, il 25% delle Azioni Speciali CFP2 sarà convertito automaticamente in Azioni Ordinarie CFP2 nel rapporto di 1:6. Ogni Azione Speciale CFP2 verrà pertanto convertita in n. 6 (sei) Azioni Ordinarie CFP2 senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza alcuna modifica dell'entità del capitale sociale.

Nella tabella che segue si illustra l'evoluzione dell'azionariato di ABK per effetto della Fusione in funzione delle diverse ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso dei soci di CFP2. In ragione di quanto precede ed al fine di dare una migliore rappresentazione dei possibili scenari, è stata considerata la conversione di parte delle Azioni Speciali CFP2 secondo quanto sopra rappresentato.

Per una corretta comprensione della tabella si rammenta inoltre che:

- (i) le Azioni Speciali CFP2 nella titolarità dei promotori di CFP2 in caso di esercizio del Diritto di Recesso dei Soci CFP2 diminuiscono, convertendosi (in un rapporto 1:1) in Azioni Ordinarie CFP2 così che il loro numero sia sempre pari al 3% delle Azioni Ordinarie CFP2;
- (ii) i dati indicati non comprendono la possibile diluizione derivante: (a) dalla conversione del restante 75% delle Azioni Speciali CFP2 e (b) dalla eventuale emissione delle Azioni Ordinarie CFP2 al Servizio dei Warrant in Circolazione, dei Warrant da Emettere e dei Warrant CFP2/ABK. Il loro numero, senza distinzione del tipo, è indicato in calce.



Azionisti	Recessi 30 %- 1 azione		Recessi Nulli	
	Post Fusione		Post Fusione	
Azionisti attuali	11.403.667	70,3%	10.719.526	61,2%
Mercato	4.550.001	28,1%	6.500.000	37,1%
Promotori CFP2 (azioni ordinarie)	263.250	1,6%	292.500	1,7%
<b>TOTALE azioni ordinarie</b>	<b>16.216.918</b>	<b>100,0%</b>	<b>17.512.026</b>	<b>100,0%</b>
Promotori CFP2 (azioni speciali)	102.375		146.250	
<b>TOTALE azioni ordinarie e speciali</b>	<b>16.319.293</b>		<b>17.658.276</b>	
Warrant	2.765.000		3.350.000	
Azioni ABK acquistate	1.596.332		2.280.474	
Azioni ABK concambiate	11.403.667		10.719.526	

Si rileva infine che in entrambi gli scenari rappresentati nelle tabelle che precedono, alla Data di Efficacia della Fusione gli attuali soci di ABK verranno congiuntamente a disporre di diritti di voto in misura superiore al 30% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di CFP2. La realizzazione della Fusione comporterebbe quindi l'insorgere in capo ai medesimi, in quanto legati da un patto parasociale, dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto quali "persone che agiscono di concerto" ai sensi dell'art. 9 del Nuovo Statuto che espressamente richiama le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 58/1998 e nei regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del D.Lgs. n. 58/1998).

Tuttavia tale obbligo di offerta in capo agli attuali soci di ABK non sorgerebbe nell'ipotesi in cui la delibera assembleare di Fusione di CFP2 sia approvata con le maggioranze previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999, così come di volta in volta modificato, ossia senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi (a) dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e (b) dal socio o dai soci che detengono, pure di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto (cosiddetta procedura di "whitewash").

La mancata adozione di tale delibera con modalità e maggioranze tali da garantire l'esenzione dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche ai sensi dell' dall'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999, così come di volta in volta modificato, costituisce condizione risolutiva dell'Accordo Quadro, e pertanto al verificarsi della predetta condizione non si procederà alla Fusione, salvo che non intervenga la rinuncia degli attuali soci di ABK, essendo la condizione in questione pattuita nell'interesse di quest'ultima.

## 7. VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE AL DIRITTO DI RECESSO

## 7.1. Diritto di Recesso dei Soci CFP2

Agli azionisti di CFP2 che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il Diritto di Recesso dei Soci CFP2 ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile, in quanto l'adozione del Nuovo Statuto implicherà, tra l'altro, per gli azionisti di CFP2: (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell'attività di CFP2; e (ii) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2050.


Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lettera a), lettera g) e comma 2, lettera a) del Codice Civile.

Ai fini del Diritto di Recesso dei Soci CFP2 il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie CFP2 e della Azioni Speciali CFP2 sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile e in conformità al disposto dell'art. 8.3 dello Statuto Vigente di CFP2 il quale stabilisce che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la società abbia perfezionato la Fusione, il consiglio di amministrazione (ovvero l'esperto nei casi di cui all'articolo 2437-ter, comma 6 del Codice Civile) attesa la natura della società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, della consistenza patrimoniale della società e, in particolare, delle somme depositate sui Conti Correnti Vincolati.

Si segnala che, con comunicazione ricevuta in data 18 giugno 2018 dal consiglio di amministrazione, Tempestina S.r.l., GICO S.r.l., Leviathan S.r.l., Alessandra Bianchi e Bruno Gattai hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e, per l'effetto, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali CFP2 ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2 del codice civile e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2473-ter del codice civile.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli articoli 2437-bis e 2437-quater del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR NIS gestito da BIT Market Services di cui CFP2 si avvale per trasmissione delle *Regulated Information*, e pubblicato sul sito internet [www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it).

Si ricorda che a norma dello statuto di CFP2, la delibera dell'assemblea straordinaria che approva il Progetto di Fusione è soggetta alle seguenti condizioni risolutive: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ove non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso alla Fusione e (b) il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale. L'avveramento o il mancato avveramento delle condizioni



risolutive sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il circuito SDIR-NIS gestito da BIT Market Services, di cui CFP2 si avvale per la trasmissione delle Regulated Information e pubblicato sul sito internet [www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it).

## 7.2. Diritto di recesso dei Soci ABK


In considerazione degli impegni assunti nell'Accordo Quadro dai Soci ABK di votare all'unanimità a favore, tra l'altro, dell'adozione del Nuovo Statuto e della circostanza che tale deliberazione costituisce, come illustrato più in dettaglio al Paragrafo 11 del Progetto di Fusione, cui si rinvia, uno dei presupposti di efficacia della Fusione, non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei Soci ABK e conseguentemente non si procede alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie ABK da parte del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile e alla relativa messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Milano, 18 giugno 2018

Capital For Progress 2 S.p.A.

Il Presidente

Marco Maria Fumagalli







CAPITAL FOR PROGRESS 2 SPA  
ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 2501-SEXIES DEL CODICE CIVILE



*De Costa*



## INDICE

1.	MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO	1
2.	SINTESI DELL'OPERAZIONE	4
3.	NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE	5
4.	DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA	6
5.	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA DAI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO	8
6.	DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI DI CFP2 E ABK	14
7.	RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE	14
8.	LAVORO SVOLTO	15
9.	COMMENTI E PRECISAZIONI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO	16
10.	LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO	20
11.	CONCLUSIONI	21



## RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501-SEXIES DEL CODICE CIVILE

Agli Azionisti di  
Capital For Progress 2 SpA

e di  
ABK Group Industrie Ceramiche SpA



### 1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

A seguito di istanza di nomina sottoscritta congiuntamente da Capital For Progress 2 S.p.A. ("CFP2" o "Società Incorporante"), e da ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. ("ABK" e congiuntamente a CFP2 le "Società" o le "Società Partecipanti alla Fusione"), PricewaterhouseCoopers SpA ("PwC" o "Esperto Comune") ha ricevuto dal Tribunale di Milano, in data 17 maggio 2018, con atto n°6124/2018 R.G., l'incarico di redigere, in qualità di Esperto Comune designato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile, la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ("Rapporto di Cambio") nell'ambito della fusione per incorporazione di ABK in CFP2 ("la Fusione").

La Fusione è parte di una più ampia operazione disciplinata da un accordo quadro (l'"Accordo Quadro") sottoscritto, in data 19 giugno 2018, tra le Società Partecipanti e gli attuali soci di ABK.

CFP2 è una Special Purpose Acquisition Company ("SPAC") di diritto italiano, ammessa a quotazione in data 2 agosto 2017 sul mercato AIM Italia /Mercato Alternativo del Capitale gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. avente quale oggetto sociale: i) la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o altre forme di potenziale aggregazione con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, sottoscrizione di azioni, conferimento (la "Business Combination"); ii) la realizzazione, subordinatamente alla preventiva e specifica modifica dell'oggetto sociale, della Business Combination.

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale sottoscritto e versato di CFP2 ammonta a Euro 669.500,00, diviso in n. 6.500.000 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie CFP2") e n. 195.000 azioni speciali (le "Azioni Speciali CFP2"), senza indicazione del valore nominale. In data 11 luglio 2017, l'assemblea straordinaria di CFP2 ha deliberato un aumento del capitale sociale fino all'importo massimo di nominali Euro 335.000,00, mediante l'emissione di un numero massimo di 3.350.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 9,50 salve le ipotesi di aggiustamento conseguente ad eventuali operazioni sul capitale di CFP2 (le "Azioni di Compendio CFP2"), da riservarsi all'esercizio di n. 3.350.000 "Warrant Capital For Progress 2 S.p.A." da parte dei relativi portatori suddivisi in: i) n. 1.300.000 warrant assegnati gratuitamente alle azioni di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale in ragione di n. 2 warrant ogni 10 azioni ordinarie

#### *PricewaterhouseCoopers SpA*

Sede legale e amministrativa: Milano 20149 Via Monte Rosa 91 Tel. 0277851 Fax 027785240 Cap. Soc. Euro 6.890.000,00 i.v., C.F. e P.IVA e Reg. Imp. Milano 12979880155 Iscritta al n° 119644 del Registro dei Revisori Legali - Altri Uffici: Ancona 60131 Via Sandro Totti 1 Tel. 0712132311 - Bari 70122 Via Abate Giunna 72 Tel. 0805640211 - Bologna 40126 Via Angelo Finelli 8 Tel. 0516186211 - Brescia 25123 Via Borgo Pietro Wührer 23 Tel. 0303697501 - Catania 95129 Corso Italia 302 Tel. 0957532311 - Firenze 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 0552482311 - Genova 16121 Piazza Piccapietra 9 Tel. 01029041 - Napoli 80121 Via dei Mille 16 Tel. 08136181 - Padova 35138 Via Vicenza 4 Tel. 049873481 - Palermo 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 091349737 - Parma 43121 Viale Tanara 20/A Tel. 0521275011 - Pescara 65127 Piazza Ettore Troilo 8 Tel. 0854545711 - Roma 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06570251 - Torino 10122 Corso Palestro 10 Tel. 011356771 - Trento 38122 Viale della Costituzione 33 Tel. 0461237004 - Treviso 31100 Viale Felissini 90 Tel. 0422666911 - Trieste 34125 Via Cesare Battisti 16 Tel. 0403480781 - Udine 33100 Via Poscolle 43 Tel. 043225789 - Varese 21100 Via Albuzzi 43 Tel. 0332285039 - Verona 37135 Via Francia 21/C Tel. 0458262001 - Vicenza 36100 Piazza Pontecaldolfo 9 Tel. 0444395311



sottoscritte; ii) n. 100.000 warrant assegnati nominalmente a Intermonte SIM SpA (congiuntamente a quelli del precedente punto i) i "Warrant CFP2 in Circolazione"; iii) n. 1.950.000 warrant da assegnare gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante in ragione di n. 3 warrant ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte (i "Warrant CFP2 da Emettere" e unitamente ai Warrant CFP2 in Circolazione, i "Warrant CFP2").

ABK è una società riconosciuta a livello internazionale fra i leader del Made in Italy ceramica specializzata nella realizzazione e commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato e biscottatura di fascia medio-alta.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di ABK, pari a Euro 4.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, è suddiviso in n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna ed è così suddiviso: i) Sig. Roberto Fabbri detiene n. 874.147 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 874.147,00, corrispondenti al 21,85% del capitale sociale; ii) Sig. Michelangelo Fortuna detiene n. 695.575 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 695.575,00, corrispondenti al 17,39% del capitale sociale; iii) Sig. Andrea Guidorzi detiene n. 684.740 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 684.740,00, corrispondenti al 17,12% del capitale sociale; iv) Sig. Andrea Fortuna detiene n. 497.940 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 497.940,00, corrispondenti al 12,45% del capitale sociale; v) F&F S.r.l. detiene n. 320.000 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 320.000,00, corrispondenti all'8,00% del capitale sociale; vi) Amam Company S.a.s. di Manfredi Maria & C. detiene n. 250.267 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 250.267,00, corrispondenti al 6,26% del capitale sociale; vii) ABK detiene n. 677.331 azioni proprie pari a nominali Euro 677.331,00, corrispondenti al 16,93% del capitale sociale (congiuntamente tutti i soggetti di cui ai punti da i) a vi) che precedono i "Soci ABK").

In data 28 marzo 2018, CFP2, ABK ed i Soci ABK hanno sottoscritto una manifestazione d'interesse con cui hanno concordato la possibilità e le condizioni della prospettata Operazione Rilevante. In data 19 giugno 2018 CFP2, ABK ed i Soci ABK hanno sottoscritto l'Accordo Quadro in cui sono stati definiti nel dettaglio i tempi, i termini e le modalità di esecuzione della Fusione.

Conformemente al proprio oggetto sociale, CFP2 ha svolto attività di ricerca di investimento nei confronti di società italiane di medie dimensioni, non quotate, posizionate in nicchie di mercato, potenziali leader a livello mondiale o europeo, ad alto potenziale di crescita e di marginalità ed attive sia a livello nazionale sia internazionale, con esclusione delle società attive nei settori immobiliare, finanziario, biotecnologico, delle energie rinnovabili nonché le società in start-up e le imprese in situazione di *turnaround*.

Le principali caratteristiche di ABK che hanno indotto CFP2 ad effettuare tale scelta, coerentemente con la politica di investimento da quest'ultima adottata ed annunciata in sede di ammissione sull'AIM Italia, sono le seguenti:

- ABK ha un posizionamento nella fascia medio/alta di mercato ed in particolare nel segmento delle lastre di grandi dimensioni che hanno prezzi medi di vendita superiori al prodotto cd. "tradizionale";



- ABK mostra una redditività superiore alla media di settore e relativamente stabile nel tempo, nonché un fatturato in larga parte dedicato all'esportazione, fattore che ha mitigato, anche nel passato, fenomeni recessivi domestici;
- il team imprenditoriale di ABK è composto da persone con grande esperienza nel settore, ma gode pure di una convincente successione generazionale già attiva;
- ABK ha un equilibrio finanziario e un grado di capitalizzazione adeguato ai piani di sviluppo futuri.

Per le finalità connesse allo svolgimento del nostro incarico, abbiamo ricevuto dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione (congiuntamente, i "Consigli di Amministrazione" o gli "Amministratori"), tra l'altro, la seguente principale documentazione:

- i Progetti di Fusione per incorporazione di ABK in CFP2 approvati in data 18 giugno 2018 dai Consigli di Amministrazione delle Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter del Codice Civile;
- le relazioni illustrative predisposte dai Consigli di Amministrazione rispettivamente di ABK e di CFP2 approvate in data 18 giugno 2018, che illustrano e giustificano sotto il profilo giuridico ed economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile, il Progetto di Fusione e, in particolare, il Rapporto di Cambio delle azioni, nonché i criteri di determinazione dello stesso. Le relazioni degli organi amministrativi indicano altresì, ai sensi dell'articolo 2501-bis, terzo comma, del Codice Civile, le ragioni che giustificano l'operazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- l'Accordo Quadro sottoscritto in data 19 giugno 2018 tra CFP2, ABK, e i Soci ABK;
- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di CFP2, corredato dalla relazione della società di revisione KPMG S.p.A. ("KPMG"), approvato dall'Assemblea dei Soci CFP2 in data 13 aprile 2018;
- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di ABK, corredato dalla relazione della società di revisione BDO S.p.A. ("BDO"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di ABK in data 25 maggio 2018;

Il Progetto di Fusione e le relazioni degli organi amministrativi delle Società, così come approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione, saranno sottoposti all'approvazione delle rispettive Assemblee Straordinarie degli Azionisti.

## 2. SINTESI DELL'OPERAZIONE

La Fusione avverrà per incorporazione di ABK in CFP2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, ferma restando l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'articolo 2501-bis Codice Civile in tema di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, non ricorrendone i presupposti.

Essendo reciprocamente interessate ad intraprendere un processo di integrazione, CFP2 e ABK hanno svolto una serie di attività dirette a dare attuazione alla Fusione.

In particolare, in data 28 marzo 2018 è stata sottoscritta una manifestazione d'interesse con la quale sono stati disciplinati, in via generale, i principali termini e condizioni della Fusione, concordando i passi da percorrere per finalizzare la stessa.

Successivamente, in data 19 giugno 2018, ABK e CFP2, unitamente ai Soci ABK, hanno sottoscritto l'Accordo Quadro volto a definire nel dettaglio e in maniera vincolante i tempi, i termini e le modalità di esecuzione della Fusione, nonché le ulteriori attività da compiersi in vista del perfezionamento della stessa per quanto riguarda la Fusione.

Tra le principali previsioni dell'Accordo Quadro vi sono le seguenti:

- gli impegni strumentali delle due società e dei rispettivi soci finalizzati all'esecuzione dell'Operazione;
- le regole di gestione alle quali entrambe le Società dovranno attenersi durante il periodo interinale, ossia il periodo tra la data della firma dell'Accordo Quadro e la data di efficacia della Fusione;
- le modalità di esecuzione dell'Operazione;
- l'acquisto da parte di CFP2 nei confronti dei Soci ABK, ciascuno per un ammontare proporzionale alla percentuale di partecipazione al capitale sociale di ABK di ogni singolo Gruppo Familiare (da intendersi come ciascuno dei gruppi formati dai soci ABK appartenenti alla medesima famiglia) post annullamento azioni proprie e post frazionamento, di un numero complessivo di Azioni Ordinarie ABK post frazionamento, pari al 33,33% del saldo del Conto Corrente Vincolato di CFP2 ad un prezzo pari a Euro 9,5 per azione;
- la sostituzione dei Warrant CFP2 da Emettere con Warrant cashless ("Nuovi Warrant CFP2");
- l'offerta di scambio avente a oggetto la totalità dei Warrant CFP2 in Circolazione (l'"Offerta di Scambio"), rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i relativi possessori, con i Nuovi Warrant CFP2 di tipo cashless in ragione di 1 Nuovo Warrant CFP2 per 1 Warrant in Circolazione CFP2;



- l'approvazione del Regolamento Nuovi Warrant che regolerà i Nuovi Warrant CFP2 e i Warrant da Emettere CFP2;
- la delega agli amministratori di CFP2 a effettuare, il giorno antecedente alla Data di Efficacia della Fusione, una distribuzione di riserve da sovrapprezzo azioni (la "Distribuzione di Riserve") per un ammontare pari a Euro 5 milioni in favore degli azionisti di CFP2 qualora congiuntamente si verifichi che: i) l'importo dovuto da CFP2 ai soci che hanno esercitato il diritto di recesso e le cui azioni non sono state ricollocate presso terzi non ecceda l'ammontare di Euro 5 milioni; ii) al termine del periodo di adesione dell'Offerta di Scambio gli aderenti alla medesima non rappresentino la soglia di 700.000 Warrant CFP2 in Circolazione.

In data 18 giugno 2018 gli Amministratori di ABK e di CFP2 hanno approvato il Progetto di Fusione, ivi incluso il Rapporto di Cambio. Dal Progetto di Fusione e dalle relazioni illustrative predisposte dagli Amministratori a supporto del medesimo risulta che il Rapporto di Cambio per la Fusione è stato determinato in una Azione Ordinaria CFP2 per ogni Azione Ordinaria ABK.

Nel caso in cui si dovesse procedere alla Distribuzione di Riserve di Euro 5 milioni descritta sopra, il Rapporto di Cambio verrà modificato di conseguenza e sarà compreso tra un minimo di 1,0833 ed un massimo di 1,0909 azioni di CFP2 per ciascuna Azione Ordinaria ABK. Non sono previsti conguagli in danaro.

La Fusione, a fini civilistici, sarà efficace (fatti salvi gli adempimenti di legge) a decorrere dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504-bis, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Ai fini contabili le operazioni di ABK saranno imputate al bilancio di CFP2 a decorrere dal 1° gennaio 2019. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'articolo 172 del testo Unico delle Imposte sui Redditi.

### 3. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Al fine di fornire agli Azionisti di ABK e di CFP2 idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la presente Relazione indica i metodi seguiti dagli Amministratori per la sua determinazione e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate; essa contiene inoltre il nostro parere sull'adeguatezza, nella fattispecie, di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita dagli Amministratori a ciascuno di essi, nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione, non abbiamo effettuato, per le finalità connesse allo svolgimento del presente incarico, una valutazione economica di ABK e di CFP2.

#### 4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalle Società Partecipanti alla Fusione le informazioni e i documenti ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- il Progetto di Fusione per incorporazione di ABK in CFP2, approvato in data 18 giugno 2018 dai Consigli di Amministrazione delle Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter del Codice Civile;
- le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione di ABK e dal Consiglio di Amministrazione di CFP2, in bozza e in versione definitiva approvate in 18 giugno 2018 e che illustrano e giustificano sotto il profilo giuridico ed economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile, il Progetto di Fusione e, in particolare, il Rapporto di Cambio delle azioni, nonché i criteri di determinazione dello stesso. Le relazioni degli organi amministrativi indicano altresì, ai sensi dell'articolo 2501-bis, terzo comma, del Codice Civile, le ragioni che giustificano l'operazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- la manifestazione di interesse per un'operazione di integrazione societaria con ABK Group Industrie Ceramiche SpA inviata da Capital for Progress 2 SpA a Baldi & Partners Srl in data 28 marzo 2018;
- una versione in bozza e quella definitiva dell'Accordo Quadro tra Capital for Progress 2 SpA, ABK Group Industrie Ceramiche SpA ed i Soci di quest'ultima datato 19 giugno 2018;
- la versione finale del documento denominato "Documentazione di supporto per relazione amministratori" approvato dai Consigli di Amministrazione in data 18 giugno 2018, di cui sono state ricevute anche alcune bozze, predisposte da ABK e CFP2, contenente una descrizione delle metodologie valutative applicate ai fini del rapporto di cambio;
- i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2017 e 2016 di ABK Group Industrie Ceramiche SpA, predisposti in conformità ai principi contabili italiani, corredati dalla relazione sulla gestione e dalla relazione della società incaricata della revisione legale BDO Italia S.p.A., approvati dall'Assemblea dei Soci rispettivamente il 25 maggio 2018 e 14 giugno 2017;
- il bilancio d'esercizio di Capital for Progress 2 SpA al 31 dicembre 2017, predisposto in conformità ai principi contabili italiani, assoggettato a revisione da parte di KPMG SpA, approvato dall'Assemblea dei Soci il 13 aprile 2018;
- la relazione della società di revisione indipendente KPMG S.p.A. e la relazione del Collegio Sindacale, relative al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 di Capital for Progress 2 SpA emesse in data 26 marzo 2018





- il form “1120 - U.S. Corporation Income Tax return” contenente informazioni di carattere economico-patrimoniale relative al bilancio d’esercizio 2016 di ABK Tile America Inc.;
- lo Statuto ed il regolamento dei *warrant* (“Regolamento Warrant”) emessi da Capital for Progress 2 SpA e il documento relativo all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di azioni ordinarie e di *warrant* di Capital for Progress 2 SpA;
- il documento denominato “Company Profile & Progetto FULL WIDE” contenente il profilo di ABK Group Industrie Ceramiche SpA e le previsioni economiche per gli anni 2018-2023 della società in ottica *stand-alone*, del progetto FULL WIDE ed aggregato;
- il documento denominato “Business Plan 2018/2023 ABK Group” *stand-alone* approvato dal Consiglio di Amministrazione di ABK in data 28 maggio 2018;
- il documento denominato “Strategia Commerciale 2018/2021 PROGETTO FULL WIDE” predisposto da ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. e contenente la suddetta strategia commerciale;
- alcune versioni in bozza del file excel di valutazione di ABK denominato “Supporto PWC” di cui l’ultima datata 18 giugno 2018;
- alcuni documenti gestionali e fogli di dettaglio a supporto delle valutazioni di cui i principali:
  - il documento denominato “Analisi Vendite 2017 – Vista per area geografica” relativo al breakdown delle vendite di ABK Group Industrie ceramiche SpA al 31 dicembre 2017 datato 25 maggio 2018;
  - il documento denominato “Informazioni aggiuntive per PwC” contenente i dettagli relativi ad interessi finanziari, calcolo ACE e costi legati all’Operazione fornito da Capital for Progress 2 SpA;
  - i file excel denominati “Debiti Commerciali.xlsx”, “ires 2017.xls”, “irap 2017.xls” relativi al dettaglio delle poste contabili in oggetto nel bilancio d’esercizio 2017 di ABK Group Industrie Ceramiche SpA;
  - i file excel denominati “Vendite prospettiche FULL WIDE.xlsx” e Vendite prospettiche Stand Alone.xlsx” relativi al dettaglio delle poste contabili in oggetto nelle proiezioni 2018 – 2023 di ABK Group Industrie Ceramiche SpA e del progetto FULL WIDE;
  - i file excel denominati “CE Business Plan al 2023.xlsx”, “CE SP CF Business Plan AGGREGATO al 2023.xlsx”, “CE SP CF Business Plan FULL WIDE al 2023.xlsx”, “CE SP CF Business Plan STAND ALONE al 2023.xlsx” relativi alle situazioni economico-patrimoniali dei piani 2018 – 2023 di ABK Group Industrie Ceramiche SpA in ottica *stand-alone*, del progetto FULL WIDE ed aggregato;
- il documento denominato “Relazione istruttoria per la concessione di agevolazioni finanziarie a valere sul fondo per la crescita sostenibile (in breve f.c.s.) e sul fondo rotativo per il sostegno

alle imprese e gli investimenti in ricerca (in breve f.r.i.)” relativo alla richiesta di contributi da utilizzare per il finanziamento del progetto FULL WIDE da parte di ABK Group Industrie Ceramiche SpA congiuntamente con SACMI Cooperativa Meccanici Imola;

- il Rapporto di Confindustria Ceramica relativo all'andamento dei settori piastrelle ceramiche, ceramica sanitaria, stoviglie e materiali refrattari relativo all'anno 2016;
- il documento denominato “Capital for Progress 2 - Business due diligence Project Rock” predisposto da The European House - Ambrosetti SpA relativo all'attività di Due Diligence di mercato svolta su ABK, datato 29 maggio 2018;
- il documento denominato “Progetto Rock – Due diligence contabile e fiscale” predisposto da KPMG Advisory SpA relativo all'attività di Due Diligence svolta su ABK, datato 18 giugno 2018, di cui avevamo ricevuto una versione in bozza datata 25 maggio 2018;
- altri dati e informazioni di carattere contabile, economico-patrimoniale, finanziario e strategico forniti, in forma scritta e verbale, dalle Direzioni delle due Società.

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettere sottoscritte dai legali rappresentanti delle Società, anche in nome e per conto dei Consigli di Amministrazione che, per quanto a conoscenza degli Amministratori e della Direzione delle stesse, non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti e circostanze che rendano opportune modifiche significative ai dati e alle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi e/o che potrebbero avere impatti significativi sulle valutazioni effettuate per quanto riguarda la determinazione del Rapporto di Cambio.


## 5. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA DAI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

### 5.1. Documentazione contabile di riferimento per la Fusione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-quater del Codice Civile, la Fusione verrà deliberata sulla base della situazione patrimoniale delle Società Partecipanti alla Fusione alla data di riferimento del 31 dicembre 2017 (la “Data di Riferimento”).

### 5.2. Descrizione dei criteri di valutazione adottati dagli Amministratori di CFP2 e di ABK

Al fine di giungere a determinare il numero di azioni CFP2 da assegnare in concambio per ciascuna azione ABK sono state effettuate dagli amministratori apposite valutazioni del capitale economico di entrambe le società attraverso metodi di generale accettazione e tali da cogliere i tratti distintivi di ciascuna di esse.



In primo luogo, gli Amministratori hanno seguito il principio di omogeneità relativa e confrontabilità dei criteri di valutazione applicati: nell'ambito di un'operazione di fusione, infatti, le valutazioni non sono finalizzate alla determinazione dei valori economici assoluti delle società partecipanti all'operazione, quanto piuttosto all'ottenimento, attraverso l'applicazione di metodologie e assunzioni omogenee, di valori tra loro confrontabili al fine di determinare il Rapporto di Cambio. Le valutazioni ottenute, pertanto, assumono significato nel loro profilo relativo e non possono essere considerate rappresentative di una valutazione assoluta e a sé stante del capitale economico di ABK e di CFP2.

Inoltre, le Società Partecipanti e, più precisamente, CFP2 da una parte e ABK dall'altra, sono state valutate separatamente e in ipotesi di autonomia, ossia prescindendo da considerazioni inerenti agli effetti che la Fusione potrà avere in futuro sull'entità da essa risultante, quali ad esempio sinergie di costo oppure effetti sulla quotazione di mercato della Incorporante dopo la Fusione.

Quanto ai metodi, nell'ambito delle metodologie valutative previste dalla dottrina ed utilizzate nella migliore prassi per operazioni similari e tenuto conto dei limiti e delle restrizioni rilevanti nel caso di specie, per esprimere valutazioni relative di CFP2 e di ABK ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno:

- con riferimento a CFP2, tenuto conto delle caratteristiche della società e della prassi professionale generalmente seguita, di utilizzare la metodologia del *Net Asset Value* ("NAV"), che consiste nella ri-espressione a valori correnti di mercato delle attività e passività contabili alla Data di Riferimento, tenendo anche conto degli effetti economici positivi e negativi che ragionevolmente si realizzeranno fino al momento della chiusura della prospettata Fusione;
- con riferimento ad ABK, di adottare come metodo principale il *Discounted Cash Flow* ("DCF"), che è stato ritenuto adeguato per società manifatturiere in uno stato maturo con opzioni di crescita organica medio-basse. Ciascun Consiglio di Amministrazione, quindi, ai fini della Fusione, ha proceduto alla valutazione di ABK sulla base del Business Plan 2018-2023 predisposto dal management di ABK. Gli Amministratori hanno poi deciso di verificare le risultanze del metodo principale conducendo un'analisi dei multipli EV/EBITDA e P/E delle società comparabili di riferimento quotate su mercati regolamentati.

### 5.3. Valutazione effettuata dagli Amministratori di CFP2 e di ABK

#### Valutazione di CFP2

Ai fini della determinazione del capitale economico di CFP2, come detto sopra, gli Amministratori hanno scelto di utilizzare il metodo del *Net Asset Value* ("NAV") tenendo anche conto degli effetti economici positivi e negativi che ragionevolmente si realizzeranno fino al momento della chiusura della prospettata Operazione. Si tratta, nella sostanza, di un metodo di tipo patrimoniale. Ai fini della valutazione di CFP2 non si è ritenuto di utilizzare le quotazioni dell'azione ordinaria sul mercato AIM Italia, tenuto conto della scarsità degli scambi, che ha reso poco significativi i prezzi fatti.

Nel caso di specie, le attività di CFP2 sono costituite da disponibilità liquide e da crediti e le passività sono costituite da debiti di natura operativa. Le poste iscritte in bilancio sono state valorizzate al



nominale e, partendo dal patrimonio netto al 31 dicembre 2017 di Euro 66.573.224 sono stati considerati i seguenti effetti positivi e negativi:

- lo storno dei costi di IPO capitalizzati;
- i cd. *aborts cost* della Business Combination con ABK, che verrebbero sostenuti anche in caso di mancata realizzazione della stessa;
- i proventi finanziari attesi sul primo semestre del 2018 dall'investimento della liquidità, al netto del rateo già stanziato nel bilancio al 31 dicembre 2017;
- il beneficio ACE di CFP2 all'interno di un intervallo dato dalle ipotesi di recessi nulli e di recessi massimi.

Non si è provveduto a individuare uno sconto rispetto al valore determinato secondo il criterio di valutazione patrimoniale, come spesso utilizzato nei processi basati sul NAV, in quanto gli asset oggetto di valutazione sono costituiti quasi esclusivamente da disponibilità liquide depositate in conti segregati, espresse in euro, non soggette quindi né a rischi di cambio, né a rischio di liquidità.

#### Numero di azioni di CFP2 e valore unitario delle azioni di CFP2


Relativamente a CFP2, alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a euro 669.500, suddiviso in n. 6.500.000 azioni ordinarie negoziate sul mercato AIM Italia e n. 195.000 Azioni speciali non quotate. Sono inoltre in circolazione 1.400.000 Warrant in Circolazione, il cui strike price è di Euro 9,50.

Le caratteristiche delle azioni speciali e dei warrant sono analiticamente descritte nello Statuto di CFP2. Per questi ultimi preme ricordare che attualmente essi sono warrant di tipo "tradizionale" con un rapporto di esercizio 1:1 ed un prezzo di sottoscrizione di Euro 9,5.

Un massimo di 1.949.999 azioni ordinarie CFP2, corrispondenti al 30%-1 del totale sono potenzialmente oggetto del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare del Progetto di fusione, mentre ulteriori massimi 1.950.000 Warrant da Emettere saranno consegnati nel rapporto 3:10 agli azionisti CFP2 che non recederanno.

Nel contesto dell'Operazione è previsto che i Warrant da Emettere consegnati agli azionisti che non recederanno saranno diversi da quelli già in circolazione e precisamente del tipo *cashless* (prezzo di sottoscrizione di Euro 0,10), ma con un prezzo strike uguale a quello dei Warrant in Circolazione, ovvero di Euro 9,50. Inoltre, ai portatori attuali dei Warrant in Circolazione sarà proposta l'Offerta di Scambio per concaziare, uno a uno, i Warrant in Circolazione con i Nuovi Warrant CFP2 di tipo *cashless*. Come noto, il valore alla scadenza dei warrant *cashless* e tradizionali è uguale a condizione che il prezzo strike dei primi corrisponda al prezzo di sottoscrizione dei secondi, come nel caso in discussione.

Qualora l'Offerta di Scambio non dovesse raccogliere almeno il 50% dei warrant attualmente in circolazione e non vi fossero recessi per almeno Euro 5 milioni, come già indicato sopra, gli



amministratori di CFP2 saranno impegnati ad una distribuzione straordinaria di riserve di Euro 5 milioni, facendo variare il Rapporto di Cambio.

Con riferimento al numero di azioni da utilizzare per la determinazione del valore unitario delle azioni di CFP2, gli Amministratori hanno considerato un numero di azioni pari alla somma tra Azioni Ordinarie e Azioni Speciali, senza considerare gli effetti diluitivi legati alla conversione di queste ultime (in misura pari a 6 Azioni Ordinarie per una 1 Azione Speciale) e dei Warrant CFP2 tenuto conto che tali effetti attengono ad eventi successivi alla data di valutazione e sono condizionati all'avverarsi di determinati eventi (e quindi non sono certi nella loro manifestazione). In particolare, sulla base di quanto precede, gli Amministratori hanno osservato:

- le Azioni Speciali sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione fino al 28° (ventottesimo) mese successivo alla Data di Efficacia della Fusione e del diritto di voto. Durante tale periodo esse incorporano un diritto di conversione gratuita in ordinarie se la quotazione di mercato delle azioni ordinarie raggiungerà determinate soglie. Sulla base di questi elementi e considerando che la valutazione di CFP2 è sviluppata secondo una logica patrimoniale, i Consigli di Amministrazione stimano che il valore attribuibile alle azioni speciali sia uguale a quello delle azioni ordinarie;
- per gli effetti connessi al diritto di recesso, alla luce delle disposizioni dello Statuto di CFP2, il valore di liquidazione è stato assunto pari a Euro 10,00, dando una sostanziale indifferenza rispetto al patrimonio netto per azione e rendendo quindi sostanzialmente irrilevante, nel calcolo del valore per azione, la quantità di recessi.

Sulla base di quanto precede, tenendo conto del valore attribuito a CFP2 e del numero di azioni rilevante ai fini del calcolo, il valore unitario delle Azioni CFP2 è stato determinato pari a 10 Euro per azione.

#### Valutazione di ARK

#### Metodo DCF

Secondo il metodo del DCF, il valore economico del capitale di un'azienda ad una certa data, ovvero la data di riferimento della valutazione, è rappresentato dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- valore attualizzato degli *operating cash flows* ("OFCF"), ovvero i flussi monetari netti della gestione caratteristica, lungo il periodo temporale del Business Plan;
- valore del *terminal value* ("TV"), pari al valore attualizzato del flusso di cassa definendo un tasso di crescita costante in funzione dello stato di maturità dell'industria di riferimento e del vantaggio competitivo della società stessa;
- valore dei *surplus assets*, cioè di cespiti presenti nello stato patrimoniale, ma che non contribuiscono agli OFCF;
- posizione finanziaria netta e valore degli eventuali interessi di minoranza alla data di riferimento della valutazione.


Con riferimento alla determinazione dei flussi di cassa operativi netti gli Amministratori precisano che:

- è stato utilizzato il piano industriale per il periodo 2018-2023 elaborato dal management di ABK ("Piano") che tiene conto di determinate assunzioni economico-finanziarie nell'ipotesi che essa continui ad operare autonomamente (cd. *stand alone*). Con riferimento al Piano, si è tenuto conto dell'attuale configurazione produttiva e commerciale senza riflettere gli impatti di nuovi progetti futuri per i quali non esistono impegni vincolanti e che avrebbero condotto alla determinazione di un valore potenziale, dipendente da circostanze ed ipotesi valutative aleatorie con riferimento alla loro manifestazione temporale ed alla loro quantificazione;
- poiché ABK predispone il proprio bilancio in accordo con i principi contabili italiani e, pertanto, non contabilizza i contratti di leasing secondo il metodo finanziario, il conto economico e lo stato patrimoniale del Piano sono stati corretti, rispettivamente stornando i canoni di leasing ed aggiungendo alla posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 il valore figurativo del debito;
- il tasso utilizzato per l'attualizzazione dei flussi di cassa unlevered (c.d. "WACC") pari a 12,97% è stato calcolato prendendo in considerazione un Equity Risk Premium del 5,5%, ed un beta di 1 e tenendo conto di un maggior premio al rischio per la liquidità pari a 3,67% (Fonte: Duff & Phelps). Il costo del debito è stato ottenuto anche tenendo conto dell'attuale struttura finanziaria di ABK;
- il fattore di crescita perpetua "g" considerato per il calcolo del terminal value è stato posto pari al tasso di inflazione atteso per l'Italia, ovvero al 1,62% (Fonte: FMI), per riflettere le caratteristiche del settore ceramico di riferimento (settore maturo caratterizzato da una scarsa crescita del mercato ed un'elevata dinamica competitiva)
- la posizione finanziaria netta considerata è quella di ABK al 31 dicembre 2017 rettificata per i debiti legati a contratti di leasing.

Il range di valori del capitale di ABK è stato ottenuto attraverso una analisi di *sensitivity* variando il WACC tra +0,25% e - 0,25% contestualmente al tasso di crescita di lungo termine tra -0,25% e +0,25% individuando un range tra Euro 126 mln e Euro 136 milioni, con un valore mediano di Euro 131 milioni.

#### Metodo dei multipli

Il metodo dei multipli di società comparabili, scelto dagli Amministratori come metodo di controllo, si fonda sull'analisi delle quotazioni borsistiche riferite ad un campione selezionato di aziende operanti nel settore di riferimento (società quotate comparabili) e sulla successiva applicazione dei moltiplicatori evidenziati da tale analisi, alle corrispondenti grandezze economico finanziarie della società o del ramo oggetto di valutazione.



Nel caso di specie, si è determinato un panel di 9 società, di cui 1 quotata in Italia, altre 6 in Europa e 2 negli USA, cercando di identificare comparables attive nel medesimo settore e compatibili per dimensione, marginalità e capitalizzazione.

Il panel di comparables mediamente fa riferimento a società di capitalizzazione superiore a quella prevista per ABK e già quotate da tempo, quindi sottoposte ad un pregnante regime informativo.

Gli Amministratori hanno quindi ritenuto di sottoporre i risultati finali ad uno sconto come riconosciuto dalla dottrina e dalla prassi sulla base di due elementi:

- la minore dimensione di capitalizzazione comporta solitamente una minore liquidità, fattore importante nelle scelte di investimento degli investitori;
- la struttura proprietaria delle imprese di maggiori dimensioni le rende solitamente contendibili, caratteristica che raramente si riscontra in quelle, come nel caso di ABK, di minore capitalizzazione.

Gli Amministratori hanno quindi ritenuto di applicare uno sconto del 20% ai risultati ottenuti con il metodo dei multipli.

Poiché i multipli sono calcolati sui financials di società che redigono i propri bilanci secondo i principi contabili internazionali ("IFRS" International Financial Reporting Standards), come già effettuato per l'applicazione del metodo DCF, si sono utilizzati anche in questo caso per ABK i dati di EBITDA e PFN corretti per l'effetto dei leasing finanziari.

I moltiplicatori fanno riferimento primariamente ai coefficienti EV/EBITDA e P/E per gli esercizi relativi al 2018 e 2019. Dalla media dei due multipli si otterrebbe un valore di Euro 159,5 mln per l'esercizio 2018 e di Euro 165,8 milioni per il 2019. Applicando il già commentato sconto del 20% gli Amministratori hanno determinato un range tra Euro 127,6 milioni e Euro 132,6 milioni.

#### Valore unitario delle azioni di ABK

Gli Amministratori di ABK e di CFP2 sulla base dei risultati delle metodologie hanno determinato per ABK un valore pari a Euro 130 milioni.

L'Assemblea di ABK che sarà chiamata ad approvare il Progetto di Fusione delibererà, in un unico contesto, con efficacia immediata, l'annullamento di nr. 677.331 azioni proprie ed il frazionamento delle residue 3.322.669 portando il numero delle azioni ordinarie a complessivi 13 milioni. Pertanto, tenuto conto del valore economico come sopra determinato e del numero di azioni successive al frazionamento, il valore unitario delle azioni ABK è stato determinato in Euro 10,00.



#### 6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI DI CFP2 E ABK

Le valutazioni effettuate da ciascun Consiglio di Amministrazione devono essere considerate alla luce di taluni limiti e difficoltà di valutazione insite nei metodi applicati.

- la valutazione del Gruppo ABK tramite il metodo DCF è basata anche su dati economici, patrimoniali e finanziari prospettici, che sottendono, per loro natura elementi di incertezza: eventuali scostamenti che si manifestassero in futuro tra i risultati previsti e quelli effettivi potrebbero avere effetti anche significativi sulle stime proposte;
- i moltiplicatori utilizzati per la valutazione del Gruppo ABK sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato dei titoli delle società del settore identificate: nonostante lo sforzo di individuare società comparabili sotto diversi profili, la comparabilità, in particolare del portafoglio prodotti e servizi è sempre limitata e l'inclusione di alcune società potrebbe influenzare, anche significativamente, l'esercizio valutativo;
- le società del campione utilizzato per il metodo dei multipli redigono il loro bilancio secondo i principi contabili internazionali (IFRS) a differenza di ABK e di CFP2. Tale circostanza potrebbe rendere non completamente omogenei i dati di bilancio e prospettici utilizzati nella valutazione tra il panel e ABK, in particolare per quanto attiene alla capitalizzazione e successivo ammortamento dei costi di sviluppo e alla *revenue recognition*;
- ai risultati dei metodi è stato applicato, come consigliato dalla migliore prassi, uno sconto di "liquidità" e di "IPO", quest'ultimo giustificato dalla maggiore asimmetria informativa che sempre una società di nuovo accesso al mercato presenta nei confronti degli investitori. La determinazione di tali sconti pur coerente con le prassi valutative italiane presenta ineliminabili elementi di soggettività;
- la quotazione sul mercato AIM Italia delle azioni CFP2 è ritenuta dagli amministratori scarsamente significativa per via della limitatezza degli scambi e quindi non è stata presa in specifica considerazione.

#### 7. RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

Sulla base dei valori unitari individuati per le azioni ABK e per le azioni CFP2, e sull'assunto che abbia luogo il Frazionamento, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti sono pervenuti a determinare in Euro 10,00 il valore unitario sia delle azioni CFP2, sia delle azioni ABK e quindi alla determinazione del seguente Rapporto di Cambio:

*per ogni n. 1 azione ordinaria ABK, n. 1 azione ordinaria CFP2.*



Nel caso in cui si dovesse procedere alla distribuzione di Euro 5 milioni, il Rapporto di Cambio verrà modificato di conseguenza e sarà determinato tra un minimo di 1,0833 ed un massimo di 1,0909 azioni di CFP2 per ogni azione ordinaria di ABK, in funzione del numero di recessi.

Non sono previsti conguagli in danaro.

## **8. LAVORO SVOLTO**

### **8.1. Lavoro svolto sulla documentazione utilizzata**


Per le finalità del nostro incarico, abbiamo svolto una lettura critica delle Relazioni degli Amministratori al Progetto di Fusione, del Progetto di Fusione e dell'ulteriore documentazione relativa alla Fusione, ivi inclusi il documento a supporto del Rapporto di Cambio.

Abbiamo inoltre:

- discusso con la Direzione di ABK le principali linee guida strategiche ed i criteri utilizzati per la predisposizione del Piano, fermo restando le incertezze ed i limiti intrinseci in ogni dato di natura previsionale;
- raccolto informazioni, attraverso anche chiarimenti verbali, sulla valutazione predisposta da CFP2 e dal Consulente nominato da ABK;
- letto criticamente e ottenuto informazioni nonché chiarimenti verbali sui rapporti di *due diligence* di mercato, finanziaria e fiscale svolti da CFP2 con l'ausilio dei propri Consulenti;
- incontrato BDO in qualità di revisore legale di ABK;
- raccolto, attraverso discussione con le Direzioni di CFP2 e ABK, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la data di chiusura delle situazioni patrimoniali utilizzate per il Rapporto di Cambio, al fine di analizzare eventuali effetti significativi sulla determinazione dei valori oggetto del presente esame. Secondo quanto confermatoci dalle Direzioni, alla data della presente relazione non si sono verificati eventi o circostanze tali da rendere necessari significativi aggiustamenti o rettifiche alle informazioni utilizzate dagli Amministratori nella determinazione del Rapporto di Cambio.

### **8.2. Lavoro svolto con riferimento ai metodi utilizzati dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio**

Con riferimento ai metodi utilizzati dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio, abbiamo svolto le seguenti procedure:






- discusso con le Direzioni delle Società e, per ABK, anche con il Consulente di quest'ultima gli approcci valutativi, le metodologie adottate ed in generale il lavoro complessivamente svolto e le risultanze dello stesso;
- verificato la completezza e la coerenza dei procedimenti valutativi seguiti dagli Amministratori nella determinazione del Rapporto di Cambio e la loro applicazione, considerando le peculiarità di ciascuna Società;
- riscontrato la non contraddittorietà delle motivazioni degli Amministratori di entrambe le Società riguardanti i metodi valutativi da essi adottati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio;
- verificato la coerenza dei dati utilizzati nel processo valutativo rispetto alle fonti di riferimento ed alla documentazione utilizzata, descritta nel precedente paragrafo 4;
- verificato la correttezza matematica del calcolo degli intervalli del Rapporto di Cambio sulla base degli scenari di recesso minimo e massimo da parte degli azionisti di CFP2, elaborati mediante l'applicazione dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori;
- sviluppato *sensitivity analysis* sulle Società Partecipanti alla Fusione nell'ambito dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori;
- effettuato verifiche sull'andamento delle quotazioni di borsa delle azioni di CFP2 rilevando alcune informazioni quali, a titolo di esempio, le caratteristiche del flottante, la volatilità del titolo e i volumi medi giornalieri;
- ricevuto formale attestazione dai legali rappresentanti delle Società sugli elementi di valutazione messi a nostra disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla data del nostro parere, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento della Fusione e agli altri elementi presi in considerazione tali da comportare la necessità di apportare aggiornamenti alle valutazioni predisposte dagli Amministratori.

9. **COMMENTI E PRECISAZIONI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO**

Con riferimento al presente incarico, riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale del procedimento decisionale degli Amministratori è consistita in una stima dei valori economici relativi delle Società Partecipanti alla Fusione effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei ai fini dell'ottenimento di valori fra loro comparabili.

Gli Amministratori, coerentemente con le finalità delle valutazioni eseguite, ed avendo riguardo allo specifico contesto in questione (quotazione sul mercato AIM attraverso un veicolo SPAC), hanno



privilegiato la scelta di metodologie idonee ad esprimere valori comparabili per le Società, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio tenendo altresì conto del Frazionamento.

Nelle valutazioni per operazioni di fusione, infatti, la finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti del capitale economico delle società interessate, quanto piuttosto l'individuazione di valori confrontabili in sede di determinazione del Rapporto di Cambio.

Per tale ragione, le valutazioni per operazioni di fusione hanno significato nel loro profilo relativo e non possono essere, di per sé, assunte quali stime del valore assoluto delle società in relazione a diverse operazioni.

Coerentemente con le finalità delle valutazioni elaborate, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio gli Amministratori hanno dato rilevanza al principio di omogeneità valutativa richiesto nelle operazioni di fusione, privilegiando la scelta di metodologie idonee a esprimere valori comparabili per le Società. A tal proposito è opportuno ricordare che tale principio non implica necessariamente che gli organi amministrativi delle Società partecipanti alla Fusione debbano adottare i medesimi criteri valutativi. In tale contesto, sono stati adottati criteri e parametri che tengono adeguatamente conto delle relative specificità delle Società Partecipanti alla Fusione.

Le relazioni illustrative predisposte dagli Amministratori di CFP2 e di ABK per illustrare l'operazione di Fusione indicano le metodologie dagli stessi adottate ed i risultati ottenuti ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.

Al riguardo, tenuto conto delle considerazioni esposte in precedenza circa la valenza e le limitazioni delle valutazioni nel contesto delle operazioni di fusione, si osserva quanto segue:

- i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori risultano in linea con la prassi valutativa e la tecnica professionale prevalente e si basano su parametri determinati dagli Amministratori attraverso un percorso metodologico di generale accettazione in analoghi contesti;
- gli approcci metodologici seguiti dagli Amministratori appaiono adeguati tenuto conto della natura e della tipologia delle attività svolte da CFP2 e da ABK. In particolare, la scelta del metodo patrimoniale (attraverso la stima del NAV) per CFP2, e del metodo del DCF per ABK, utilizzati da parte degli Amministratori quali metodologie principali, appare adeguata nella fattispecie, tenuto conto sia della diversa natura e tipologia delle attività svolte dalle Società Partecipanti alla Fusione, sia delle informazioni disponibili, nonché della prassi professionale in casi similari in cui è coinvolta una SPAC come CFP2. La scelta degli Amministratori di adottare metodologie diverse ha comunque consentito di ottenere risultati omogenei ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio;
- le valutazioni elaborate dagli Amministratori sono state condotte considerando le Società Partecipanti alla Fusione su base c.d. "stand alone", in linea con la prassi e la migliore tecnica professionale. Tali valutazioni riflettono pertanto la situazione attuale e le prospettive future delle Società Partecipanti alla Fusione, considerate trascurando gli effetti della Fusione stessa e le sinergie con essa conseguibili, ossia in ipotesi di continuità aziendale, senza sostanziali

mutamenti di gestione dovuti alla Fusione stessa. Come da prassi in questo contesto, le sinergie conseguibili dalla Fusione, pertanto, pur essendo suscettibili di generare valore incrementale, non influenzano la definizione del valore relativo delle Società ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio;

- la valutazione del capitale economico di ABK è stata effettuata adottando una pluralità di metodi. In particolare, è stata adottata quale metodologia principale il DCF, derivando il valore della Società sulla base dei flussi di cassa 2018-2023 attesi nel Piano *stand alone* e di un valore terminale stimato tenuto conto del contesto competitivo di riferimento, senza considerare gli impatti previsti derivare a partire dal 2019 da un progetto strategico futuro. A tale riguardo, dagli incontri con le Direzioni delle Società Partecipanti alla Fusione e dalle analisi svolte sui documenti messi a nostra disposizione è emerso che l'avvio e lo sviluppo del progetto sono subordinati ad una serie di assunzioni ipotetiche speciali (tempistica di realizzazione, attese di redditività, successo di iniziative commerciali) che per loro natura sono idonee ad esprimere un valore cd. potenziale di ABK, disomogeneo rispetto alla configurazione di valore adottata per CFP2;
- è in linea con la migliore prassi professionale ed appare ragionevole l'utilizzo di metodologie di controllo al fine di verificare la coerenza logica del processo valutativo e ridurre al minimo la possibilità di errore. In particolare, il riferimento ai multipli di mercato, con finalità di controllo per la valutazione di ABK, è comunemente accettato ed utilizzato sia a livello nazionale che internazionale ed è in linea con il comportamento della prassi professionale. Gli Amministratori hanno ritenuto, inoltre, ragionevole rettificare il suddetto multiplo di uno sconto medio pari al 20% in ragione della differente condizione di titoli liquidabili (relativi alle società quotate) rispetto a titoli non liquidi di ABK. Al riguardo, si rileva che la prassi riconosce rettifiche di questo tipo a seconda dell'ambito di riferimento e delle caratteristiche e dimensioni della società/pacchetto azionario; le ricerche empiriche ed i filoni di analisi in merito alla misurazione dello sconto identificano un intervallo variabile entro cui si colloca il parametro utilizzato dagli Amministratori per lo sviluppo del metodo di controllo;
- la valutazione del capitale economico di CFP2 è stata effettuata dagli Amministratori utilizzando il metodo patrimoniale attraverso la stima del NAV. Tale metodo è comunemente accettato e utilizzato sia a livello nazionale che internazionale ed è in linea con la prassi professionale in sede di valutazione di una SPAC come CFP2. Conseguentemente la scelta degli Amministratori risulta, nelle circostanze, ragionevole e non arbitraria;
- il criterio delle quotazioni di borsa, che determina il valore di una società sulla base della capitalizzazione dei relativi titoli negoziati sui mercati regolamentati, rappresenta un parametro normalmente utilizzato per la valutazione di società quotate e comunemente accettato sia a livello nazionale che internazionale. Peraltro, come ampiamente riconosciuto dalla prassi valutativa e dalla dottrina, i valori delle quotazioni di borsa costituiscono un punto di riferimento più o meno significativo anche in considerazione delle specifiche caratteristiche del titolo. Nel caso in esame, il mancato riferimento ai corsi di borsa appare motivato data la scarsa rappresentatività degli scambi relativi al titolo sul mercato AIM. Abbiamo a nostra volta

sviluppato, nell'ambito di autonomi spunti valutativi, analisi in ordine all'andamento dei prezzi di mercato delle azioni CFP2 ed effettuato ulteriori verifiche comparative sul titolo rispetto a quelli quotati sul mercato AIM e sugli altri mercati azionari. Alla luce di dette analisi, risultano nel complesso confermate le scelte effettuate dagli Amministratori sulla non applicabilità di tale metodo;

- abbiamo svolto verifiche sui dettagli di calcolo utilizzati dagli Amministratori, che confermano la ragionevolezza e non arbitrarietà del procedimento valutativo svolto, dei differenti parametri utilizzati per lo sviluppo dei vari metodi, nonché dei range di valori rivenienti dall'applicazione di ciascuna delle metodologie prescelte;
- le analisi di sensitività da noi elaborate per valutare l'impatto di variazioni nelle differenti ipotesi valutative e nei parametri assunti nell'ambito delle metodologie adottate dagli Amministratori, nonché l'analisi dell'accuratezza, anche matematica, della loro applicazione, confermano la ragionevolezza e non arbitrarietà dei risultati raggiunti dagli Amministratori stessi;
- nell'ambito della determinazione del Rapporto di Cambio, gli Amministratori hanno sviluppato specifiche considerazioni per le seguenti tipologie di strumenti finanziari caratterizzanti il capitale sociale di CFP2 che risultano adeguate nelle circostanze, tenuto conto della dottrina e della prassi prevalente in materia di SPAC:
  - ✓ la presenza di azioni speciali: il rapporto di conversione gratuita attribuibile alle stesse è stato quello della parità, come peraltro previsto nel rispettivo statuto, tenuto conto di una valutazione della Società in ottica c.d. *stand alone* che prescinde dagli effetti che si realizzeranno a seguito del perfezionamento della Fusione;
  - ✓ la presenza di *warrant*: i complessivi 3.350.000 *warrant* CFP2, convertibili in azioni ordinarie come da condizioni e modalità esplicitate nel rispettivo Regolamento Warrant e tenuto conto della modifica della struttura (da *warrant* tradizionali a *warrant* quasi *cashless* con un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,1), non sono stati considerati in quanto il loro esercizio e il numero di azioni di compendio sono dipendenti dall'andamento borsistico del titolo della società risultante dalla Fusione e quindi risultano non determinabili il momento temporale di esercizio e la quantificazione dei loro effetti.

Per ABK, gli Amministratori hanno tenuto conto, invece, della presenza di azioni proprie in portafoglio e del fatto che ne è previsto il loro annullamento ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, così come del fatto che, antecedentemente alla Fusione, le Azioni ABK verranno frazionate, fino ad arrivare ad un numero pari a 13.000.000.

L'approccio seguito dagli Amministratori, come sopra illustrato, appare nelle circostanze opportunamente motivato e accettabile sotto un profilo tecnico e in linea con la prassi valutativa, anche alla luce di una impostazione coerente con quelle generalmente assunte in precedenti operazioni sul capitale che hanno interessato le SPAC.



10. **LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO**

In merito alle difficoltà ed ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama l'attenzione su quanto segue:

- la determinazione del Rapporto di Cambio è stata effettuata attraverso metodologie valutative sostanzialmente differenti, in ragione del fatto che le Società coinvolte hanno natura e caratteristiche molto diverse fra loro;
- le valutazioni effettuate dai Consigli di Amministrazione sul capitale economico di ABK si fondano sulle previsioni economico-patrimoniali 2018-2023 desunte dal Piano della Società. Come evidenziato dai Consigli di Amministrazione, le proiezioni utilizzate sono basate su un insieme di ipotesi che includono assunzioni ipotetiche che, per loro natura, contengono elementi di incertezza e sono soggetti a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario macroeconomico. Va ancora tenuto presente che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento, sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, lo scostamento fra i valori consuntivi e i dati previsionali potrebbe essere significativo, anche qualora si manifestassero effettivamente gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni utilizzate;
- i moltiplicatori utilizzati ai fini dell'applicazione del metodo di controllo di ABK sono stati calcolati dagli Amministratori sulla base dei prezzi di borsa di un *panel* di società del settore di riferimento. A tale riguardo si segnala che:
  - a. le valutazioni basate su metodi che utilizzano variabili e parametri di mercato, come il metodo dei multipli di mercato, sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari. L'andamento dei mercati finanziari, sia italiani che internazionali, ha evidenziato una tendenza a presentare oscillazioni rilevanti nel corso del tempo soprattutto in relazione all'incertezza del quadro economico generale. L'applicazione dei metodi di mercato può individuare, pertanto, valori tra loro differenti, in misura più o meno significativa, a seconda del momento in cui si effettui la valutazione;
  - b. il grado di comparabilità delle società incluse in un *panel* presenta sempre dei limiti, in particolare tenuto conto di specifiche caratteristiche legate alle dimensioni, al portafoglio prodotti e servizi;

Si richiama inoltre l'attenzione sui seguenti aspetti:

- la Fusione coinvolge soggetti indipendenti e il Rapporto di Cambio è frutto, pertanto, di una negoziazione tra i Soci e le Direzioni delle Società, disciplinata dall'Accordo Quadro. A tale riguardo, si segnala che alcune considerazioni effettuate a fini valutativi, e relative per esempio alle rettifiche applicate ai dati contabili di riferimento, sono state sviluppate dagli Amministratori nel



contesto dei reciproci impegni e tenuto conto di una serie di circostanze e condizioni negoziate nel contesto della Fusione;

- si ricorda per completezza informativa che la Fusione è subordinata al verificarsi di alcune circostanze, che ne rappresentano presupposti essenziali per la relativa efficacia, tra cui il principale è rappresentato dalla delibera favorevole dell'Assemblea Straordinaria di CFP2 ai fini della approvazione dell'Operazione Rilevante (quindi che il diritto di recesso sia esercitato da parte di tanti soci che rappresentino al massimo il 30% meno una azione del capitale sociale). L'Accordo Quadro, prevede inoltre, tra gli altri, una serie di impegni strumentali alla esecuzione della Operazione Rilevante da parte di CFP2, di ABK e dei Soci di ABK, condizionati al perfezionamento della stessa;
- esula inoltre dall'oggetto della nostra attività anche ogni considerazione in ordine alle determinazioni degli Amministratori circa la struttura dell'operazione, i relativi adempimenti, tempistica, l'avvio e l'esecuzione dell'operazione stessa.

## 11. CONCLUSIONI


Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro come illustrate nella presente relazione, nonché di quanto indicato nei precedenti paragrafi 9 e 10, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori delle Società, siano adeguati, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, tenendo conto del Frazionamento come determinato dagli Amministratori.



Bologna, 25 giugno 2018

PricewaterhouseCoopers SpA

Roberto Sollevanti  
(Revisore legale)







CAPITAL  
FOR  
PROGRESS

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE

ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA



**Punto 1 all'ordine del giorno**

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A. secondo le modalità indicate nel progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, co. 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria - ivi incluse (i) la proposta di adozione di un nuovo statuto di Capital For Progress 2 S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della fusione, e del "Regolamento Warrant 2 CFP2-ABK quasi cashless", (ii) la proposta di emissione dei "Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi cashless", (iii) la proposta di aumento del capitale a servizio della fusione, (iv) la proposta di modifica della disciplina dei warrant di Capital For Progress 2 S.p.A. e delle relative delibere di emissione.



CAPITAL  
FOR  
PROGRESS

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea, in sede straordinaria, per l'esame e l'approvazione della proposta di approvazione del progetto di fusione per incorporazione (la "Fusione") di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. ("ABK") in Capital For Progress 2 S.p.A. ("CFP2" o la "Società") e deliberazioni conseguenti.

In relazione a tale punto all'ordine del giorno, e al rapporto di concambio delle azioni ordinarie di ABK con le azioni ordinarie di CFP2 nell'ambito della Fusione, si fa rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, disponibile presso la sede sociale di CFP2 e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.capitalforprogress.it> sezione "Operazione Rilevante".

Si precisa, inoltre, che agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in quanto l'adozione del nuovo statuto di CFP2 implicherà per gli azionisti di CFP2: (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; (ii) la proroga del termine di durata della società cui parteciperanno in esito alla Fusione al 31 dicembre 2050.

Si segnala che, con comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione di CFP2, GICO S.r.l., Leviathan S.r.l., Tempesta S.r.l., Bruno Gattai e Alessandra Bianchi, in qualità di azionisti titolari congiuntamente della totalità delle n. 195.000 azioni speciali della Società (le "Azioni Speciali CFP2"), hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi ex art. 2437 del codice civile in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di Fusione e, per l'effetto, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali CFP2 da parte del Consiglio di Amministrazione di CFP2, ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, del codice civile, nonché alla relativa messa a disposizione ai sensi del comma 5 del suddetto articolo, esonerando - per quanto occorrer possa e nei limiti della propria competenza - il Consiglio di Amministrazione della Società ad avviare il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 2437-*quater* con riferimento alle Azioni Speciali CFP2 di titolarità dei medesimi azionisti promotori.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi proceduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie da liquidare ai soci recedenti in un ammontare pari a Euro 10,00 (dieci/00) per azione, valore determinato sentito il parere del Collegio Sindacale di CFP2 e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (KPMG S.p.A.).

\*\*\*

Per ulteriori informazioni sul:



CAPITAL  
FOR  
PROGRESS

- (i) rapporto di concambio delle azioni ordinarie di ABK con le azioni ordinarie di CFP2 per effetto della Fusione, si rinvia alla relazione di PricewaterhouseCoopers S.p.A., esperto comune designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies del codice civile;
- (ii) valore di liquidazione delle azioni di CFP2 per le quali i soci abbiano esercitato il diritto di recesso, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nonché al parere del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A. redatti ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile,

tutte disponibili presso la sede sociale di CFP2 e consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.capitalforprogress.it> sezione "Operazione Rilevante".


\*\*\*

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea straordinaria di Capital For Progress 2 S.p.A., preso atto:*

- *del progetto di fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. ("ABK") in Capital For Progress 2 S.p.A. ("CFP2") redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (la "Fusione" e il "Progetto di Fusione");*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Progetto di Fusione redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile;*
- *delle situazioni patrimoniali di Fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater del codice civile, e quindi del bilancio al 31 dicembre 2017 rispettivamente di ABK e di CFP2;*
- *della relazione di PricewaterhouseCoopers S.p.A., esperto comune designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies del codice civile;*
- *dell'avvenuta determinazione del valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie di CFP2 operata dal Consiglio di Amministrazione di CFP2 ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile e dello statuto vigente di CFP2 in relazione al diritto di recesso spettante ai soci della stessa;*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, del parere del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A. in relazione al valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie di CFP2, redatti ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile;*
- *della rinuncia di tutti i titolari delle azioni speciali di CFP2 all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione,*

*e sul presupposto:*





- che la presente delibera soddisfi i requisiti di cui all'art. 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria,

delibera

1. di approvare, subordinatamente al mancato avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (i) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale di CFP2, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso alla Fusione e (ii) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale di CFP2, il Progetto di Fusione - unitamente a tutta la documentazione annessa - e così di approvare la fusione mediante incorporazione di ABK in CFP2, nonché le condizioni e le modalità tutte di cui al Progetto di Fusione, e quindi:
- (i) l'approvazione del nuovo statuto di CFP2, con effetto alla data di efficacia della Fusione, nel testo allegato al Progetto di Fusione;
  - (ii) l'approvazione del "Regolamento Warrant CFP2/ABK" che regolerà i Warrant CFP2/ABK (come di seguito definiti) e i n. 1.950.000 warrant CFP2 ancora da emettere (i "Warrant da Emettere");
  - (iii) l'emissione dei nuovi "warrant CFP2/ABK" quasi cashless (i "Warrant CFP2/ABK"), che saranno scambiati con i n. 1.400.000 warrant CFP2 già in circolazione (i "Warrant in Circolazione") nell'ambito dell'offerta di scambio di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea di CFP2 in parte ordinaria, in rapporto di 1 Warrant CFP2/ABK per 1 Warrant in Circolazione;
  - (iv) un aumento di capitale sociale di CFP2 scindibile, al servizio del concambio delle azioni ordinarie ABK, con azioni da emettersi in regime di dematerializzazione, mediante l'emissione di massime n. 12.076.664 azioni ordinarie CFP2, libere da gravami;
  - (v) la modifica della delibera assunta dall'assemblea straordinaria di CFP2 dell'11 luglio 2017 riservando l'aumento di capitale ivi deliberato sia all'esercizio dei Warrant in Circolazione e ai Warrant da Emettere sia all'esercizio del Warrant CFP2/ABK;
  - (vi) a parziale modifica di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di CFP2 dell'11 luglio 2017, la modifica delle caratteristiche dei n. 1.950.000 Warrant CFP2 da Emettere, ivi incluso il rapporto di esercizio che sarà modificato da Euro 9,50 (nove/50) a Euro 0,1 (zero/1) prevedendo di conseguenza il nuovo rapporto di esercizio secondo la seguente formula:

$$\text{Rapporto} = \frac{\text{Prezzo Medio Mensile Azioni Ordinarie CFP2} - 9,5}{\text{Prezzo Medio Mensile Azioni Ordinarie CFP2} - 0,1}$$



CAPITAL  
FOR  
PROGRESS

2. *di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri Massimo Capuano e Marco Maria Fumagalli, in via disgiunta tra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, a effettuare tutto quanto necessario per l'attuazione della presente deliberazione affinché possano, inter alia: (i) eseguire la Fusione e in particolare stipulare il relativo atto pubblico, fissando ogni clausola e modalità di attuazione; (ii) adempiere a ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese; (iii) provvedere in generale a quanto richiesto e opportuno per la completa attuazione della Fusione, anche in relazione agli adempimenti presso le competenti autorità con ogni e qualsiasi potere, nessuno escluso o eccettuato; e (iv) provvedere in ogni caso a tutto quanto derivante dalle deliberazioni assunte."*


Milano, 17 settembre 2018

Capital For Progress 2 S.p.A.

Il Presidente

**Marco Maria Fumagalli**











Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 5 ottobre 2018

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

